

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a _____

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a **Carmelina GENOVESE**

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

COMUNE DI GAMBATESA

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID: **10454** Progetto di un parco eolico costituito da n. 10 aerogeneratori con potenza complessiva di 55 MW e opere di connessione al la RTN, da realizzarsi nei Comuni di Riccia (CB), Tufara (CB), Gambatesa (CB), Castelpagano (BN)

*(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e **obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento**)*

N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro *(specificare)* _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Vedi osservazioni prodotte, in allegato, e n. 6 allegati alle osservazioni

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.


ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – Osservazioni più n. 6 Allegati (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente e unicamente in formato PDF)

Luogo e data Gambatesa, 01/03/2024



Il/La dichiarante

(Firma)



COMUNE DI GAMBATESA

Piazza Municipio, 12 – 86013 Gambatesa (CB)

CF 80002130708 - PI 00222260705 - tel. 0874719134

comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it - comunegambatesa@pec.leonet.it

Gambatesa, 01.03.2024

Oggetto: OSSERVAZIONI al Progetto di un parco eolico costituito da n. 10 aerogeneratori con potenza complessiva di 55 MW e opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Riccia (CB), Tufara (CB), Gambatesa (CB), Castelpagano (BN) nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 pendente presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM) **10454**

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10294/15176>

• **Documenti Allegati:**

- Allegato 01 - Delibera GR Molise n. 374 del 27/07/2015 **GIUDIZIO AMBIENTALE NEGATIVO PROGETTO SIMILE**
- Allegato 02 - Deliberazione Giunta Comunale n. 65 del 26/02/2016 **GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE Eolico_Ferrovie_Del_Gargano**
- Allegato 03 - Deliberazione Giunta Regione Molise 187 del 22/06/2022 e Deliberazione Giunta Regione Molise 621 del 04/08/2011
- Allegato 04 - Deliberazione Giunta Comunale n. 125 del 28/12/2023 **PROCEDURA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PREVISTA NEL CODICE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ARTICOLI DAL 134 SINO AL 141 BIS) E ART. 136, LETTERE C) – MANIFESTAZIONE DI INTENTI**
- Allegato 05 - Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 22/02/2024 **DI PARERE CONTRARIO E SFAVOREVOLE**
- Allegato 06 – Dichiarazione di Interesse Culturale Particolarmente Importante – Croci Viarie in località Fontanelle e in località Crocelle.

• **PREMESSE**

Il progetto proposto dalla Società EN.IT S.r.l., con sede legale in VERONA (VR) Via Antonio Locatelli n. 1, prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica composto da 10 torri, di cui 5 da 5 MW e 5 da 6 MW cadauna, per una potenza complessiva di 55 MW, localizzate nei Comuni di Riccia, Tufara e Gambatesa, in Provincia di Campobasso, e dal cavidotto di vettoriamento che interessa anche il comune di Castelpagano, in Provincia di Benevento.

• **UBICAZIONE DELL'IMPIANTO EOLICO**

Dell'impianto eolico considerato, n. 2 aerogeneratori ricadono nel Comune di Riccia, n. 4 aerogeneratori nel Comune di Tufara e n. 4 aerogeneratori nel Comune di Gambatesa, mentre le cabine di utenza elettrica ricadono nel territorio comunale di Cercemaggiore.

Da progetto la posizione dell'impianto ha le seguenti coordinate geografiche degli aerogeneratori (sistema di riferimento WGS84-UTM FUSO33N – EPSG: 32633):

Dati catastali delle WTG	Aerogeneratore	Comune	Foglio Catastale	Particella
	WTG 1	Gambatesa	38	128
	WTG 2	Tufara	11	203
	WTG 3	Gambatesa	40	153
	WTG 4	Gambatesa	44	208
	WTG 5	Gambatesa	42	61
	WTG 6	Tufara	26	6
	WTG 7	Tufara	35	154
	WTG 8	Tufara	36	170
	WTG 9	Riccia	66	133
	WTG 10	Riccia	70	214

Localizzazione delle WTG	Aerogeneratore	Geografiche WGS84		WGS84 UTM33T		Quota slm (m)
		LAT	LONG	E	N	
	WTG 1	41,494661	14,924939	493734.686	4593674.210	718,604
	WTG 2	41.489.847	14,9221	493497.150	4593045.941	771,625
	WTG 3	41,484289	14,91735	493100.135	4592523.299	836,924
	WTG 4	41,477006	14,915214	492921.023	4591714.922	879,561
	WTG 5	41,486847	14,904992	492068.764	4592808.345	654,594
	WTG 6	41,468703	14,985523	498791.128	4590789.766	792,209
	WTG 7	41,450292	14,903161	491911.371	4588750.231	933,054
	WTG 8	41,449353	14,896953	491392.714	4588646.583	974,372
	WTG 9	41,432122	14,838669	486520.815	4586741.066	917,741
	WTG 10	41,445242	14,882431	490179.103	4588191.734	774,043

Si rileva che nella documentazione sono presenti in più passaggi informazioni non corrette riguardo l'area interessata dal progetto a significare una non conoscenza della zona ed una notevole approssimazione nella stesura dei documenti da parte della Società EN.IT S.r.l..

Già il collocare i Comuni di Gambatesa, Riccia, Tufara nel Basso Molise (zona costiera) ne è evidenza. Inoltre segnaliamo la totale discordanza tra le coordinate del WTG6 riportate in tabella ed il reale collocamento sulla grafica di progetto (di circa 5 km!). Inoltre le coordinate WTG9 e WTG10 risultano invertite rispetto alla grafica di progetto.

Le coordinate corrette corrispondenti alla grafica di progetto sono le seguenti:

Localizzazione delle WTG	Aerogeneratore	Geografiche WGS84		WGS84 UTM33T		Quota slm (m)
		LAT	LONG	E	N	
	WTG 6	41,4670373	14,91830056			792,209
	WTG 9	41,44524056	14,88243152			917,741
	WTG 10	41,43212135	14,83866683			774,043




Fig.1. Posizione delle torri eoliche lungo i confini tra i Comuni di Riccia, Gambatesa e Tufara

RIFERIMENTI NORMATIVI

• DISTANZE DAL CENTRO ABITATO

Per quanto riguarda le distanze dal centro abitato, la **Delibera di Giunta Regionale n. 187 del 22/06/2022** stabilisce una distanza delle torri di 300 mt + 6 volte l'altezza dell'aerogeneratore e così per le distanze dalle infrastrutture della viabilità. Considerando che l'altezza totale degli aerogeneratori è di 200 metri, **la distanza minima da rispettare è di 1500 metri.**

• DISTANZE DAI FABBRICATI SINGOLI

Secondo il D.M. 10/9/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219, al paragrafo 5.3 Misure di Mitigazione, alla lettera a) impone minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.

Tuttavia la Regione Molise con **Delibera di Giunta Regionale n. 187 del 22/06/2022** impone di mantenere delle fasce di rispetto definite dalla **Delibera di Giunta Regionale n. 621 nella seduta del 04/08/2011 Parte IV art. 16.1 lettera C**, in cui pone la **distanza minima di ciascun aerogeneratore rispetto alle abitazioni a 400 metri.**

• DISTANZE DALLE AREE BOSCHIVE

Il bosco, come è noto, è sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 142, lett. g), D.Lgs. 42/2004. La deliberazione della Giunta Regionale Molise n. 187/2022, al punto 1.8, contempla tra le **aree NON idonee** alla localizzazione di impianti eolici, **"I territori coperti da foreste e boschi, anche se percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento - d.lgs. 42/04 art.142 comma 1 let. g)"**. Le linee guida regionali raccomandano di scegliere, per la localizzazione dei parchi eolici, le aree degradate in cui l'impianto stesso diventa caratteristica del paesaggio attraverso un rapporto coerente con il contesto.

• DISTANZE DALLE STRADE

La Distanza degli impianti eolici da strade Comunali, Provinciali e Statali, pone come limite minimo di distanza **20 mt** da strade, dettato dalle norme:

- DGR Molise 187 del 22/06/2022,
- DGR Molise 621/2011,
- D.Lgs. 285 del 30/04/1992, "Nuovo codice della Strada".

La Distanza degli impianti eolici, in termini SICUREZZA dalle proprietà private (abitazioni) e proprietà pubbliche (strade), in caso di rottura accidentale dell'aerogeneratore e della pala, durante il suo funzionamento, impone un **calcolo di gittata** che in base alle dimensioni dell'impianto singolo, viene calcolato a **m. 250,00.**

• DISTANZA MINIMA TRA AEROGENERATORI

Per la localizzazione degli impianti, secondo quanto previsto dalla *Parte 4 - Criteri per la localizzazione degli impianti – 16.1 lett. d) della DGR Molise 621/2011*, al fine di evitare perturbazioni aerodinamiche dovute all'effetto scia, occorre rispettare i seguenti criteri, occorre rispettare una fascia **non inferiore a 5 diametri del rotore** nella direzione dei venti dominanti dagli aerogeneratori di impianti eolici esistenti, dettato dalle norme:

- DGR Molise 187 del 22/06/2022,
- DGR Molise 621/2011.

- **D.LGS. 199/2021 DISCIPLINA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SUPERFICI E AREE IDONEE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI**

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)

- **DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 65 DEL 26.02.2016**

PROCEDURA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (ARTT. 7, 8 DELLA L.R. 21/2000 E ARTT. DA 23 A 29 DEL D. LGS 152/06 E SMI) RELATIVA AL "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO DI POTENZA PARI A 42,30 MW DERIVANTE DALLA INSTALLAZIONE DI 18 AEROGENERATORI DI POTENZA NOMINALE PARI A 2,35 MW, UBICATI IN AGRO DEI COMUNI DI GAMBATESA E TUFARA - GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, con la quale è stato rilasciato, ai sensi dell'art.8 della L.R. 21/2000, **giudizio negativo di Compatibilità Ambientale** relativo al progetto proposto dalla Società Ferrovie del Gargano S.r.l., in quanto "il progetto in oggetto non risulta conforme alle prescrizioni di cui alle linee guida approvate dalla Regione Molise con DGR n. 621 del 4.8.2011..."

- **DELIBERA DI GIUNTA DEL COMUNE DI GAMBATESA N. 21 DEL 22.02.2024**

Parere Contrario e Sfavorevole all'istanza della Società EN.IT S.r.l., per la Costruzione ed Esercizio di un Impianto Eolico Composto da N. 10 Aerogeneratori di cui n. 5 aerogeneratori aventi ciascuno una potenza di 5 MW e n. 5 aerogeneratori da 6 MW per una complessiva potenza elettrica pari a 55MW, nei Comuni di Riccia, Tufara e Gambatesa e delle Relative Opere nel Comune di Cercemaggiore

- **DELIBERA DI GIUNTA DEL COMUNE DI GAMBATESA N. 125 DEL 28.12.2023**

PROCEDURA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PREVISTA NEL CODICE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ARTICOLI DAL 134 SINO AL 141 BIS) E ART. 136, LETTERE C) - MANIFESTAZIONE DI INTENTI

OSSERVAZIONI

Dall'esame degli elaborati depositati dalla proponente Società EN.IT S.R.L. presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale n. 10454, il **Comune di Gambatesa inoltra le seguenti osservazioni in opposizione al progetto per il quale si ritiene che non presenti i requisiti consoni alla sua realizzazione, in quanto:**

- non valuta tutti i beni paesaggistico-ambientale localizzati nell'area contermini
- non evidenzia correttamente l'impatto sui beni soggetti a vincolo paesaggistico-ambientale: in particolare non evidenzia l'impatto diretto delle pale eoliche in progetto sui boschi.
- non considera tutte le aree della rete natura 2000
- non considera le distanze dalle abitazioni
- non considera le distanze minime dell'ubicazione delle torri eoliche rispetto a distanze stradali, sicurezza stradale e sicurezza delle abitazioni.
- progetti in sovrapposizione
- nella relazione geologica non risulta evidenza di indagini

• CONSIDERAZIONI SULL'IDONEITA' DEL SITO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

Con riferimento al **comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021**, recante *"Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*, si rileva che:

- a) **IN TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI GAMBATESA NON SONO INSTALLATI IMPIANTI EOLICI contrariamente a quanto affermato dalla ditta nello studio di incidenza.**
- b) in tutto il territorio del Comune di Gambatesa non sono presenti siti oggetto di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte Quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) in tutto il territorio del Comune di Gambatesa non sono presenti cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate
- c-bis) in tutto il territorio del Comune di Gambatesa non sono presenti siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali
- c-bis.1) in tutto il territorio del Comune di Gambatesa non sono presenti siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali
- c-quater) nel Comune di Gambatesa sono presenti i seguenti beni sottoposti a tutela:
 - **Castello Di Capua** vincolato con Dec. Min. del 14/11/1972
 - **Villa Rustica Abiuso-Mignogna e Fontana D'Antonio** vincolati con Dec. Min. del 17/09/1975
 - **Croce votiva e viaria** in località Fontanelle (prot. 2206 del 2/9/2014 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo)

Le torri WTG1, WTG3, WTG5, WTG2 (Tufara) ricadono all'interno della fascia di rispetto dei 3 km rispetto ai suddetti beni sottoposti a tutela. Così pure le **WTG4 e WTG6 (Tufara)** ricadono all'interno della **fascia di rispetto dei 3 km** rispetto alla Croce votiva e viaria in località Crocella (Tufara, Prot. 2206 del 2/9/2014 del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo).

Per quanto appena esposto, le aree individuate nel territorio di Gambatesa per il posizionamento delle torri WTG1, WTG3, WTG4, WTG5 non possono essere ritenute idonee per l'installazione di impianti eolici in base ai criteri di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021. [Fig.6](#)

- **DISTANZE DALLE AREE PROTETTE**

- La torre WTG1 in agro di Gambatesa dista circa **82 metri** dal SIC Toppo Fornelli IT7222106. [Fig.7](#)
- La torre WTG7 in agro di Tufara dista circa **116 metri** dal SIC Bosco di Castelvetere in Val Fortore IT8020006. [Fig.8](#)
- La torre WTG8 in agro di Tufara dista circa **105 metri** dal SIC Bosco di Castelvetere in Val Fortore IT8020006. [Fig.9](#)
- La torre WTG9 in agro di Riccia dista circa **100 metri** dal SIC Bosco Mazzocca - Castelvetere IT7222102. [Fig.10](#)
- La torre WTG9 in agro di Riccia dista circa **220 metri** SIC Bosco di Castelvetere in Val Fortore IT8020006. [Fig.11](#).

- **DISTANZE DALLE AREE BOSCHIVE**

Il territorio di Gambatesa rappresenta un paesaggio pregiato sotto il profilo naturale, non solo per la presenza di aree SIC, ma anche di vaste aree boschive, che ricoprono gran parte del territorio comunale, non modificate dalla presenza di impianti tecnologici ed in particolare da installazioni eoliche.

Sempre nello studio di incidenza la ditta afferma che la zona interessata non rappresenta un paesaggio pregiato sotto il profilo naturale e culturale. Afferma inoltre che l'impianto si inserisce in un contesto agricolo già pesantemente modificato in senso tecnologico dalla presenza degli impianti eolici. Lo studio invece non evidenzia l'impatto diretto delle pale eoliche in progetto sui boschi. Le imponenti torri di 200 metri non potrebbero in alcun modo integrarsi con l'ambiente circostante ma ne stravolgerebbero e comprometterebbero in maniera permanente i tratti caratteristici.

Le torri WTG1, WTG2, WTG3 e WTG4, WTG5, WTG9 ([Fig.12](#)) risultano eccessivamente vicine alle aree boschive, zone delicate ad elevata presenza di biodiversità.

In particolare, le torri WTG2, WTG3 e WTG4 insistono addirittura all'interno dell'area boschiva denominata Chiusano "Sottozona G3-verde agricolo boschivo" individuata dal Programma di Fabbricazione del Comune di Gambatesa del 9/9/2006:

"Tali sottozone riguardano le aree del territorio comunale con apertura a carattere boschivo o per le quali l'utilizzazione forestale è la più idonea ai fini della conservazione dell'equilibrio idrogeologico e dell'assetto morfologico.

*Nell'ambito delle zone circoscritte nelle tavole di Piano, e marginalmente alle parti effettivamente coperte dalla vegetazione, è possibile da parte dell'Amministrazione Comunale predisporre un piano per la valorizzazione turistica con la previsione di percorsi panoramici e naturalistici, nonché l'istallazione di piccole costruzioni di ristoro e di manufatti igienici strettamente necessari per l'istallazione di campeggi della capacità massima ricettiva di 200 persone. **L'ubicazione dei manufatti e delle infrastrutture dovranno essere tali da non turbare l'equilibrio paesaggistico della zona.**"*

La ditta, invece, afferma che le opere sono da intendersi urbanisticamente compatibili con la **destinazione agricola** dei suoli e che gli aerogeneratori di progetto verranno installati in aree agricole ed anzi nella Relazione Avifauna Chiroterro si legge: *"formazioni boschive: presente nell'area interessata con macchie piuttosto limitate e marginali"!!!*




Fig.2. In verde è riportata l'area destinata a Zona G - sottozona G3: Verde agricolo boschivo del Programma di Fabbricazione del Comune di Gambatesa

• **DISTANZE DA FABBRICATI**

- La torre WTG1 in agro di Gambatesa dista circa **102 metri** da un edificio stabilmente abitato (fam. Gallo), contravvenendo a quanto stabilito dalla DGR 621/2011 al punto c) che stabilisce che la distanza dai fabbricati adibiti a civile abitazione **non può essere inferiore a 400 metri** e deve rispettare i limiti di legge vigenti in materia acustica. [Fig.23.](#)
- La torre WTG4 in agro di Gambatesa dista circa **55 metri** dal Fabbricato rurale della Soc. Avanguardia Contadina. [Fig.24.](#)
- La torre WTG6 in agro di Tufara dista circa **387 metri** da fabbricato Lupo. [Fig.25.](#)
- La torre WTG6 in agro di Tufara dista circa **33 metri** da fabbricato Mancini-Lupo. [Fig.26.](#)
- La torre WTG6 in agro di Tufara dista circa **253 metri** da fabbricato Marino. [Fig.27.](#)
- La torre WTG6 in agro di Tufara dista circa **363 metri** dal Centro Ricreativo Tufara. [Fig.28](#)

• DISTANZE DALLE STRADE

La Distanza degli impianti eolici da strade Comunali, Provinciali e Statali, **pone come limite minimo di distanza 20 m da strade**, dettato dalle norme:

- DGR Molise 187 del 22/06/2022,
- DGR Molise 621/2011,
- D.Lgs. 285 del 30/04/1992, "Nuovo codice della Strada".

La Distanza degli impianti eolici, in termini SICUREZZA dalle proprietà private (abitazioni) e proprietà pubbliche (strade), in caso di rottura accidentale dell'aerogeneratore e della pala, durante il suo funzionamento, impone un **calcolo di gittata** che in base alle dimensioni dell'impianto singolo, **viene calcolato a m. 250.**

Le torri WTG7 e WTG8 in agro di Tufara distano rispettivamente 110 e 98 metri dalla strada panoramica, circuito turistico di Pianelle, quindi in area di NON sicurezza. [Fig.29](#)

• EFFETTO CUMULO - DISTANZE DA ALTRI IMPIANTI IN PROGETTO

Lo studio di impatto ambientale non considera l'impatto cumulativo del progettato impianto in relazione a tutti gli altri impianti in corso di autorizzazione.

Anche la Regione Molise, in riscontro alla nota prot. 18809 del 06.02.2021 del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, relativa al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ha evidenziato, che nei comuni interessati dall'impianto risultano presentate diverse istanze per impianti FER.

Negli elaborati di progetto la proponente, EN.IT S.r.l., **non evidenzia gli impianti Eolici in Valutazione d'Impatto Ambientale in corso di autorizzazione di varie società e proprietà di soggetti privati ricadenti nei Comuni di Gambatesa, Riccia e Tufara**, che sono vicinissimi all'impianto proposto. I progetti si sovrappongono tra loro senza nessun rispetto delle distanze legali tra gli aerogeneratori e con un notevole impatto cumulativo.

La distanza tra aerogeneratori deve essere superiore a 5 diametri del rotore (750 metri), nella direzione dei venti dominanti dagli aerogeneratori, così come previsto dalla Parte 4 - Criteri per la localizzazione degli impianti – 16.1 lett. d) della DGR Molise 621/2011.

Le torri WTG1, WTG2, WTG3, WTG6, WTG9 si trovano ad una distanza di sicurezza non sufficiente da aerogeneratori di progetti presentati da altre società:

- **La torre WTG1 in agro di Gambatesa dista 312 metri dalla Torre T2** relativa al progetto presentato dalla società RWE Renewables Italia S.r.l. denominato "Cesepiano" in fase di valutazione. [Fig.13.](#)
- **La torre WTG2 in agro di Tufara dista 302 metri dalla Torre da altro impianto (SICOP) in fase di valutazione. [Fig.14.](#)**
- **La torre WTG2 in agro di Tufara dista 260 metri dalla Torre T4** relativa al progetto presentato dalla società RWE Renewables Italia S.r.l. denominato "Cesepiano" in fase di valutazione. [Fig.15.](#)
- **La torre WTG3 in agro di Gambatesa dista 406 metri dalla Torre T4** relativa al progetto presentato dalla società RWE Renewables Italia S.r.l. denominato "Cesepiano" in fase di valutazione. [Fig.16.](#)
- **La torre WTG3 in agro di Gambatesa dista 458 metri da altro impianto (Torre SICOP). [Fig.17.](#)**
- **La torre WTG3 in agro di Gambatesa dista 361 metri dalla Torre da altro impianto (SICOP) in fase di valutazione. [Fig.18.](#)**
- **La torre WTG4 in agro di Gambatesa dista 379 metri da altro impianto (Torre SICOP). [Fig.19](#)**
- **La torre WTG5 in agro di Tufara dista soli 158 metri dalla Torre T5** relativa al progetto presentato dalla società RWE Renewables Italia S.r.l. denominato "Cesepiano" in fase di valutazione. [Fig.20.](#)

- La torre WTG6 in agro di Tufara dista soli **114 metri** dalla Torre T7 relativa al progetto presentato dalla società RWE Renewables Italia S.r.l. denominato "Cesepiano" in fase di valutazione. [Fig.21](#).
- La torre WTG9 in agro di Tufara dista circa **51 metri** dalla Torre 12 relativa al progetto presentato dalla società LUCE EOLICA S.R.L. in fase di valutazione. [Fig.22](#).




Fig. 3. **Impatto CUMULATIVO** degli impianti di progetto ed esistenti: In ROSA l'impianto in oggetto

- Impianto 8 Aerogeneratori di 52,8 Mw della società RWE Renewables Italia S.r.l. denominato "Cesepiano" (In BIANCO nella Fig.3) nei Comuni di Tufara (CB) e Gambatesa (CB) e del le relative opere di connessione al la RTN site nei Comuni di Riccia (CB) e Cercemaggiore (CB).
Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 10569
<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10363/15290>

- Impianto 12 Aerogeneratori di 86,4 Mw della società **LUCE EOLICA S.R.L.** (In ARANCIONE nella Fig.3)
Comune di Riccia (CB), Gambatesa (CB) e Celenza Val Fortore (FG)
Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 10462
<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/10302>
- Impianto 6 Aerogeneratori di 36 Mw della società **Rinnovabili Sud Due S.r.l.** (In BLU nella Fig.3)
Comune di Riccia (CB), e Cercemaggiore (CB),
Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 8777
<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8941>
- Progetto di un impianto eolico di 1 Aerogeneratore della potenza complessiva 997 kw della società **SICOP S.R.L.** in località CASE DI RENZO (In ROSSO nella Fig.3)
Comune di Tufara (CB)
- Impianto 9 Aerogeneratori di 59,4 Mw della società **RWE Renewables Italia S.r.l.**
Comune di Riccia (CB), Cercemaggiore (CB), Castelpagano (BN) e Castelvetero in Val Fortore (BN)
Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 9648
<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9713/14291>
- Impianto 6 Aerogeneratori di 15,9 Mw della società **NEW GREEN ENERGY SRL**
Comune di Riccia (CB), Gambatesa (CB), Pietracatella (CB) e Castelpagano (BN),
Sentenza TAR Molise n. 00015/2018 reg.prov.coll. N. 421/2015 reg.ric. Pubbl. 15/01/2018
- Impianto 7 Aerogeneratori di 39,2 Mw della società **NEW GREEN ENERGY SRL**
Comune di Riccia (CB), e Cercemaggiore (CB),
Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 7323
<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/7979>
- Progetto di un impianto eolico, della potenza complessiva di 62 MW, delle relative opere elettriche connesse ed infrastrutture indispensabili; localizzato nei Comuni di Baselice (BN), Colle Sannita (BN), Castelvetero Valfortore (BN), Castelpagano (BN), Circello (BN) e Morcone (BN), denominato "CASTELVETERO". **RWE Renewables Italia S.r.l.**
Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 7631
<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8176>
- Progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 17 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 98 MW, da realizzarsi nei comuni di Celenza Valfortore (FG) e Carlantino (FG), con opere di connessione alla RTN e sistema di accumulo da 30 MW ricadenti anche nei comuni di Casalnuovo Monterotaro (FG), Casavecchio di Puglia (FG) e Torremaggiore (FG) (cod. MYTERNA n. 202200471). **Rinnovabili Sud Due S.r.l.**
Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 10447
<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/10282>
- Progetto per impianto eolico denominato "Parco eolico di Tufara", costituito da 6 aerogeneratori con potenza unitaria di 5,1 MW e potenza complessiva di 30,6 MW e relative opere di connessione alla RTN, situato nei comuni di Tufara (CB), San Bartolomeo in Galdo (BN), San Marco la Catola (FG). **Wind 2 Energy Italy S.r.l.**
Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 8395
<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9551/14031>

L'esistenza di tutti i segnalati impianti rende il progetto proposto assolutamente insostenibile con le capacità di carico paesistiche e naturalistiche dell'area.

- **IMPATTO SULLE AREE DELLA RETE NATURA 2000**

Rispetto alle aree naturali protette come definite dalla L.394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, il progetto, come afferma anche la ditta, ricade parzialmente all'interno di alcune aree e gli impatti derivanti dalla sua realizzazione e messa in esercizio indirettamente potrebbero interferire con: **ZSC-Bosco Mazzocca-Castelvetere (codice IT7222102)**, **ZSC – Bosco di Cercemaggiore – Castelpagano (codice IT7222103)**, **ZSC - Pesco della Carta (codice IT7222105)**, **ZSC - Toppo Fornelli (codice IT7222106)**, **ZSC - Lago Calcarelle (codice IT7222130)**, **ZSC - Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia (codice IT8020014)**, **ZSC/ZPS – Bosco di Castelvetere in Val Fortore (codice IT8020006)**, **ZSC/ZPS – Sorgenti e alta Valle del Fiume Fortore (codice IT8020016)**.

Tutto l'impianto è difatti contornato da importantissimi siti Natura 2000 in special modo le ZPS e le aree **IBA 126 dei Monti Dauni** e nel territorio di Riccia, in prossimità dell'area interessata dal progetto, dalle aree SIC IT7222105 (Pesco della Carta) e IT7222102 (Bosco Mazzocca).

L'area interessata, dal punto di vista naturalistico, è ricca di vegetazione arborea, di coltivazioni, di specie animali, in particolar modo di uccelli. Proprio tale ricchezza ambientale giustifica la presenza di tre vaste zone SIC/ZPS nel territorio di Gambatesa: IT7222248 (Lago di Occhito), IT7222106 (Toppo Fornelli), IT7222108 (Calanchi Succida - Tappino).

Piazzole e area di sorvolo delle torri **WTG8 e WTG9**, ricadono nella zona **ZSC IT-7222102 "Bosco Mazzocca Castelvetere"**, territorio ricoperto da boschi tutelati ex art. 142, comma 1, lettera g), mentre la **WTG7 è a 118 mt dalla ZSC/ZPS IT8020006 " Bosco di Castelvetere in Val Fortore "** ponendo in pericolo l'avifauna che transitano nelle aree protette.

Rispetto all'area ZSC "Toppo Fornelli" (coordinate centroide: long. 14,921667 lat. 41,497500) che si estende per 19 ha nel Comune di Gambatesa, la distanza dell'aerogeneratore **WTG1 è di circa 82 metri**. [Fig.9](#)

Si sottolinea che la circostanza che le citate torri eoliche siano localizzate all'esterno (sia pure a brevissima distanza) dalle aree Natura 2000 non è da sola sufficiente ad escludere la loro significativa incidenza.

La valutazione di incidenza deve valutare gli effetti del nuovo progetto sul sito anche se lo stesso è posto all'esterno.

Ulteriori interferenze con le aree protette sono causate dalla progettazione dei cavidotti e delle sottostazioni: i cavidotti attraversano (anche se solo al di sotto del piano carrabile della viabilità preesistente) le fasce di vincolo paesaggistico del torrente Teverone (m 391), del Vallone del Loi (m 651), del Vallone della Cerasa (m 565) e del Torrente Tammarecchia (m 324). **I cavidotti, inoltre, attraversano per 310 metri la Z.S.C. IT7222106 Toppo Fornelli (Fig.28) e per 1.675 metri, su strade esistenti, la Z.S.C. IT7222102 Bosco Mazzocca-Castelvetere**, mentre la "sottostazione" dista circa 450 m dalla Z.S.C. IT7222103 Bosco Di Cercemaggiore e Castelpagano.

• IMPATTO VISIVO

L'area oggetto di intervento è posta nella parte alta del paese ad un'altitudine che sfiora gli 800 m slm che, considerata l'altezza complessiva (compreso il raggio dell'elica) degli aerogeneratori, porta l'estremità superiore delle torri ad un'altezza di 1.000 m.

La realizzazione dell'impianto eolico incide sull'alterazione degli aspetti percettivi dei luoghi, da Toppo Fornelli (700 m slm) sono difatti visibili ad occhio nudo: il Castello di Capua, il Lago di Occhito, il Matese e la Maiella.

Gli aerogeneratori, a causa delle dimensioni e del posizionamento lungo il crinale, sarebbero visibili da ogni punto del territorio e ben riconoscibili anche a chilometri di distanza. Difatti la pala (minieolico) realizzata dalla Ditta SICOP su territorio del Comune di Tufara è visibile anche dalla Fondovalle del Tappino.

Il monumento più coinvolto è sicuramente il **Castello di Capua**. Dalla sua posizione privilegiata a guardia delle valli del Fortore e del Tappino e con un occhio rivolto alla montagna, le torri alte 200 metri sarebbero ben visibili. [Fig.30](#).

Il Comune di Gambatesa con Delibera di G.C. n. 125 del 28.12.2023 ha espresso la volontà di avviare la procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico del belvedere di Largo Castello e il belvedere del Serrone ai sensi delle lettere c) e d) comma 1 dell'art. 136 al fine di salvaguardare ambiti territoriali con caratteristiche e peculiarità tali da meritare un'attenzione urgente e particolare di tutela. L'impianto eolico in questione, stante la considerevole altezza degli aerogeneratori, sarà ben visibile da questi due punti panoramici.

• IMPATTO SULLA COMPONENTE IDROGEOLOGICA

L'affioramento di falde idriche sotterranee evidenziate da numerose sorgenti riscontrabili nell'area è messo in crisi dalla realizzazione di questo tipo di infrastrutture che incidono significativamente sul sottosuolo per la realizzazione dei basamenti delle torri eoliche.

Ciò potrebbe causare la deviazione o l'interruzione totale dei corpi idrici sotterranei, a danno della circolazione idrica generale e delle preziose sorgenti che da sempre hanno permesso la vita e lo sviluppo di comunità di fauna selvatica e di ecosistemi ricchi di biodiversità.

Dall'analisi della cartografia IFFI si evince che **il sito è caratterizzato per circa il 12% della sua superficie da fenomeni franosi** per cui il sito risulta incompatibile con l'installazione di aerogeneratori.

Inoltre, va sottolineato che **l'assetto idrologico non è ripristinabile "ante operam"**, vista la permanenza dei plinti di fondazione delle "torri" e, al di sotto della viabilità interna all'impianto, della trincea per la posa dei cavidotti (ancorché riempita di inerti, comunque incoerenti).

L'impatto ambientale va valutato in tutte le fasi del ciclo di vita di questi impianti dalla pre-installazione alla dismissione.

L'autorità di Bacino è dotata di Piano di Bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) che si propone di garantire al territorio adeguati livelli di sicurezza rispetto all'assetto geomorfologico, idraulico e costiero. Per quanto attiene alle condizioni di rischio frane, la zona in esame si articola in un contesto

sub-pianeggiante interessato da instabilità geomorfologia e movimenti franosi in atto o quiescenti cartografati negli elaborati del PAI.

Già l'ARPA Molise, in relazione al progetto presentato da Ferrovie del Gargano, ha espresso parere negativo relativamente a quattro aerogeneratori, in quanto ricadenti in corrispondenza di settori di versante prossimi ad aree perimetrale a **“pericolosità elevata” o a “pericolosità moderata”, che rientrano nella stessa area delle Torri WTG1, WTG 2, WTG 3 e WTG 4 e di alcuni tratti del cavidotto.**

- **LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE NON VALUTA TUTTI I BENI PAESAGGISTICO-AMBIENTALE LOCALIZZATI NELLE AREE CONTERMINI**

Ai sensi del punto 14.9 dell'Allegato IV al DM 10.9.2010, *“si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto”.*

Considerata l'altezza di 200 metri di ciascuna torre eolica progettata, l'area contermini è calcolata 50 volte l'altezza (200x50), quindi, estesa nel raggio di 10.000 metri intorno alla torre eolica.

Detta area è stata individuata in progetto, ma non è stata valutata adeguatamente la compatibilità paesaggistico-ambientale di tutti i beni paesaggistici ivi presenti.

In particolare, ci si riferisce ai beni sottoposti a vincolo paesaggistico riportati dalla banca dati informatica SITAP del Ministero per i Beni Culturali <http://www.sitap.beniculturali.it/>.

Inoltre, non sono stati ponderati gli effetti del progetto sui beni sottoposti a vincolo paesaggistico relativo ai sensi gli artt. 142, lett. c) (fiumi e torrenti), lett. d) (montagne alte oltre 1200 m), lett. f) (parco regionale del Matese) e lettera g) (boschi), del Codice del Paesaggio approvato con D. Lgs. 42/04, come riportati dalla banca dati informatica SITAP del Ministero per i Beni Culturali ed il Turismo. ([Fig.31](#), [Fig.32](#), [Fig.33](#), [Fig.34](#), [Fig.35](#))

L'area interessata dall'impianto in questione si connota come habitat in larga parte preservato dall'azione dell'uomo e che presenta peculiarità paesaggistiche e ambientali di eccezionale valore, l'armonia percezione degli elementi caratterizzanti il paesaggio che sarebbe annullata dalla dimensione assolutamente fuori scala degli aerogeneratori, accentuata dal loro movimento, aree pedemontane e collinari, che sarebbe dominata dalle enormi torri eoliche, anche a grandi distanze; l'impianto eolico rappresenterebbe un elemento totalmente estraneo alla cultura e alla tradizione del territorio, trasformandolo in paesaggio 'tecnologico', analogo a quello di qualsiasi territorio in cui sono stati realizzati in maniera massiccia centrali eoliche.

- **IMPATTO SULLA VEGETAZIONE**

L'installazione di torri eoliche e la costruzione delle strade di accesso e delle piazzole verrebbe a sottrarre terreno alle attività agricole e alle aree boschive.

Ciò potrebbe aumentare la franosità dei terreni ed essere causa di dissesti idrogeologici, peraltro già frequenti nella zona.

Il sottobosco verrebbe danneggiato dalle opere di scavo.

Anche la raccolta del tartufo, di cui è ricco il territorio, potrebbe essere compromessa.

- **IMPATTO SULLA FAUNA**

La perdita di biodiversità vegetale, legata alla distruzione fisica dell'habitat, potrebbe portare ad una forte rarefazione della fauna selvatica legata alla perdita di fonti alimentari e di aree rifugio. A questo si devono aggiungere anche le eventuali perdite di esemplari durante la fase di costruzione per movimenti di terra e collisione con i mezzi da lavoro, scomparsa o rarefazione di specie per disturbo antropico legato al rumore, alle vibrazioni e alla presenza umana durante le fasi di manutenzione degli impianti.

Il rischio maggiore viene dal fatto che il progetto è stato sviluppato a ridosso di una zona **IBA (Important Bird Area)** di grande estensione comprendente il lago di Occhito e le valli del Fortore e del Tappino. Quest'area rappresenta un importante corridoio naturale per la migrazione degli uccelli. Molto ampia e rappresentativa è la comunità degli uccelli stanziali, costituita da numerose specie di rapaci che utilizzano il bosco per la nidificazione.

Le principali interferenze che la presenza di impianti eolici può indurre sulla fauna sono riconducibili sostanzialmente a perdita diretta di uccelli, così come di chiropterici, per collisione.

Gli studi sugli effetti degli ultrasuoni evidenziano che questi provocano il disorientamento di numerose specie di pipistrelli che muoiono a causa della collisione con pale e torri, causano l'allontanamento dei roditori e di altre specie di mammiferi.

- **IMPATTO SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE**

È accertato che le centrali eoliche hanno effetti negativi sulla salute umana che variano da individuo a individuo e che dipendono da diversi fattori come la sensibilità individuale, il tipo di lavoro svolto, la considerazione che si ha dell'impianto (paura, diffidenza, fastidio, ecc.) e che in linea generale possono essere suddivisi in effetti causati dal rumore ed effetti non uditivi.

Chi abita infatti vicino alle torri (200-600 metri) si trova "trasferito virtualmente" da una zona rurale ad una zona che verrebbe ad avere le caratteristiche di un quartiere cittadino a causa dei decibel prodotti, non soggetti neppure a riduzioni nelle ore notturne come avviene normalmente nelle città. Recenti studi hanno dimostrato che il 30-40% di chi risiede in prossimità delle torri subisce disagi causati soprattutto dai diversi fattori non acustici: le basse frequenze causano disturbi in particolare disturbi del sonno, cefalee, calo della concentrazione e generale sensazione di malessere che cessano a seguito di un significativo allontanamento dalla sorgente di emissione, mentre le esposizioni prolungate possono causare seri danni anche di ordine neurologico.

Le ombre proiettate dalle pale eoliche in movimento, inoltre, creano disturbi alla vista, all'equilibrio e disturbi vari di tipo ipnotico che vengono tutti acuitizzati in alcuni periodi dell'anno in base alla localizzazione dell'abitazione.

A poca distanza dall'area di progetto, sono presenti diversi nuclei familiari che da tempo riferiscono di problemi causati dall'impianto già esistente, problemi dovuti principalmente al rumore di fondo che causa disagio alle persone, ma che influisce anche sul comportamento degli animali.

Il nuovo impianto comporterebbe un ulteriore abbassamento della qualità della vita dovuto alla presenza fisica delle infrastrutture, al rumore generato dalle pale in movimento, alla riduzione del

valore di mercato degli immobili e dei terreni circostanti e per finire alla riduzione delle potenzialità di sviluppo delle attività agricole e agrituristiche che potrebbero sfruttare i tanti casolari antichi sparsi per il territorio.

Il Decreto del 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico - "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", al paragrafo 16.1 punto g), stabilisce alcuni requisiti "per la valutazione positiva dei progetti", tra cui **"il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future"**.

Nel caso di specie il suddetto processo di comunicazione e di informazione preliminare dei cittadini su Gambatesa è stato del tutto assente.

• CONTESTO STORICO E CULTURALE

Quello di Gambatesa è un territorio di frontiera tra i rilievi montuosi del Molise e l'altopiano del Tavoliere delle Puglie.

Storicamente è certo che, nei tempi addietro, esistevano, nell'attuale territorio comunale, degli agglomerati abitativi, risalenti alcuni all'epoca dei romani. Ne sono testimonianza ritrovamenti di monete, sepolture e resti di mura d'età romana, nonché ruderi e notizie di fonte ecclesiastica riguardanti i borghi Chiusano, Salandra e Vipera.

Nella storia di Gambatesa grande importanza ha rivestito il **tratturo**, vero e proprio sistema di collegamento che permetteva lo spostamento delle greggi dall'alto Molise o dall'Abruzzo alla piana del Tavoliere. Ogni anno veniva percorso stagionalmente da pastori al soldo di importanti famiglie locali: partiti nel periodo autunnale, facevano ritorno in primavera e l'ufficio preposto al controllo degli armenti era la "Dogana della mena delle pecore" con sede in Foggia.

Il primo signore del feudo ad essere noto, alla fine del XIII secolo, fu Riccardo di Pietravallo o Gambatesa. Riccardo di Gambatesa ebbe notevole fama ai primi del XIV secolo per essere stato un abile diplomatico, oltre che ottimo stratega militare, avendo prestato la sua opera al servizio del re Roberto d'Angiò quando questi si recò nel 1318 a Genova in soccorso della parte guelfa che aveva avuto il sopravvento su quella ghibellina. Grazie a questa intensa attività militare si guadagnò la fama di essere tra i più validi uomini d'arme del secolo.

Alla fine del Quattrocento il feudo passò ai di Capua, famiglia fedele ai reali aragonesi. Il castello cominciò a trasformarsi da struttura difensiva, dominante la Valle del Tappino e l'alta Valle del Fortore, a dimora signorile. Nel 1550 Vincenzo di Capua commissionò a Donato Decumbertino la decorazione ad affresco della dimora. Donato, allievo di Giorgio Vasari, allestì un programma figurativo con scene mitologiche e storiche, paesaggi e personaggi dell'antichità, carico di significati allegorici e metafore. **Gli affreschi realizzati nel castello di Gambatesa possono considerarsi tra le pitture cinquecentesche di carattere mitologico più importanti del Regno di Napoli.**

Oggi il **Castello di Capua**, grazie all'intelligente opera di manutenzione e rivalutazione della Soprintendenza ed alla collaborazione di associazioni di volontari locali, è meta apprezzata da un numero sempre crescente di visitatori.

Di notevole interesse è il “**Sistema delle croci votive e viarie lungo l’antico percorso per Benevento tra i comuni di Tufara e Gambatesa**” sottoposto a tutela dalla Soprintendenza con la “**Dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante**” del 26 agosto 2014.

Gambatesa ed il suo centro storico assumono un valore ancora maggiore considerando il contesto ambientale in cui sono immersi. Il territorio comunale vanta ben **tre aree SIC/ZPS (Toppo Fornelli SIC Cod. IT7222106, Calanchi Succida-Tappino SIC/ZPS Cod. IT7222108, Lago di Occhito SIC/ZPS Cod. IT7222248)**.

A valle del paese si trova il **lago di Occhito**, il più grande lago artificiale d'Italia e il secondo in Europa, creato da uno sbarramento del fiume Fortore.

Il lago costituisce un'importante risorsa naturale per il territorio, meta di visitatori e di gite scolastiche durante il corso dell'intero anno. È un **sito di interesse comunitario con zone di protezione speciale** di elevato interesse sotto il profilo avifaunistico poiché importante zona umida riservata all'alimentazione, al rifugio e alla riproduzione degli animali. La flora è molto ricca per la presenza di specie autoctone quali leccio, robinia, quercia, ma anche pino di aleppo e pino marittimo grazie alle opere di rimboschimento.

Rappresenta l’habitat ideale per numerose specie di uccelli quali ad esempio: nibbio bruno, nibbio reale, poiana, smeriglio, ghiandaia, allocco, gazza, assiolo, civetta, upupa, nitticora, falco pecchiaiolo, gheppio, barbagianni, airone rosso, airone cenerino, folaga, germano reale e numerose altre. Alcune di queste specie sono uccelli migratori che svernano in luoghi caldi per poi tornare nelle nostre zone quando il clima è più mite. L’intera area del lago di Occhito e del Fortore e del Tappino è classificata anche come **IBA (Important Bird Area)**.

Un altro sito di interesse comunitario è rappresentato da toppo Fornelli, di rilievo per la sua flora (Anacamptis pyramidalis, Quercus ilex, Centaurea deusta, Onobrychis alba, Fumana thymifolia).

Grande importanza ha infine il bosco Chiusano, polmone verde del Comune di Gambatesa per la varietà della vegetazione e per la presenza di numerose sorgenti da cui hanno origine i torrenti Succida e Fezzano.

Per la sua dimensione questo habitat offre dimora, rifugio e passaggio ad una variegata fauna vertebrata costituita da istrici, martore, quercini, cinghiali, faine, puzzole, tassi, lontre, lepri, donnole, volpi ecc. Anche il lupo è stato segnalato in diverse località. Numerosa è la popolazione dei chiroterri grazie alla presenza di grotte, crepacci e alla fitta vegetazione.

In questo contesto artistico, storico, naturale e paesaggistico sta tutta la vocazione turistica del territorio di Gambatesa. A questo punto bisogna scegliere. Ci troviamo ad un bivio e davanti a noi si aprono due strade. Una che punta allo sviluppo legato all’agricoltura, ai prodotti tipici, al turismo grazie alle potenzialità di un ambiente incontaminato, ricco di boschi e corsi d’acqua, e di grande interesse storico e artistico. L’altra strada, che prevede la proliferazione di impianti eolici, conduce inesorabilmente all’anonimato più assoluto, prospettando un grave ed irreparabile guasto ambientale, naturalistico e paesaggistico, condannando il territorio a perdere ogni sua specifica identità.

Questa Amministrazione comunale si è posta tra i suoi più importanti obiettivi proprio quello di favorire un turismo sostenibile attraverso la captazione di risorse finanziarie legate a progetti in linea

con questo obiettivo, coinvolgendo le intelligenze locali, i Comuni limitrofi e tutto quanto sia in sintonia con questa nostra volontà.

Si è puntati alla valorizzazione in termini turistici delle risorse naturali e del patrimonio culturale del nostro territorio. L'obiettivo perseguito è stato anzitutto quello di diffondere la conoscenza delle ricchezze ambientali e culturali con una molteplicità di progetti e azioni attrattive, che hanno fatto registrare la presenza di un numero sempre maggiore di visitatori, con evidenti ricadute positive anche per l'economia locale.

Queste sono le **principali azioni intraprese negli ultimi anni dall'Amministrazione:**

- a) Il progetto **"Gambatesa just love it"**, consistito nella realizzazione sia di mappe turistiche, collocate in alcuni punti del centro urbano, che danno la possibilità al turista di conoscere subito i punti di maggiore interesse storico-artistico, i servizi di pubblica utilità e gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa; sia di brochure contenenti le medesime suddette informazioni e brevi illustrazioni circa le più importanti tradizioni.
- b) Il progetto **"Note e Colori, Sguardi e Suoni"**, realizzato in collaborazione con il Polo Museale e con il Conservatorio "Lorenzo Perosi" di Campobasso, di elevata valenza per la promozione della musica e per la diffusione della conoscenza del Castello di Capua, nella cui suggestiva cornice hanno avuto luogo i numerosi concerti organizzati nell'ambito di tale progetto.
- c) Le **Giornate FAI**, organizzate in collaborazione con il Conservatorio Perosi di Campobasso e con il Polo museale, che hanno fatto registrare un elevato numero di presenze (oltre 300 visitatori al Castello Di Capua). L'iniziativa si caratterizzò anche per la formazione dei c.d. "Apprendisti Ciceroni", l'adesione dell'Ordine degli Architetti di Campobasso, che inserì l'itinerario di visita e approfondimento tematico dei diversi siti di rilevanza storico-architettonica nel centro storico del comune di Gambatesa tra gli eventi formativi finalizzati all'attribuzione di crediti. Tali giornate furono anche l'occasione per discutere del ruolo dell'architettura ed illustrare le prospettive di recupero e valorizzazione dei centri storici.
- d) Nel contesto delle azioni funzionali ad un rilancio in termini turistici del territorio **l'area camper** riveste notevole importanza per il territorio. Infatti da qualche anno è stata realizzata un'area attrezzata per l'accoglienza dei turisti itineranti.
- e) Nell'ottica di promuovere il valore della lettura, quale fondamentale strumento di conoscenza e crescita, oltre che presidio del pensiero critico, nel 2017 sono state installate nella villa comunale le **Little Free Library**. Trattasi di piccole biblioteche in legno, accessibili a tutti gratuitamente, che sicuramente contribuiscono alla diffusione dei libri e, quindi, alla crescita morale e culturale.



- f) Nel 2018, il Comune, in qualità di Soggetto capofila, ha partecipato al Bando “Turismo è Cultura - Molise che incanta”, indetto dalla Regione Molise, candidando un progetto unico, dal titolo “**Da i Maitunat al Festival della canzone dialettale – Gambatesa d’Autore**”. Trattasi di un progetto integrato e multidisciplinare, in materia di Cultura e Turismo, che s’innesta nell’ambito della tradizione musicale di Gambatesa. Parte dalla tradizione secolare de “I Maitunat”, che da sempre assolvono al compito di pretesto nell’esercizio del sentimento e dell’etica dell’accoglienza, vero filo conduttore dell’identità culturale e morale della comunità di Gambatesa, per arrivare al **Festival della Canzone dialettale molisana**. Il tutto al fine di salvaguardare la tradizione musicale improvvisata e scritta che da sempre trova voce nella storia ultrasecolare de “I Maitunat”, ma che rivive e trova espressione anche nel Festival della Canzone Dialettale.
- g) La valorizzazione dei prodotti tipici locali e delle loro modalità di produzione attraverso la istituzione della **De.Co. (Denominazione Comunale)** e l’apposizione di tale marchio, previo inserimento nel relativo registro, sui taralli gambatesani.



• CONSIDERAZIONI FINALI/COMPORAMENTO DI PRECAUZIONE

Il territorio del Comune di Gambatesa è indenne dall’invasione selvaggia degli impianti eolici che ha interessato in questi ultimi anni la Regione Molise e che vede al momento 321 aerogeneratori installati per una potenza complessiva di 380 Mw, con un rapporto di Kw installati per abitante di 1,171, tra il più alti in Italia. ([Fig.4](#) e [Fig.5](#))

Le ragioni sono da ricercare nella opposizione che la comunità locale – agli esordi delle installazioni eoliche nel proprio territorio – ha condotto contro la realizzazione di un parco eolico di potenza pari a 42,30 mw derivante dalla installazione di 18 aerogeneratori di potenza nominale pari a 2,35 mw, ubicati in agro dei comuni di Gambatesa e Tufara, proposto dalla società FERROVIE DEL GARGANO S.R.L., e che a tutt’oggi non è stato realizzato.

Il paesaggio incontaminato, il centro storico del paese ricco di storia, il Castello di Gambatesa, i flussi turistici in continuo sviluppo, hanno avviato una sempre più crescente coscienza collettiva del valore della tutela e della valorizzazione anche con iniziative associative e private che puntano alla crescita economica e sociale attraverso il turismo verde e culturale che è la più grande risorsa per un territorio marginalizzato ma dalle grandi potenzialità per le sue intrinseche peculiarità.

Analizzando i dati forniti da Anev notiamo che la Puglia ospita il maggior numero di pale eoliche (1.615), seguita da Sicilia (1.574), Campania (1.196) e Sardegna (753). Possiamo notare poi che Basilicata (713) e Calabria (624), pur avendo un numero minore di impianti, sono in grado di compensare questi valori in termini di potenza. Seguono poi il **Molise (321)** e l’Abruzzo (250) mentre il numero degli impianti scende in Toscana (88) e Liguria (56).

La classifica della distribuzione delle pale eoliche in Italia procede con Emilia Romagna (36), Lazio (30) e Piemonte (9) mentre per quanto riguarda il resto delle regioni (identificate dalla dicitura "Altre"), nel complesso ospitano un totale di 21 pale eoliche.




Fig.4. Mappa della presenza delle pale eoliche in Italia. Fonte: Anev 2022

	AEROGENERATORI		POTENZIALE AL 2030		CRESCITA 2021 rispetto al 2020	KW	
	MW	N°	MW	N° occupati		per abitante	per Km²
PUGLIA	2.680	1.615	2.900	11.614	4,03%	0,662	137,148
SICILIA	1.992	1.574	2.300	6.800	5,37%	0,353	77,112
CAMPANIA	1.751	1.196	2.300	8.638	2,34%	0,229	128,078
BASILICATA	1.333	713	1.800	4.355	9,45%	1,730	132,330
CALABRIA	1.139	624	1.900	4.586	1,84%	0,505	74,826
SARDEGNA	1.094	753	2.100	6.765	1,37%	0,480	45,394
MOLISE	380	321	900	3.166	0,53%	1,171	85,182
ABRUZZO	281	250	1.000	3.741	-6,05%	0,177	25,941
TOSCANA	144	88	500	2.289	-0,31%	0,033	6,245
LIGURIA	88,4	56	300	1.061	24,21%	0,032	16,321
LAZIO	60	30	800	5.548	-15,00%	0,010	3,482
EMILIA ROMAGNA	40	36	300	771	3,80%	0,004	1,759
PIEMONTE	19	9	250	1.145	-2,70%	0,004	0,729
ALTRE	35	21	1.000	5.521	1,13%	0,001	0,580
OFFSHORE	0	0	950	1.200	0,00%	-	-
TOTALE	11.035	7.286	19.300	67.200	3,77%	0,219	30,670

Fig.5. Distribuzione delle pale eoliche in Italia. Fonte: Anev 2022

Il Molise ha già superato il deficit energetico, **producendo più energia di quanta ne viene consumata**. E senza che questo porti beneficio alle bollette dei consumatori.

Sacrificare ulteriormente altre porzioni di territorio a **forte vocazione agricola**, come quello interessato dal progetto di che trattasi, non farebbe l'interesse dei cittadini ma soltanto delle grandi imprese. Oltretutto la presenza massiva di questa tipologia di impianti è di pregiudizio agli obiettivi di valorizzazione in termini turistici del territorio, perseguiti dall'Amministrazione comunale di Gambatesa.

Questa Amministrazione non è pregiudizialmente contraria alle fonti energetiche rinnovabili quale l'eolico, ma crede che una deregulation, porti ad un abbruttimento del "paesaggio" che è la maggiore risorsa in nostro possesso unitamente all'acqua, all'aria, ai prodotti della terra, al cibo, qualità della vita, intesa anche come spazio di relazioni sociali, di tempi lenti e di aspettativa di vita.

Inoltre, tali impianti, per quanto innanzi evidenziato, non comportano alcuno sviluppo locale, tanto meno in termini di occupazione, e producono solo l'effetto di danneggiare l'agricoltura, alterare l'equilibrio ambientale, pregiudicare il turismo, svalutare le proprietà immobiliari e danneggiare fauna e flora.

Le nostre ragioni sono quelle di: difesa idrogeologica dei territori fragili; difesa della flora spontanea e della fauna selvatica, degli uccelli stanziali e quelli di passo, tutela dei boschi, dei prati e pascoli della montagna, tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale; difesa delle popolazioni e delle aziende agricole che abitano e ricavano il proprio reddito sul territorio e in armonia con esso, prendendosene cura, senza metterne a rischio le risorse.

L'installazione di ulteriori impianti eolici in una delle aree naturalistiche più belle del Molise, mortificherebbe la presenza delle tre zone SIC/ZPS e della stessa area IBA, presenti sul territorio comunale, al contempo vanificando tutti i progetti volti a migliorare l'offerta turistica.

Ad ogni modo il mancato coinvolgimento della popolazione locale – avente, invece, il diritto di essere informata e di esprimere il proprio parere – sacrifica l'interesse di coloro che, abitando i luoghi, hanno il diritto di partecipare in modo attivo ai processi decisionali, da cui dipendono le sorti di un territorio e le sue possibilità di sviluppo.

Il Decreto del 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico - "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", al paragrafo 16.1 punto g), stabilisce la sussistenza di alcuni requisiti come "elemento per la valutazione positiva dei progetti", e che fra questi requisiti è espressamente previsto "il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future".

Riteniamo in conclusione che il sito individuato per la collocazione dell'impianto eolico non sia idoneo, tenuto conto della vocazione agricola dell'area interessata, dell'esigenza di salvaguardare la filiera agroalimentare e degli obiettivi di sviluppo turistico perseguiti dal comune di Gambatesa, che pertanto **esprime il proprio dissenso** alla realizzazione del suddetto impianto.

Si osserva da ultimo che per quell'area si è già espressa l'Arpa Molise, con Relazione Istruttoria relativa alla V.I.A. coordinata alla V.Inc.A. per la realizzazione di un parco eolico nella medesima area, **con parere negativo**, richiamata nella Delibera di Giunta Regionale n. 65 del 26.02.2016 che si allegano alla presente.

Gambatesa 01/03/2024




Fig.6. Fascia di rispetto di 3 km rispetto ai beni sottoposti a tutela: Castello Di Capua e Croce viaria
[←](#)




Fig.7. Distanza della Torre WTGT1 dal SIC Toppo Fornelli IT7222106 mt 331 ←




Fig.8. Distanza della Torre WTG7 dal SIC Bosco di Castelvete in Val Fortore IT8020006 mt 116 ←




Fig.9. Distanza della Torre WTG8 dal SIC Bosco di Castelvete in Val Fortore IT8020006 mt 105 ←



Fig.10. Distanza della Torre WTG9 dal SIC Bosco Mazzocca - Castelvete IT7222102 mt 107 ←




Fig.11. Distanza della Torre WTG9 dal SIC Bosco di Castelvete in Val Fortore IT8020006 mt 220 [↩](#)




Fig.12. Mappa delle aree boscate [↩](#)




Fig.13. Distanza della Torre WTG1 dalla Torre T2 Ceseplano in fase di valutazione mt 312 ←




Fig.14. Distanza della Torre WTG2 dalla Torre SICOP2 in fase di valutazione mt 302 ←




Fig.15. Distanza della Torre WTG2 dalla Torre T4 Cesepiano in fase di valutazione mt 260 ←




Fig.16. Distanza della Torre WTG3 dalla Torre T4 Cesepiano in fase di valutazione mt 406 ←



Fig.17. Distanza della Torre WTG3 dalla Torre SICOP mt 458 ↵




Fig.18. Distanza della Torre WTG3 dalla Torre SICOP2 in fase di valutazione mt 361 ↵




Fig.19. Distanza della Torre WTG4 dalla Torre SICOP1 mt 379 ←




Fig.20. Distanza della Torre WTG5 dalla Torre T5 Ceseptiano in fase di valutazione mt 158 ←




Fig.21. Distanza della Torre WTG6 dalla Torre T7 Cesepiano in fase di valutazione mt 114 ←



Fig.22. Distanza della Torre WTG9 dalla Torre 12 LUCE in fase di valutazione mt 51 ←



Fig.23. Distanza della Torre WTG1 Abitazione Gallo mt 102 [↩](#)




Fig.24. Distanza della Torre WTG4 Fabbricato rurale Soc. Avanguardia Contadina mt 55 [↩](#)




Fig.25. Distanza della Torre WTG6 Fabbicato Lupo mt 387 ←




Fig.26. Distanza della Torre WTG6 Fabbicato Mancini-Lupo mt 33 ←




Fig.27. Distanza della Torre WTG6 Fabbriato Marino mt 253 ←




Fig.28. Posizionamento della Torre WTG6 dal Centro Ricreativo Tufara mt 363 ←




Fig.29. Posizionamento delle torri WTG7 e WTG8 dalla strada panoramica Pianelle ←




Fig.30. Visuale di Gambatesa dal Castello di Capua verso l'area SIC di Toppo Fornelli da cui saranno visibili le Torri T1, T2 e T4 ←




Fig.31. Vincoli ex artt. 136 e 157 statali nel limite dell'area contermini di 10.000,00 mt ←




Fig.32. Vincoli ex artt. 136 e 157 regionali nel limite dell'area contermini di 10.000,00 mt ←




Fig.33. Aree di rispetto delle coste e corpi idrici nel limite dell'area contermini di 10.000,00 mt




Fig.34. Aree di rispetto dei boschi nel limite dell'area contermini di 10.000,00 mt




Fig.35. Aree Sic, Zps e IBA nel limite dell'area contermine di 10.000,00 mt ←

29 febbraio 2024

**COMUNE DI: Riccia,
Gambatesa, Tufara**

Provincia di Campobasso

Oggetto:..... OSSERVAZIONI al “Progetto di un impianto eolico costituito da 8 aerogeneratori aventi una potenza massima unitaria pari a 6.6 MW, per una potenza complessiva pari a 52,8 MW, nei Comuni di Gambatesa (CB) e Tufara (CB)

Nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale pendente presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

IN ALLEGATO 1

Delibera Giunta Regionale Molise n. 374 del 27/07/2015

GIUDIZIO AMBIENTALE NEGATIVO (PROGETTO SIMILE)



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

Mod. B
(Atto che non
comporta
impegno di
spesa)

Seduta del 27-07-2015

DELIBERAZIONE N. 374

OGGETTO: PROCEDURA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (ARTT. 7, 8 DELLA L.R. N. 21/2000 E ARTT. DA 23 A 29 DEL D. LGS. N. 152/06 E SMI)- COMPRESIVA DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE RELATIVA AL PROGETTO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA DA REALIZZARE IN LOCALITÀ MORGIA LUPARA, COLLE CASARENELLA, TOPPA DEI TEGLI, MAZZOCCA ROMANO NEL COMUNE DI RICCIA (CB), CON LE OPERE CONNESSE (CAVIDOTTO INTERRATO) CHE ATTRAVERSANO I COMUNI DI GAMBATESA E PIETRACATELLA IN PROVINCIA DI CAMPOBASSO E CASTELPAGANO IN PROVINCIA DI BENEVENTO, PROPOSTO DALLA DITTA NEW GREEN ENERGY SRL CON SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA IN VIA FRANCESCO GIORDANI 30, 80122 NAPOLI - GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE .

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno ventisette del mese di Luglio dell'anno duemilaquindici nella sede dell'Ente con la presenza dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	DI LAURA FRATTURA PAOLO	PRESIDENTE	Presente
2	PETRAROIA MICHELE	VICE PRESIDENTE	Presente
3	FACCIOLLA VITTORINO	ASSESSORE	Presente
4	NAGNI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

Con voto espresso a Unanimità,

PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione con allegati la relazione tecnica V.I.A. comprensiva della V.I.N.C.A. a cura di ARPA Molise e i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale che hanno partecipato al procedimento;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l'atto non comporta impegno di spesa;

b) del visto, del Direttore d'Area, di coerenza con gli obiettivi d'Area;

c) del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta all'Assessore Facciolla, d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

RICHIAMATI

- gli obiettivi di cui al comma 1) punto 2. Finalità della Parte prima – Disposizioni comuni e principi generali del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii (T.U. ambiente) “ il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia del miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali “;
- il Principio dell'azione ambientale di cui punto 3 - ter della Parte prima – Disposizioni comuni e principi generali del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii (T.U. ambiente)”la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”;
- il Principio dello sviluppo sostenibile di cui punto 3 - quater della Parte prima – Disposizioni comuni e principi generali del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii (T.U. ambiente)”anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”;

TENUTO CONTO di quanto stabilito nel Titolo I art 4 comma. 4 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. la valutazione ambientale dei progetti individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- 1) l'uomo, la fauna e la flora;
- 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.

CONSIDERATO che la comparazione tra i benefici dell'opera da un lato e, dall'altro, i potenziali effetti pregiudizievoli per l'ambiente ad essa conseguenti, va operata tenuto conto dei contributi istruttori acquisiti nel corso del procedimento di V.I.A. e fermo restando che, pur nel favore per l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili, nessuna norma o principio riconosce prevalente l'esigenza energetica rispetto alla tutela ambientale.

PRESO ATTO del parere, obbligatorio ma non vincolante, radicalmente negativo espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise trasmesso con nota prot. n. 4684 del 18.12.2014.

RITENUTA, nella valutazione dell'interazione tra i diversi fattori succitati, prevalente la tutela del patrimonio culturale per le specifiche peculiarità del territorio di Riccia, area di localizzazione della proposta dell'intervento, quali le valenze paesaggistiche e le vedute panoramiche, il contesto agrario storicizzato, i sistemi boscati, il segno degli antichi percorsi verso i centri dell'area campana segnati da sistemi di croci viarie e votive, così come puntualmente e diffusamente evidenziate nel parere MIBAC che si condivide pienamente.

RITENUTA, dunque, di preminente e fondamentale importanza, nel caso di specie, la superiorità delle esigenze di conservazione dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico rispetto a quelle che comportano una trasformazione del territorio per finalità di iniziativa economica privata nel rispetto, dunque, di quanto previsto dall'art.12 comma 3 primo periodo del D.Lgs 387/2003.

CONSIDERATO, inoltre, che :

- è in fase di aggiornamento il Piano Energetico Regionale che si avvale di approfondite analisi del territorio con specifiche sugli aspetti vincolistici per la tutela della biodiversità, dell'assetto idrogeologico, del paesaggio e dei beni culturali, ai fini dell'individuazione dei siti idonei ad ospitare impianti di energia da fonti rinnovabili;
- è in fase di aggiornamento il Piano regionale Paesaggistico;
- è in fase di adozione il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 presenti nella Regione Molise;
- si stanno predisponendo i Piani di Settore regionali relativi alla Tutela dell'Ambiente e del Territorio;
- tali strumenti pianificatori costituiscono un indispensabile riferimento per il quadro programmatico delle politiche regionali sullo sviluppo del territorio;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. di rilasciare, ai sensi del comma 2 dell'art.8 della L. R. n.21/2000 Giudizio negativo di Compatibilità Ambientale relativo al progetto per la *realizzazione " di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare in località Morgia Lupara, Colle Casarenella, Toppa dei Tegli, Mazzocca Romano nel Comune di Riccia (CB), con le opere connesse (cavidotto interrato) che attraversano i Comuni di Gambatesa e Pietracatella in Provincia di Campobasso e Castelpagano in Provincia di Benevento, proposto dalla Ditta New Green Energy srl con sede legale ed amministrativa in via Francesco Giordani 30, 80122 Napoli"*;
2. di demandare alla competente struttura regionale, ai sensi della L.R. 21/2000 gli adempimenti conseguenti all'esito della pratica.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (Artt. 7, 8 della L.R. n. 21/2000 e Artt. da 23 a 29 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.)– comprensiva della Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al *Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare in località Morgia Lupara, Colle Casarenella, Toppa dei Tegli, Mazzocca Romano nel Comune di Riccia (CB), con le opere connesse (cavidotto interrato) che attraversano i Comuni di Gambatesa e Pietracatella in Provincia di Campobasso e Castelpagano in Provincia di Benevento, proposto dalla Ditta New Green Energy srl con sede legale ed amministrativa in via Francesco Giordani 30, 80122 Napoli - GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE .*

Premesso che :

con Delibera di Giunta Regionale n. 542 del 08 agosto 2012, pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 21 del 15.09.2012, è stata affidata all'ARPA Molise l'istruttoria tecnica delle opere sottoposte a VIA di cui agli allegati A e B alla Legge Regionale n.21 del 4 marzo 2000, nonché, l'istruttoria tecnica dei progetti da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità a VIA (screening);

con nota n. 6953 del 20.07.2015 , acquisita al protocollo regionale n. 82465 del 20.07.2015, Arpa Molise ha trasmesso l'istruttoria amministrativa e tecnica (allegata) con le seguenti conclusioni : *sulla base degli elementi valutati e delle motivazioni esposte, in relazione all'entità degli interventi e al contesto ambientale, in esito a quanto stabilito con D.G.R. n. 542 del 08.08.2012, si esprime parere di V.I.A. favorevole con prescrizioni per la valutazione dell'intervento in oggetto.*

Per quanto stabilito nel Titolo I art. 4 comma 4. del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. la valutazione ambientale dei progetti individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- 1) l'uomo, la fauna e la flora;
- 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra;

la valutazione per le diverse componenti ambientali è stata effettuata con il contributo dei Soggetti Competenti quali il Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica della Regione Molise, che ha trasmesso, con nota prot.n.3613/M del 12.07.2013, il parere favorevole della Commissione Regionale per il Paesaggio e la Provincia di Campobasso che ha espresso parere favorevole con D.D. n.554 del 24.03.2014 . Per quel che attiene la valutazione sul patrimonio culturale, inteso sia nella sua componente storico – archeologica che paesaggistica è stata trasmessa la nota prot.n. 4684 del 18.12.2014 da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise, che per quanto prescritto nella lettera b) del punto 14.9 della D.G.R. 621/2011, partecipa nell'ambito dell'istruttoria per la valutazione ambientale.

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise sulla scorta degli esiti istruttori e sulle risultanze del sopralluogo effettuato ha evidenziato nella parte conclusiva della nota succitata quanto segue : *...si esprime il parere (allegato) che l'impianto progettato e sottoposto alla valutazione di impatto ambientale in corso abbia impatti significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale, inteso sia nella sua componente storico-archeologica che paesaggistica, per tutte le motivazioni riportate nei precedenti "considerata".*

La Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, UOD Valutazioni Ambientali, della Regione Campania con nota prot. n.480320 del 10.07.2015, acquisita al prot.reg.n. 80267 del 14.07.2015, ha inviato il Decreto Dirigenziale n.117 del 04.07.2015 che esprime, per il progetto in argomento, su conforme giudizio della Commissione VIA-VI-VAS di cui alla seduta del 02.03.2015, nulla osta all'eventuale espressione di parere favorevole di compatibilità ambientale da parte della Regione Molise a condizione che tale parere prescriva, che prima dell'autorizzazione all'apertura dei cantieri sia acquisito parere vincolante della Direzione Generale della Regione Campania competente in materia di difesa del suolo, sulla base di opportuna documentazione tecnica, prodotta dal proponente l'intervento, finalizzata a dimostrare e garantire l'irrelevanza del rischio che possano prodursi impatti significativi sull'equilibrio idrogeologico del

Comune di Castelpagano. Raccomanda, inoltre, di inserire nel parere le necessarie indicazioni inerenti le fasi di cantiere finalizzate alla mitigazione di eventuali incidenze negative sulle aree protette "natura 2000".

DATO ATTO che, da parte del Proponente, è stata data adeguata pubblicità all'intervento, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. 21/2000 e all'art. 23 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il Testo Unico Ambientale D. Lgs. 152/2006, Parte II, Titolo III e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 621 del 04.08.2011 – Linee guida regionali, di cui all'art.12 del D.Lgs n.387/2003 per lo svolgimento del procedimento unico per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise;

RICHIAMATA la D.G.R. n.486 del 11.05.2009 – Direttiva regionale in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale;

VISTA la Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 21 recante "Disciplina della procedura di impatto ambientale";

RITENUTO che si debba provvedere alla determinazione di competenza previste dall' art.8, della citata L.R. 21/2000 e dell'art. 26 del D. Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

di rilasciare, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 21/2000 Giudizio di Compatibilità Ambientale, relativo al "*Progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare in località Morgia Lupara, Colle Casarenella, Toppa dei Tegli, Mazzocca Romano nel Comune di Riccia (CB), con le opere connesse (cavidotto interrato) che attraversano i Comuni di Gambatesa e Pietracatella in Provincia di Campobasso e Castelpagano in Provincia di Benevento, proposto dalla Ditta New Green Energy srl con sede legale ed amministrativa in via Francesco Giordani 30, 80122 Napoli*";

di fare salve autorizzazioni, nulla-osta, pareri e prescrizioni di altre Amministrazioni.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
SAVERIO VINCENZO MENANNO

SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
Il Direttore
SAVERIO MENANNO

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, 24-07-2015

SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
Il Direttore
SAVERIO MENANNO

VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D'AREA

Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza dell'AREA SECONDA.

Campobasso, 24-07-2015

IL DIRETTORE DELL'AREA SECONDA
MASSIMO PILLARELLA

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.

PROPONE

a **FACCIOLLA VITTORINO** l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, 27-07-2015

IL DIRETTORE GENERALE
PASQUALE MAURO DI MIRCO

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

Mod. B
(Atto che non
comporta
impegno di
spesa)

Seduta del 26-02-2016

DELIBERAZIONE N. 65

OGGETTO: PROCEDURA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE(ARTT. 7, 8 DELLA L.R. 21/2000 E ARTT. DA 23 A 29 DEL D. LGS 152/06 E SMI)- COMPRENSIVA DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE RELATIVA AL "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO DI POTENZA PARI A 42,30 MW DERIVANTE DALLA INSTALLAZIONE DI 18 AEROGENERATORI DI POTENZA NOMINALE PARI A 2,35 MW, UBICATI IN AGRO DEI COMUNI DI GAMBATESA E TUFARA- IL PROGETTO È ARTICOLATO SULLE SEGUENTI COMPONENTI:A) PARCO EOLICO COSTITUITO DA N. 18 AEROGENERATORI CON RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE , CABINA DI TRASFORMAZIONE FERGARGANO (STALLO ELETTRICO UTENTE) E CAVIDOTTO INTERRATO PER LA CONNESSIONE DELLA CENTRALE EOLICA ALLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE(RTN); B) NUOVA SS/E GAMBATESA SINO ALLA CABINA PRIMARIA (C/P) DI CERCEMAGGIORE , PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FERROVIE DEL GARGANO S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA LUIGI ZUPPETTA N. 7/D, 70123 BARI. GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno ventisei del mese di Febbraio dell'anno duemilasedici nella sede dell'Ente con la presenza dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	DI LAURA FRATTURA PAOLO	PRESIDENTE	Presente
2	FACCIOLLA VITTORINO	VICEPRESIDENTE	Presente
3	NAGNI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
4	VENEZIALE CARLO	ASSESSORE	Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

Con voto espresso a Unanimità,

PRESO ATTO

del documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a. del parere , in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del Servizio proponente e della dichiarazione, in esso

DGR N. 65 DEL 26-02-2016

1/9

- contenuta, che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b. del visto del Direttore d'Area , di coerenza con gli obiettivi d'Area;
 - c. del visto del Direttore Generale , di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale e della proposta all'Assessore Facciolla d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale.

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

DELIBERA

di rilasciare, ai sensi del comma 2 dell'art.8 della L.R. n.21/2000,giudizio negativo di Compatibilità Ambientale relativo al “ *Progetto per la realizzazione di un Parco eolico e relative opere di connessione da realizzare nei comuni di Gambatesa e Tufara in provincia di Campobasso*” proposto dalla Società Ferrovie del Gargano S.r.l., con sede legale in Via Luigi Zuppetta n. 7/D, 70123 BARI;

di demandare alla competente struttura regionale, gli adempimenti conseguenti ;

di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla direttiva regionale sui controlli interni;

di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D. Lgs. n. 33/2013, disponendone la pubblicazione integrale anche sul sito istituzionale della Regione Molise .

In allegato:

relazione istruttoria a cura di ARPA Molise e relativi allegati;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale(artt. 7, 8 della L.R. 21/2000 e Artt. da 23 a 29 del D. Lgs 152/06 e smi)- comprensiva della Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al “Progetto per la realizzazione di un parco eolico di potenza pari a 42,30 MW derivante dalla installazione di 18 aerogeneratori di potenza nominale pari a 2,35 MW, ubicati in agro dei Comuni di Gambatesa e Tufara- Il progetto è articolato sulle seguenti componenti:A) Parco eolico costituito da n. 18 aerogeneratori con relative opere di connessione , cabina di trasformazione fergargano (stallo elettrico utente) e cavidotto interrato per la connessione della centrale eolica alla rete di trasmissione nazionale(RTN); B) Nuova SS/E Gambatesa sino alla cabina primaria (C/P) di Cercemaggiore , proposto dalla Società Ferrovie del Gargano S.r.l., con sede legale in Via Luigi Zuppetta n. 7/D, 70123 BARI. GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE .

Premesso che :

con Delibera di Giunta Regionale n. 542 del 08 agosto 2012, pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 21 del 15.09.2012, è stata affidata all'ARPA Molise l'istruttoria tecnica delle opere sottoposte a VIA di cui agli allegati A e B alla Legge Regionale n.21 del 4 marzo 2000, nonché, l'istruttoria tecnica dei progetti da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità a VIA (screening);

con nota n. 364 del 20.1.2016 acquisita al protocollo regionale n. 6130 del 20.1.2016 ARPA Molise ha trasmesso l'istruttoria amministrativa e tecnica con le seguenti conclusioni: *“sulla base degli elementi valutati e delle motivazioni esposte, in relazione all'entità degli interventi e al contesto ambientale, in esito a quanto stabilito con D.G.R. 542 del 8.8.2012, si esprime parere di V.I.A. favorevole sul progetto presentato dalla Società Ferrovie del Gargano s.r.l. inerente l'intervento di realizzazione di un parco eolico di n. 18 aerogeneratori e strutture connesse (strade di servizio, cavidotto interrati, sottostazione elettrica di trasformazione in località Piana San Nicola, in agro del Comune di Gambatesa), in località Frattone-Mullisco nel Comune di Gambatesa per una potenza di 28,20 MW e località “Lago Pinciuso-Codacchio” nel Comune di Tufara per una potenza di 14,10 MW, per una potenza complessiva dell'impianto di 42,30 MW, subordinatamente :*

- a. *all'eliminazione degli aerogeneratori T2 e T5 per il Comune di Tufara e T4, T8,T14 e T17 per il Comune di Gambatesa a seguito dell'analisi delle criticità evidenziate nella Sezione I-Relazione di Istruttoria tecnica al paragrafo Valutazioni Ambientali Tematiche;*
- b. *alla georeferenziazione degli aerogeneratori T1, T3, T4 e T7 nel Comune di Tufara e degli aerogeneratori T3, T5, T6 e T15 nel Comune di Gambatesa nel rispetto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti al punto 16.1-Parte IV delle Linee Guida regionali di cui alla D.G.R. 621 del 4.8.2011 e, relativamente agli aerogeneratori T1, T3; T5 e T7, valutare l'opportunità di porre in essere interventi di consolidamento, ovvero a riconsiderare l'ubicazione degli stessi tenendo anche conto che ricadono in corrispondenza di settori di versante prossimi ad aree perimetrale a “pericolosità elevata” o a “pericolosità moderata”;*
- c. *al rispetto delle prescrizioni /monitoraggio riportate nella relazione istruttoria alla Sezione II.*

Per quanto stabilito nel Titolo I art. 4 comma 4 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. la valutazione ambientale dei progetti individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

1. l'uomo, la fauna e la flora;
2. il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
3. i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4. l'interazione tra i fattori di cui sopra;

la valutazione per le diverse componenti ambientali è stata effettuata con il contributo dei Soggetti Competenti quali: l'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore (nota n. 338 del 21.3.2014 –parere con prescrizioni; Provincia di Campobasso che ha espresso parere favorevole con prescrizioni (D.D. n. 418 del 28.2.2014); Servizio Regionale Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica e Comune di Gambatesa che, con nota prot. n. 2575 del 17.3.2015 (allegato D dell'istruttoria), ha esplicitato che *“il progetto in oggetto non risulta conforme alle prescrizioni di cui alle linee guida approvate dalla Regione Molise con DGR n. 621 del 4.8.2011. In particolare, non risultano rispettate le distanze minime dai fabbricati, dal centro abitato e dai complessi monumentali, previste nell'Allegato A, alla parte IV, intitolata “Criteri per la localizzazione degli impianti” al punto 16.1.lett. a), b), c) delle richiamate linee guida”.*

Per quel che attiene la valutazione sul patrimonio culturale, inteso sia nella sua componente storico-archeologica che paesaggistica è stata trasmessa la nota prot. n. 831 del 9.3.2015, allegata alla relazione istruttoria, da parte del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e

del Turismo-Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Molise che, per quanto prescritto nella lettera B) del punto 14.9.della D.G.R. 621/2011, partecipa nell'ambito dell'istruttoria per la valutazione ambientale.

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, sulla scorta degli esiti istruttori e sulle risultanze del sopralluogo effettuato, ha evidenziato nella parte conclusiva del parere di competenza quanto segue: *visti gli elaborati grafici di progetto della Società Ferrovie del Gargano S.r.l. riguardanti la realizzazione e gestione dell'impianto eolico da 42,3 MW, composto da 18 aerogeneratori, ciascuno della potenza di 2,35 MW, in località Frattone-Mullisco, nel Comune di Gambatesa e in località Lago Pinciuso-Codacchio nel Comune di Tufara, con cabina primaria per la trasformazione in agro di Gambatesa, nonché delle opere di connessione alla RTN consistenti in un elettrodotto tra la nuova SSE di Gambatesa e l'esistente Cabina primaria di Cercemaggiore(CB) si esprime il parere che l'impianto progettato e sottoposto alla valutazione di impatto ambientale in corso abbia impatti significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale, inteso sia nella sua componente storico archeologica che paesaggistica, per tutte le motivazioni riportate nei precedenti "considerata".*

L'istruttoria tecnica redatta da ARPA Molise condotta per la realizzazione di 18 aerogeneratori (7 nel comune di Tufara e 11 nel comune di Gambatesa) oltre l'elettrodotto aereo di connessione per 17 Km di lunghezza evidenzia diverse criticità pur concludendo con parere di VIA favorevole subordinatamente all'eliminazione di 7 aerogeneratori, elencando, a titolo esplicativo ma non esaustivo le criticità rilevate :

Ubicazione e caratteristiche del sito- *" L'area per conformazione orografica e copertura del terreno può presentare diversi problemi per l'insediamento dell'impianto eolico e per l'adattamento dei percorsi di accesso alle macchine" ;*

Valutazioni ambientali tematiche – premessa generale *"...La Ditta non ha fornito tutte le integrazioni richieste da ARPA Molise con nota n. 7658 del 03/07/2014. in particolare essendo state riscontrate delle carenze ed inesattezze documentali relative all'effetto cumulo che non consentivano lo svolgimento corretto dell'istruttoria tecnica, ARPA Molise aveva richiesto sia l'aggiornamento della "carta dell'effetto cumulo" sia la descrizione e valutazione circostanziata degli impatti cumulativi. In risposta a ciò la Ditta non ha colmato adeguatamente le carenze, che pertanto risultano inevase."*

Suolo : *"il progetto prevede la costruzione di un nuovo elettrodotto in AT, di 17 Km con 47 tralicci, da impiantare dalla centrale di Gambatesa alla centrale di Cercemaggiore in contrasto con le raccomandazioni delle linee guida della Regione Molise di cui alla D.G.R. 621 del 4.8.2011 che raccomanda l'utilizzo di linee di trasmissioni esistenti"*

Suolo : *"La documentazione presentata riferisce che "nelle vicinanze dell'impianto sono presenti alcuni ruderi, alcune case non abitate stabilmente e masserie"....Tuttavia si individuano molti più fabbricati a distanza non cautelative anche rispetto alla pubblica incolumità ed al rischio della gittata di elementi rotanti in caso di accidentale rottura. Si evidenzia, dunque una non completa disamina dello stato d'uso attuale e potenziale di questi accidentali "punto di bersaglio " aggravata da un'assenza di documentazione catastale"*

Rischio di incidenti: *" In relazione all'analisi di interferenza con strade, considerate le diverse tipologie di strade che insistono sull'area oggetto del progetto, sarebbe stato opportuno fornire una documentazione attestante la classificazione delle strade in*

questione ai sensi del Nuovo codice della strada ed una valutazione sull'analisi del traffico veicolare che insiste lungo le strade stesse”.

Geomorfologia: “relativamente all’interferenza delle opere con la stabilità dei versanti , dalla disamina degli elaborati progettuali si rileva che la problematica della verifica di stabilità dei versanti e/o di stabilità delle scarpate che verranno realizzate sia per la messa in opera delle fondazioni degli aerogeneratori sia per l’adeguamento o rettifica della viabilità, sia per quanto attiene le trincee che ospiteranno il cavidotto interrato , anche in ragione dell’assetto geologico-strutturale e dello stato tensionale dei versanti, non viene affrontata con un sufficiente grado di approfondimento se rapportata all’importanza delle opere”.

Ecosistemi naturali-flora-vegetazione: "relativamente all’innegabile impatto che l’elettrodotto aereo avrà sulle formazioni naturali ed in particolare forestali presenti lungo il tracciato, la Ditta presenta affermazioni generiche e valutazioni non circostanziate che, comunque, risultano poco adeguate a suffragare la sostanziale non significatività degli impatti asserita nelle tabelle conclusive. Tale non adeguatezza permane anche in seguito allo svolgimento di alcune stime quantitative fornite in sede di integrazioniInoltre, accanto alla genericità delle dichiarazioni, si deve evidenziare anche la sottostima che il proponente effettua nella valutazione degli impatti sui boschi intercettati , dichiarandone la non significatività anche in ragione del fatto che gli stessi sono piuttosto disturbati e degradati . In realtà, nel corso dei controlli effettuati dall’ARPA Molise lungo il tracciato della linea AT, è stato possibile riscontrare che le formazioni forestali ove sarebbero collocati i 13 sostegni dell’elettrodotto sono tutt’altro che degradati ma densi e maturi. Inoltre, nel corso dei controlli, è stato verificato che per il raggiungimento del punto di ubicazione dei sostegni all’interno di detti boschi sarà necessario tagliare ulteriori porzioni di bosco(apertura di piste).... Relativamente a tali piste, in particolare, si evidenzia a titolo di esempio che la pista per posizionare il sostegno n. 45 viene indicata sulle tavole di progetto come “Strada campestre” mentre in realtà si tratta di un sentiero attrezzato “Madonna della Vittoria” realizzato con fondi CIPE nell’ambito di un progetto comunitario. Come si evince dalle foto, il sentiero attrezzato prosegue fino in cima al punto di posizionamento del sostegno, punto che, peraltro, coincide con un area adibita a parco giochi che pertanto, verrebbe ad essere dismessa irrimediabilmente. Di questa cosa, tuttavia, il proponente non fa menzione”.....

“Ciò nondimeno, trattandosi di boschi cedui , atteso comunque che la manutenzione prevista dal progetto (taglio delle chiome ogni 5/10 anni)andrà sicuramente ad incidere negativamente sul sistema di turnazione dei querceti misti tipici di quell’area(20 anni).

Aspetti faunistici:”non è stato analizzato l’impatto di cumulo a carico delle specie faunistiche , così come atteso dall’allegato VI comma 4 di cui all’art. 22 del 152/06 se non tramite la presentazione di un allegato cartografico non esaustivo. Per le torri eoliche in prossimità di aree boscate, dove può ingenerarsi quello che in gergo viene definito “effetto sorpresa”(es. torre n. 17 in loc. Pianelle) e/o in prossimità di impluvi e creste ripide(es. torri n. 14,13,12) dove sono maggiori le correnti ascensionali che i grossi veleggiatori sfruttano per i loro spostamenti , non sono state proposte misure di mitigazione idonee a scongiurare eventi mortali anche occasionali”.

Aspetti acustici e vibrazioni: “ per quanto concerne l’impatto ambientale da vibrazioni, nella documentazione non si riscontrano le relative valutazioni”.

CONSIDERATA la competenza del MIBACT ad esprimere i giudizi sia in fase istruttoria sia in fase decisoria, per la formulazione del provvedimento finale di V.I.A. e, come si

evince dalla istruttoria dell'ARPA, attesa la compresenza nell'area interessata dall'intervento e in prossimità della medesima di valori archeologici e paesaggistici formalmente riconosciuti.

CONSIDERATO altresì, come si evince dalla relazione istruttoria che l'ARPA Molise, non potendo affrontare il merito della valutazione per la genericità delle informazioni documentali relativamente agli aspetti agronomici e forestali, rimette agli organi competenti la valutazione della correttezza e compatibilità ambientale delle azioni di taglio con la gestione forestale programmata, nonché ogni determinazione in merito alla significatività dei relativi impatti ed alla loro reversibilità e ritenuto tale aspetto essenziale per la valutazione ambientale.

CONSIDERATO l'indirizzo espresso dalla Giunta Regionale in giudizi di compatibilità ambientale resi per casi simili sul presupposto che, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale debbano essere di prioritaria considerazione.

VISTO il parere radicalmente negativo rilasciato dal MIBACT le cui motivazioni sono all'interno dello stesso parere allegato (nota 831 del 9.3.2015)

DATO ATTO che, da parte del Proponente, è stata data adeguata pubblicità all'intervento, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. 21/2000 e all'art. 23 del D. Lgs 152/06 e smi;

VISTO il Testo Unico Ambientale D. Lgs. 152/2006, Parte II, Titolo III e ss.mm.ii;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 621 del 04.08.2011-Linee Guida Regionali, di cui all'art. 12 del D. Lgs 387/2003 per lo svolgimento del procedimento unico per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise.

RICHIAMATA la D.G.R. n. 486 del 11.05.2009-Direttiva regionale in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale.

VISTA la Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 21 recante "Disciplina della procedura di impatto ambientale";

RITENUTO che si debba provvedere alla determinazione di competenza prevista dall'art. 8 della citata L.R. 21/2000 e dall'art. 26 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che la valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio generale del diritto comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale, con la conseguenza che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profilo di specifica e significativa sensibilità, la possibilità di un'alterazione negativa può costituire ammissibile e ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'attività.

VERIFICATO che dall'istruttoria ARPA Molise si evince che la natura delle criticità rilevate investe la maggioranza delle componenti analizzate e si presenta preminente sulle stesse opere mitigative imposte dalle prescrizioni.

RITENUTO che, nel caso specifico, in osservanza del detto principio di precauzione , si ritiene opportuno proporre alla Giunta di rilasciare giudizio negativo di compatibilità ambientale.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

di rilasciare, salvo diverso avviso, ai sensi dell'art.8 della L.R. 21/2000 giudizio negativo di Compatibilità Ambientale relativo al *“Progetto per la realizzazione di un Parco eolico e relative opere di connessione da realizzare nei comuni di Gambatesa e Tufara in provincia di Campobasso”* proposto dalla Società Ferrovie del Gargano S.r.l., con sede legale in Via Luigi Zuppetta n. 7/D, 70123 BARI;

di fare salve autorizzazioni, nulla-osta e pareri di altre Amministrazioni.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
STEFANIA REALE

SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
Il Direttore
SAVERIO MENANNO

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, 27-01-2016

SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Il Direttore
SAVERIO MENANNO

VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D'AREA

Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza dell'AREA SECONDA.

Campobasso, 17-02-2016

IL DIRETTORE DELL'AREA SECONDA

MASSIMO PILLARELLA

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.

PROPONE

a **FACCIOLLA VITTORINO** l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, 19-02-2016

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

MASSIMO PILLARELLA

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

29 febbraio 2024

**COMUNE DI: Riccia, Gambatesa,
Tufara**

Provincia di Campobasso

Oggetto:..... OSSERVAZIONI al "Progetto di un impianto eolico costituito da 8 aerogeneratori aventi una potenza massima unitaria pari a 6.6 MW, per una potenza complessiva pari a 52,8 MW, nei Comuni di Gambatesa (CB) e Tufara (CB)

Nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale pendente presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

IN ALLEGATO 3

Deliberazione Giunta Regione Molise 187 del 22/06/2022

e

Deliberazione Giunta Regione Molise 621 del 04/08/2011



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

Modello B (Atto d'iniziativa delle Strutture dirigenziali che non ha oneri finanziari)

Seduta del 22-06-2022

DELIBERAZIONE N. 187

OGGETTO: "INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI NON IDONEI ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI, AI SENSI DEL PARAGRAFO 17.3. DELLE "LINEE GUIDA PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI EMANATE CON IL DECRETO MINISTERIALE DEL 10 SETTEMBRE 2010"

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno ventidue del mese di giugno dell'anno duemilaventidue nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	TOMA DONATO	PRESIDENTE	Presente
2	COTUGNO VINCENZO	VICE PRESIDENTE	Presente
3	CALENDA FILOMENA	ASSESSORE	Presente
4	CAVALIERE NICOLA	ASSESSORE	Presente
5	NIRO VINCENZO	ASSESSORE	Presente
6	PALLANTE QUINTINO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO

SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 223 inoltrata dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE - DINA VERREC CHIA, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;

lett. c): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta all'ASSESSORE PALLANTE QUINTINO d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto riportato nel documento istruttorio e di approvare, per le motivazioni in esso indicate, il documento recante "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010", costituente allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che il presente provvedimento si applica a tutte le istanze presentate dal giorno successivo alla sua approvazione;
3. di precisare che quanto disposto con il presente atto sarà coniugato, attraverso le opportune modifiche o integrazioni, con le esigenze sottese al raggiungimento della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili, che sarà assegnata alla Regione Molise ai sensi della normativa nazionale, nell'ambito del provvedimento di pianificazione e programmazione con cui saranno definite le misure e gli interventi necessari allo scopo.
4. di sottoporre il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli adempimenti previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 nonché agli obblighi di pubblicazione su sito web, sul BURM e nell'Albo Pretorio on line della Regione Molise;
5. di non assoggettare l'atto scaturente dal presente documento istruttorio al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 della Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 376 dell'01/08/2014.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010.

PREMESSO

-che con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, sono state emanate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"; le stesse sono entrate in vigore il 3 ottobre 2010, con ciò ponendo la Regione nelle condizioni di adottare i provvedimenti necessari a tutelare i territori molisani di pregio, evitando la compromissione delle loro caratteristiche peculiari, tra le quali non vanno sottaciute ma evidenziate in particolare quelle estetiche, naturalistiche ed agricole.

-che le suddette Linee guida stabiliscono infatti le condizioni per assicurare il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e determinano, tra l'altro, i criteri e le condizioni sulla base dei quali le Regioni possono individuare le aree e i siti non idonei all'installazione per ciascuna fonte di specifiche tipologie di impianto, anche articolate per soglie di potenza e per taglie di impianto.

- Ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 le Regioni possono porre limitazioni e divieti per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili, secondo quanto disposto al paragrafo 17 e con atti di tipo programmatico o pianificatorio con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (c.d. *burden sharing*).

-In attuazione del paragrafo 17.1 delle citate Linee guida, al fine di individuare le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, il Servizio Politiche Energetiche ha, pertanto, avviato la prevista "...istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti ...".

In tale contesto, nell'ambito dei tematismi elencati nell'Allegato 3 delle Linee guida nazionali, come previsto dal Paragrafo 17.2 delle stesse, si è tenuto conto nell'istruttoria delle peculiarità del territorio molisano, cercando così di conciliare le politiche di tutela del paesaggio, dell'ambiente, del territorio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali con quelle afferenti ad un'efficace implementazione di strategie e azioni tese a favorire il conseguimento degli obiettivi comunitari in materia energetica, tra cui lo sviluppo e la valorizzazione delle energie rinnovabili in Molise.

-I criteri tesi all'individuazione di aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili si sono focalizzati prevalentemente su tematismi afferenti al consumo di suolo, nonché all'impatto visivo su territori di pregio e a quello sulla qualità dell'aria e dall'acqua, come peraltro previsto dal citato punto 17 delle Linee guida nazionali.

-in applicazione di tali criteri, la metodologia utilizzata, con riferimento all'allegato 3 del D.M. 10 settembre 2010, ha portato alla individuazione di 4 macro aree tematiche:

1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale;
2. Aree protette;
3. Aree agricole;
4. Aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

Per ciascuna macro area tematica sono state identificate diverse tipologie di beni ed aree ritenute "non idonee" sulla base delle Proposte per le linee guida riportate nel PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale), sulla base di quelle già identificate dalla Legge Regionale 22/2009 e, infine, sono state individuate aree non idonee di nuova identificazione in attuazione delle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010. Le aree non idonee così come definite sono state distinte per tipologia di fonte rinnovabile. -Sono state, poi, indicate come *aree di attenzione* per tutte le tipologie di impianto gli areali così come individuati al comma 3 dell'art. 1 della L.R. 23/2014. In tali aree in sede di istruttoria, finalizzata al rilascio della autorizzazione, si dovrà fare particolare attenzione sotto il profilo:

- della documentazione da produrre a cura del proponente;
 - della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi.
- in tempi brevi, in sinergia con i Servizi competenti per le varie tematiche, sarà predisposta la mappatura delle aree e la relativa banca dati su apposito WEB GIS, implementato su sito regionale.
- Il lavoro svolto è ispirato alla necessità di fornire uno strumento che consenta di accompagnare e promuovere lo sviluppo d'impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in considerazione degli ambiziosi obiettivi al 2030 a livello nazionale ed europeo, ai quali il PEAR dovrà essere adeguato. Nel quadro di tale strategia generale nazionale di incremento della produzione da fonte rinnovabile, oltre al riassetto delle sistema delle aree non idonee alle nuove installazioni, un elemento fondamentale è rappresentato dalla possibilità di revamping e repowering in coerenza con il PNIEC che prevede espressamente che per il raggiungimento degli obiettivi rinnovabili al 2030 sarà necessario non solo stimolare nuova produzione, ma anche preservare quella esistente e anzi, laddove possibile, incrementarla promuovendo il revamping e repowering di impianti. In particolare, l'opportunità di favorire investimenti di revamping e repowering esistente con macchine più evolute ed efficienti, consentirà anche di limitare l'impatto sul consumo del suolo". L'adeguamento del PEAR dovrà essere anche previsto alla luce delle nuove normative nazionali e in particolare in merito alle "aree idonee" così come definite dal D.Lgs 199/2021, agli impianti destinati a autoconsumo e a comunità energetiche (di cui al D.Lgs 8 novembre 2021, n. 199 e al PNRR), nonché agli impianti agrovoltai così come previsti da PNRR.
- vista la modifica apportata al comma 4 della L.R. n. 22/2009 dalla Legge Regionale 24 maggio 2022, n. 8, "Al fine della sostenibilità sociale ed economica degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missione M2C "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile"(M2C2M1) sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 2 gli impianti di piccola generazione e di microgenerazione, gli impianti destinati ad autoconsumo e a comunità energetiche rinnovabili, gli impianti flottanti, gli impianti realizzati a terra in aree abbandonate o dismesse, nelle aree industriali, nelle aree idonee all'istallazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli impianti agrovoltai"
- alla luce di quanto premesso, l'istruttoria contiene anche una proposta per aree preferenziali nelle quali realizzare gli impianti, la cui occupazione a tale scopo costituisce di per sé un elemento per la valutazione positiva del progetto. Tali aree sono di seguito indicate:
 - siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di **modifica non sostanziale** ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28).
 - siti oggetto di bonifica (inclusi i siti di interesse nazionale);
 - aree interessate da cave, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente;
 - In aree industriali;
 - aree idonee così come definite dal D.Lgs 199/2021 e integrate dalla Legge 34/2022;
- il presente atto, pertanto, rappresenta un corpus coordinato di norme in tema di aree non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili in Molise e costituisce una proposta per il successivo adeguamento delle proposte formulate nel PEAR approvato con DCR n. 133/ 2017 al fine del raggiungimento degli obiettivi al 2030.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

VISTE le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con il decreto 10 settembre 2010;

VISTO il D.Lgs 199/2021

VISTA la Legge 34/2022

CONSIDERATI tra i principali provvedimenti normativi e amministrativi che presiedono alla salvaguardia
DGR N. 187 DEL 22-06-2022

del territorio:

- la direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici; -
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 1998, n. 267 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico);
- il decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio);
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
- la legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise);
- la legge regionale 16 dicembre 2014, n.23 (Misure urgenti in materia di energie rinnovabili);
- la D.G.R. 621 del 14 agosto 2011 (Linee Guida per lo svolgimento del procedimento Unico di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise);
- Piano Energetico Regionale Ambientale (D.C.R. n. 133 del 11 luglio 2017)
- Piano Tutela della Acque (D.C.R. n. 25 del 6 febbraio 2018)
- Piano Tutela Aria (D.C.R. n. 6 del 15 gennaio 2019)

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

1. Di prendere atto di quanto riportato nel documento istruttorio e di approvare, per le motivazioni in esso indicate, il documento recante "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010", costituente allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di stabilire che il presente provvedimento si applica a tutte le istanze presentate dal giorno successivo alla sua approvazione;
3. Di precisare che quanto disposto con il presente atto sarà coniugato, attraverso le opportune modifiche o integrazioni, con le esigenze sottese al raggiungimento della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili, che sarà assegnata alla Regione Molise ai sensi della normativa nazionale, nell'ambito del provvedimento di pianificazione e programmazione con cui saranno definite le misure e gli interventi necessari allo scopo.
4. Di sottoporre il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli adempimenti previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 nonché agli obblighi di pubblicazione su sito web, sul BURM e nell'Albo Pretorio on line della Regione Molise;
5. Di non assoggettare l'atto scaturente dal presente documento istruttorio al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 della Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 376 dell'01/08/2014.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
MARIA EUGENIA MOBBILI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE
Il Direttore
DINA VERRECCHIA

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

“Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3. delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010”

1. AREE NON IDONEE - impianti fotovoltaici a terra (pag. 2)
2. AREE NON IDONEE - impianti eolici (pag. 13)
3. AREE NON IDONEE - impianti idroelettrici (pag. 24)
4. AREE NON IDONEE - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATI DA BIOMASSE (pag. 31)

AREE NON IDONEE - impianti fotovoltaici a terra

Di seguito si riporta quanto previsto dalla normativa regionale e dal P.E.A.R.

PEAR -Proposte di Linee Guida per il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici in Molise

- Totale integrazione impianto fotovoltaico in un elemento architettonico;
- uso delle coperture di stabilimenti industriali o di aziende agricole;
- totale mitigazione dell'impianto fotovoltaico rispetto alla vista da punti di interesse paesaggistico o storico culturale;
- esclusione totale dell'installazione a terra, salvo casi specifici quali aree abbandonate o dismesse(cave, discariche, ecc....).

L. R. 22/2009

ART. 2

1.Nell'ambito delle competenze regionali stabilite dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Molise individua le seguenti aree come non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:

- a) parchi e pre-parchi o zone contigue e riserve regionali;
- b) zona 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti nel territorio della regione;
- c) zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesistici.

2. Le Zone di protezione ambientale (ZPS) e le aree IBA (important bird area) sono da intendersi quali aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera l), del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).

3. I territori ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) sono da intendersi quali aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solo a seguito di esito favorevole della valutazione di incidenza naturalistica, effettuata ai sensi del decreto legislativo n. 357/1997 e della valutazione di impatto ambientale

L.R. 24 maggio 2022, n.8

Art. 7 Modifiche alle leggi regionali comma 16

Comma 16

Alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise), articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente comma "4. Al fine della sostenibilità sociale ed economica degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missione M2C "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile"(M2C2M1) sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 2 gli impianti di piccola generazione e di microgenerazione, gli impianti destinati ad autoconsumo e a comunità energetiche rinnovabili, gli impianti flottanti, gli impianti realizzati a terra in aree abbandonate o dismesse, nelle aree industriali, nelle aree idonee all'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli impianti agrovoltaici"

In base a quanto previsto dal DM 10 settembre 2010, l'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale **che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti**, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti dell'istruttoria, da richiamare nell'atto di programmazione, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate.

Istruttoria AREE NON IDONEE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Sulla base della disamina condotta, si evidenziano come non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici i siti e le aree seguenti, distinguendo le seguenti tipologie di aree:

1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale;
2. Aree protette;
3. Aree agricole;
4. Aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

1. AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE

Sono di seguito richiamati i beni e gli ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale, ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio).

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilità	Reperibilità dei dati
1.1. Beni culturali			
artt. 10 e 11 D.lgs. 42/2004 Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che	Sono inidonee all'installazione per tutte le taglie di impianto le aree oggetto di tutela dei beni come individuati ai sensi degli artt. 10 e 11 D.lgs. 42/2004, nonché le relative fasce di rispetto come di seguito definite:	Si presuppone la conservazione totale dell'integrità di tali beni, i quali quindi risultano incompatibili con l'installazione di qualunque tipologia degli impianti in oggetto. I beni culturali, infatti, non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad un uso non compatibile con il loro carattere storico artistico oppure	Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 "Carta dei vincoli archeologici e architettonici".)

<p>presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.</p>		<p>tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.</p>	
<p>1.2. Beni paesaggistici</p>			
<p>Aree individuate da PTPAAV</p>	<p>Sono inidonee a tutte le taglie di impianto le aree individuate nei Piani Paesistici di area vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2. Dette aree sono cartografate negli elaborati "Carta della Trasformabilità" dei Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta.</p>	<p>Le aree a vincolo di conservazione A1 sono le aree a conservazione integrale, ove è possibile esclusivamente la realizzazione di opere di manutenzione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive e degli usi attuali compatibili, nonché interventi volti all'eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali. Le aree soggette a vincolo A2 sono le aree a conservazione parziale, ove è possibile, la realizzazione di opere di manutenzione, di miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive, nonché interventi volti all'introduzione di nuovi usi che non alterino dette caratteristiche, oltreché interventi per l'eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali</p>	<p>Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 "Carta dei vincoli paesistici".</p>
	<p>Sono inidonee a tutte le taglie di impianto gli elementi (areali, lineari, puntuali) individuati di valore eccezionale dai Piani Territoriali Paesistici Ambientali (come cartografati nella "Carta della qualità del territorio e dei rischi").</p>	<p>Gli elementi (areali, lineari, puntuali)di valore eccezionale riportati nel PTPAAV sono stati individuati in quanto hanno carattere di unicità, o rarità o di integrità</p>	

Atto: GIUNTA 2022/187 del 22-06-2022
 Servizio proponente: DP.A4.03.4F.01
 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Atto: GIUNTA 2022/187 del 22-06-2022
 Servizio proponente: DP.A4.03.4F.01
 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

<p>Vette e crinali montani e pedemontani</p>	<p>Sono inidonee le aree di crinale individuate dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore eccezionale e elevato.</p>	<p>La realizzazione di impianti, intesa come trasformazione e artificializzazione, potrebbe compromettere i caratteri storico-identitari e percettivi dei paesaggi montani contrastando con gli obiettivi di connessione e conservazione degli elementi di naturalità e di miglioramento della qualità ambientale e percettiva dei paesaggi montani</p>	<p>Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni</p>
<p>1.3. Tratturi</p>			
	<p>Sono inidonee le aree tratturali vincolate con Decreto del Ministero dei Beni culturali e ambientali del 15 giugno 1976, nonché la relativa fascia di rispetto di 50 mt, ove prevista dai PTPAAV.</p>	<p>I tratturi rappresentano la traccia materiale della civiltà che ne porta il nome, che, insieme al regime giuridico demaniale dei terreni interessati, testimonia una storia millenaria, legata a un'attività produttiva e ai modi con cui era organizzata, col sostegno, per finalità fiscali, dell'amministrazione regia.</p>	<p>Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile</p>
<p>1.4. I territori coperti da foreste e boschi, anche se percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento - d.lgs. 42/04 art.142 comma 1 let. g)</p>	<p>Sono inidonei I territori coperti da foreste e boschi, anche se percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento - d.lgs. 42/04 art.142 comma 1 let. g)</p>	<p><i>Le categorie di beni individuate rappresentano elementi del territorio di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica; l'inserimento di impianti fotovoltaici a terra rischia di compromettere la valenza paesaggistica ambientale e percettiva delle categorie di beni individuati.</i></p>	<p>Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile</p>

2 AREE PROTETTE.

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	<i>Descrizione incompatibilita'</i>	<u>Reperibilità dei dati</u>
2.1 Aree protette nazionali e Aree protette regionali	Sono inidonee all'installazione le aree protette , sia individuate dalla normativa statale (parchi nazionali), sia dalla normativa regionale in quanto in contrasto con le finalità perseguite nell'istituzione delle stesse.(L.R. 22/2009).	Tra le finalità sottese all'istituzione delle aree protette, l'art. 1 della legge 394/1991 prevede "la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di percorsi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici". Del pari sono inidonei alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra i siti di importanza comunitaria ricompresi nella Rete Natura 2000, a causa della conseguente sottrazione di habitat naturali e seminaturali, delle interferenze ambientali e territoriali che potrebbero derivarne e della fragilità degli ecosistemi tutelati.	Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversita' e sviluppo sostenibile
I.B.A. e ZPS	Sono inidonee all'installazione le aree I.B.A. e Z.P.S., così come regolamentato dalla L.R. 22/2009. Individuate attualmente come ZSC e ZPS	L.R. 22/2009	

3. AREE AGRICOLE

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	<i>Descrizione incompatibilita'</i>	<u>Reperibilità dei dati</u>

Atto: GIUNTA 2022/187 del 22-06-2022
 Servizio proponente: DP.A4.03.4F.01
 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Atto: GIUNTA 2022/187 del 22-06-2022
 Servizio proponente: DP.A4.03.4F.01
 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

<p>3.1. Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C..</p>	<p>Sono inidonee all'installazione i terreni effettivamente destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C., con esclusione di quei terreni che, se pur vocati, sono non coltivati da almeno 5 anni. Questo poiché la non coltivazione non deve coincidere con una "vocazionalità perpetua" ed un "possibile ripristino di coltivazioni di pregio che però da tempo non accade" bensì con un "abbandono" delle terre e ciò a discapito anche di una possibile produzione energetica sostenibile quanto mai ora necessaria.</p>	<p>In virtù della loro valenza al contempo agricola e paesaggistica, sono inidonei i terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici a destinazione d'uso agricola destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C.. I territori vocati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. sono individuati nei decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari relativi ad ogni singolo prodotto. La verifica che le superfici proposte per la realizzazione degli impianti fotovoltaici siano effettivamente destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. è effettuata dai Servizi preposti del II Dipartimento della Regione Molise.</p>	<p>Regione Molise</p> <ul style="list-style-type: none"> -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, Regione Molise - Servizio economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - sostegno al reddito e condizionalità biodiversità e sviluppo sostenibile
<p>Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P.</p>	<p>Sono inidonee all'installazione i terreni effettivamente destinati alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P., con esclusione di quei terreni che, se pur vocati, sono non coltivati da almeno 5 anni. Questo poiché la non coltivazione non deve coincidere con una "vocazionalità perpetua" ed un "possibile ripristino di coltivazioni di pregio che però da tempo non accade" bensì con un "abbandono" delle terre e ciò a discapito anche di una possibile produzione energetica sostenibile quanto mai ora necessaria.</p>	<p>Le Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P. (individuate nei decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari relativi ad ogni singolo prodotto) e dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) individuati nell'elenco approvato dalla Regione Molise con sono in alcuni casi caratterizzate da una notevole estensione areale e di conseguenza non è possibile escludere la presenza al loro interno di terreni agricoli in cui è possibile l'installazione di impianti fotovoltaici. Per queste aree, la progettazione di impianti fotovoltaici dovrà essere sempre corredata da una relazione</p>	

Atto: GIUNTA 2022/187 del 22-06-2022
 Servizio proponente: DP.A4.03.4F.01
 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

		<p>agronomica dalla quale si evinca se i terreni su cui si intende realizzare l'impianto fotovoltaico rientrano nell'area geografica di produzione di prodotti a Denominazione di Origine e se sono destinati a coltivazioni per la produzione di prodotti a Denominazione di Origine o di Prodotti Agroalimentari Tradizionali. Nel caso in cui i disciplinari di produzione dei prodotti trasformati (es. carni, formaggi) vincolino all'utilizzo di materie prime (es. foraggi) coltivate nell'area geografica di riferimento, la verifica deve essere fatta in relazione a tali materie prime. Nel caso in cui si verifichi che i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricolo in cui si intende realizzare l'impianto fotovoltaico rientrano nell'area geografica di produzione di prodotti a Denominazione di Origine e sono destinati a coltivazioni per la produzione di prodotti a Denominazione di Origine o di Prodotti Agroalimentari Tradizionali questi sono da considerarsi inidonei.</p>	
<p>3.3. Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui realizzati con finanziamento pubblico</p>	<p>Sono inidonei i terreni irrigati con impianti realizzati con finanziamento pubblico</p> <p>Sono consentiti impianti agrovoltaici così come regolamentati dal PNRR</p>	<p>I terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici comunali a destinazione d'uso agricolo, irrigati con impianti realizzati con finanziamento pubblico, sono inidonei. Le informazioni circa l'individuazione dei terreni sono disponibili presso i Consorzi di Bonifica e presso i servizi preposti</p>	<p>Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, Regione Molise- -Servizio economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - sostegno al</p>

Atto: GIUNTA 2022/187 del 22-06-2022
 Servizio proponente: DP.A4.03.4F.01
 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

		della II Dipartimento della Regione Molise	reddito e condizionalità biodiversità e sviluppo sostenibile
3.4. Aree di prima e seconda classe di capacità d'uso dei suoli	<p>Sono inidonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra i terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo.</p> <p>Possono essere considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici fino al limite massimo di 1 MW nel caso in cui si verifichino tutte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il proponente sia un imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, che intende realizzare l'impianto nell'ambito dei terreni aziendali al fine di integrare il reddito agricolo e rispetti i requisiti dimensionali definiti dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009 (limite di 1 MW per azienda; per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW l'imprenditore agricolo deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola); - l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto sia rilasciata all'imprenditore agricolo e che la gestione dell'impianto stesso, nonché i profitti derivanti dalla produzione di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile di origine solare fotovoltaica non siano ceduti a terzi, ma costituiscano forma permanente di integrazione al reddito agricolo; - l'impianto sia realizzato con tecnologie tali da non necessitare di fondazioni in calcestruzzo e non compromettere la fertilità e la capacità d'uso del suolo; - la superficie non direttamente interessata dai pannelli fotovoltaici sia utilizzata a scopi agricoli (produzione di specie erbacee e/o legnose, pascolo). 	Il proponente, qualora ritenga di effettuare un approfondimento a scala aziendale in relazione all'attribuzione della classe di capacità d'uso dei suoli e di proporre una riclassificazione delle aree di interesse, può presentare istanza alla Direzione II corredata da una relazione pedologica.	<u>Reperibilità dei dati</u> Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile

01.07.2022

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 36

4. AREE IN DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Sono inidonee alla realizzazione degli impianti fotovoltaici le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, di cui al seguente elenco:

- le aree caratterizzate da pericolosità da frana elevata o molto elevata (H3 o H4) dai PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere;
- le aree caratterizzate da pericolosità idraulica elevata o molto elevata nei PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere;
- le aree comprese all'interno della fascia fluviale, costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della piena di riferimento;
- le aree caratterizzate da fenomenologie di frana attive o quiescenti;
- le aree interessate da trasporto fluido e/o di massa, incanalato o meno (debris flowattivi o potenzialmente attivi, debris avalanches);
- le aree soggette a valanghe...

Reperibilità dei dati

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Zone all'interno di coni visuali

Sono inidonee alla realizzazione degli impianti fotovoltaici

Si tratta di aree le cui relazioni visive identificano un paesaggio e rendono riconoscibili i suoi elementi caratterizzanti. Comprendono coni visuali da tutelare o fulcri visivi (riferimenti visivi emergenti) da valorizzare

Reperibilità dei dati

Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni (tavola degli elementi percettivi)

Devono inoltre essere rispettate le seguenti fasce di rispetto (DGR621/2011)

20 mt distanza dalle autostrade
10 mt dalle strade provinciali e comunali
1500 mt lineari dalla costa verso l'interno del territorio regionale (tale fascia è dimezzata per gli impianti con potenza non superiore a 200 Mw)
Vincoli e fasce di rispetto previste dall'art. 142 del D.Lgs n. 42,

Atto: GIUNTA 2022/187 del 22-06-2022
 Servizio proponente: DP.A4.03.4F.01
 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Aree di attenzione

Come *aree di attenzione* per tutte le tipologie di impianto gli areali così come individuati al comma 3 dell'art. 1 della L.R. 23/2014. In tali aree in sede di istruttoria, finalizzata al rilascio della autorizzazione, si dovrà fare particolare attenzione sotto il profilo:

- della documentazione da produrre a cura del proponente;
- della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi.

Aree di attenzione di rilevanza paesaggistica

Le aree di notevole interesse pubblico individuate con Decreti Ministeriali e ricadenti I di fuori dei PTPAAV, presentano generalmente notevoli estensioni areali tali da non escludere la presenza al loro interno di ambiti morfologicamente favorevoli ad accogliere impianti fotovoltaici di diverse dimensioni e potenze in quanto già aree degradate, compromesse da attività antropiche o già destinate a scopi produttivi negli strumenti urbanistici vigenti. Tale tipologie di aree, in sede di istruttoria meritano particolare attenzione, sia sotto il profilo della documentazione da produrre a cura del proponente, sia sotto il profilo della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi. L'installazione di impianti sarà possibile ove sarà assicurato il mascheramento, la tutela della percezione visiva dei luoghi e garantendo la salvaguardia degli elementi di valore paesaggistico e storico-culturale che hanno determinato l'apposizione dei provvedimenti di tutela. A tal fine dovrà essere effettuata preventivamente una dettagliata analisi finalizzata all'individuazione della migliore collocazione, tale da non compromettere edifici o parti di edifici di valore storico ed elementi di particolare connotazione paesaggistica, privilegiando collocazioni non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

La progettazione degli impianti dovrà essere sempre corredata da una relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42

Reperibilità dei dati

Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise
 Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni
 PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 "Carta dei vincoli paesistici".

Localizzazioni favorevoli e sfavorevoli agli impianti fotovoltaici

La localizzazione dell'impianto fotovoltaico in adiacenza alle seguenti tipologie di aree compromesse, costituisce elemento favorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico necessarie ai fini del corretto inserimento dell'impianto proposto:

- aree produttive artigianali e industriali e per servizi così come individuate dagli strumenti urbanistici;
- aree di pertinenza di depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque e stabilimenti di allevamenti zootecnici intensivi e di trasformazione di prodotti agricoli;
- aree compromesse dal punto di vista territoriale e paesaggistico, adiacenti alle reti infrastrutturali ferroviarie e stradali e alle reti elettriche di alta tensione;

- siti oggetto di bonifica (inclusi i siti di interesse nazionale);
- aree interessate da cave, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente;
- aree idonee così come definite dal DLgs 199/2021

Costituisce invece elemento sfavorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico, la localizzazione in:

- aree ubicate su versanti collinari/montani ricompresi nei coni visuali che danno su insediamenti di valore storico culturale, centri, borghi storici e relative piazze;

- aree ubicate intorno a infrastrutture ferroviarie e stradali la cui immagine panoramica sia storicizzata e identifichi i luoghi anche in termini di notorietà internazionale e attrattività turistica e da cui l'impianto fotovoltaico sia percepibile distintamente e con contorni netti.

Costituisce inoltre elemento sfavorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico, la localizzazione dei siti di impianto adiacenti a situazioni particolari riferibili a emergenze paesaggistiche di pregio.

AREE NON IDONEE -impianti eolici

Di seguito si riporta quanto previsto dalla normativa regionale e dal P.E.A.R.

<p>PEAR -Proposte di Linee Guida per il corretto inserimento degli impianti eolici in Molise</p> <p>-Mantenersi in linea con le indicazioni contenute nelle linee guida nazionali di cui al DM 10 settembre 2010</p> <p>-Identificare quali aree e siti non idonei le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio ricadenti all'interno di quelle formalmente già tutelate dalle norme vigenti a con specifici provvedimenti di tutela , e che risultino altresì cartografati in modo puntuale e la cui individuazione sia accessibile non solo a enti pubblici , ma anche a investitori e sviluppatori ; questo per evitare ogni discrezionalità, ogni interpretazione soggettiva o incoerenza;</p> <p>-assicurare una opportuna distanza dei siti dai centri abitati al fine di evitare impatti visivi, acustici, interferenze elettromagnetiche sulla fauna soprattutto per quanto riguarda i flussi migratori della fauna;</p> <p>-considerare la vicinanza delle linee elettriche di trasmissione già esistenti come elemento preferenziale;</p> <p>-privilegiare-qualora fossero confermate le valutazioni già espresse in sede di autorizzazione- la sostituzione degli impianti obsoleti, la loro rimodulazione in diminuzione della potenza installata, l'ampliamento di quelli già esistenti.</p> <p>Opportuno introdurre facilitazioni per imprenditori agricoli che installano minieolici nelle proprie aziende.</p>

<p>L. R. 22/2009</p> <p>ART. 2</p> <p>1.Nell'ambito delle competenze regionali stabilite dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Molise individua le seguenti aree come non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:</p> <p>a) parchi e preparchi o zone contigue e riserve regionali;</p> <p>b) zona 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti nel territorio della regione;</p> <p>c) zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesistici.</p> <p>2. Le Zone di protezione ambientale (ZPS) e le aree IBA (important bird area) sono da intendersi quali aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera I), del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).</p> <p>3. I territori ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) sono da intendersi quali aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solo a seguito di esito favorevole della valutazione di incidenza naturalistica, effettuata ai sensi del decreto legislativo n. 357/1997 e della valutazione di impatto ambientale</p> <p>ART. 3 comma 6</p> <p>Sono esclusi dai limiti della presente legge gli impianti cosiddetti "minieolico" con potenza massima di 35 Kw e pali aventi un'altezza massima di 20 metri installati da aziende agricole singole o associate e da aziende produttive ricadenti in aree artigianali o industriali</p>
--

<p>L. R. 23/2014 ART. 1 comma 3</p> <p>Al fine di tutelare la biodiversità, con particolare riferimento alle specie di avifauna e di mammiferi tutelate a livello comunitario e soggette a mortalità aggiuntiva derivante dagli impatti con aerogeneratori, nonché al fine di tutelare i tratti identitari del territorio molisano e delle produzioni agricole di pregio, è precipuamente</p>
--

richiesta, tra l'altro, in sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e nel rispetto dei tempi di chiusura del procedimento, la verifica della compatibilità tra l'installazione di aerogeneratori o gruppi di aerogeneratori aventi potenza singola o complessiva superiore a 300 Kw e le specificità proprie dell'area di insediamento in particolare se compresa nelle seguenti:

- a) (abrogato con LR 4/2016 art.26)
- b) buffer di area di 2 Km attorno al perimetro dei SIC;
- c) buffer di area di 4 Km attorno al perimetro delle ZPS;
- d) aree tratturali, comprensive della sede del percorso tratturale e di una fascia di rispetto estesa per un chilometro per ciascun lato del tratturo;
- e) siti o zone di interesse archeologico, sottoposti a vincolo ovvero perimetrate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché aree o siti riconosciuti di importante interesse storico-artistico ovvero architettonico ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 42/2004;
- f) paesaggi agrari storicizzati o caratterizzati da produzioni agricole-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni relative a vigneti ovvero uliveti certificate IGP, DOP, STG, DOC, DOCG);
- g) aree naturali protette ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, nonché zone individuate ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 recanti particolari caratteristiche per le quali va verificata la compatibilità con la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- h) aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico adottati dalle competenti Autorità di Bacino

In base a quanto previsto dal DM 10 settembre 2010, l'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale **che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti**, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti dell'istruttoria, da richiamare nell'atto di programmazione, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate.

Istruttoria AREE NON IDONEE IMPIANTI EOLICI

Sulla base della disamina condotta, si evidenziano come non idonei all'installazione di impianti eolici i siti e le aree seguenti, distinguendo le seguenti tipologie di aree:

1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale;
2. Aree protette;
3. Aree agricole;
4. Aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

1. AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE

Sono di seguito richiamati i beni e gli ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale, ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio).

Atto: GIUNTA 2022/187 del 22-06-2022
 Servizio proponente: DP.A4.03.4F.01
 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilita'	Reperibilità dei dati
1.5. Beni culturali	<p>Sono inidonee all'installazione per tutte le taglie di impianto le aree oggetto di tutela dei beni come individuati ai sensi degli artt. 10 e 11 D.lgs. 42/2004, nonché le relative fasce di rispetto come di seguito definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Km dal perimetro dei complessi monumentali(tale fascia è dimezzata a condizione che l'altezza al mozzo non superi i 30 mt);(DGR 621/2011) • 1 Km dal perimetro dei parchi archeologici (tale fascia è dimezzata a condizione che l'altezza al mozzo non superi i 30 mt);(DGR 621/2011) • 500 mt dal perimetro delle aree archeologiche, come definiti dal comma 2 dell'art. 101 del D.Lgs n. 42/2004(tale fascia è dimezzata a condizione che l'altezza al mozzo non superi i 30 mt);(DGR 621/2011) 	<p><i>Si presuppone la conservazione totale dell'integrità di tali beni, i quali quindi risultano incompatibili con l'installazione di qualunque tipologia degli impianti in oggetto. I beni culturali, infatti, non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad un uso non compatibile con il loro carattere storico artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.</i></p>	<p>Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise</p> <p>PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 "Carta dei vincoli archeologici e architettonici".)</p>
1.6. Beni paesaggistici			

Atto: GIUNTA 2022/187 del 22-06-2022
 Servizio proponente: DP.A4.03.4F.01
 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

<p>Aree individuate da PTPAAV</p>	<p>Sono inidonee a tutte le taglie di impianto le aree individuate nei Piani Paesistici di area vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2. Dette aree sono cartografate negli elaborati "Carta della Trasformabilità" dei Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta.</p>	<p><i>Le aree a vincolo di conservazione A1 sono le aree a conservazione integrale, ove è possibile esclusivamente la realizzazione di opere di manutenzione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive e degli usi attuali compatibili, nonché interventi volti all'eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali.</i></p> <p><i>Le aree soggette a vincolo A2 sono le aree a conservazione parziale, ove è possibile, la realizzazione di opere di manutenzione, di miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive, nonché interventi volti all'introduzione di nuovi usi che non alterino dette caratteristiche, oltrechè interventi per l'eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali</i></p>	<p>Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise</p> <p>Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni PEAR (approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 "Carta dei vincoli paesistici".</p>
	<p>Sono inidonee a tutte le taglie di impianto gli elementi (areali, lineari, puntuali) individuati di valore eccezionale dai Piani Territoriali Paesistici Ambientali (come cartografati nella "Carta della qualità del territorio e dei rischi").</p>	<p><i>Gli elementi (areali, lineari, puntuali) di valore eccezionale riportati nel PTPAAV sono stati individuati in quanto hanno carattere di unicità, o rarità o di integrità</i></p>	
<p>Vette e crinali montani e pedemontani</p>	<p>Sono inidonee le aree di crinale individuate dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore eccezionale e elevato.</p>	<p><i>La realizzazione di impianti, intesa come trasformazione e artificializzazione, potrebbe compromettere i caratteri storico-identitari e percettivi dei paesaggi montani contrastando con gli obiettivi di connessione e conservazione degli elementi di</i></p>	<p>Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni</p>

		<i>naturalità e di miglioramento della qualità ambientale e percettiva dei paesaggi montani</i>	
1.7. Tratturi			
	Sono inidonee le aree tratturali vincolate con Decreto del Ministero dei Beni culturali e ambientali del 15 giugno 1976, nonché la relativa fascia di rispetto di 1 Km.	<i>I tratturi rappresentano la traccia materiale della civiltà che ne porta il nome, che, insieme al regime giuridico demaniale dei terreni interessati, testimonia una storia millenaria, legata a un'attività produttiva e ai modi con cui era organizzata, col sostegno, per finalità fiscali, dell'amministrazione regia.</i>	Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità' e sviluppo sostenibile
1.8. I territori coperti da foreste e boschi, anche se percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento - d.lgs. 42/04 art.142 comma 1 let. g)	Sono inidonei I territori coperti da foreste e boschi, anche se percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento - d.lgs. 42/04 art.142 comma 1 let. g)	<i>Le categorie di beni individuate rappresentano elementi del territorio di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica; l'inserimento di impianti eolici rischia di compromettere la valenza paesaggistico ambientale e percettiva delle categorie di beni individuati. Possono tuttavia essere definite alcune localizzazioni idonee ad ospitare impianti di piccola taglia, da collocarsi nelle aree in cui sia stata già riscontrata la presenza della risorsa eolica.</i>	Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità' e sviluppo sostenibile

2 AREE PROTETTE.

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	<i>Descrizione incompatibilita'</i>	<u>Reperibilità dei dati</u>
2.1 Aree protette nazionali e Aree protette regionali	<p>Sono inidonee all'installazione le aree protette , sia individuate dalla normativa statale (parchi e riserve nazionali), sia dalla normativa regionale in quanto in contrasto con le finalità perseguite nell'istituzione delle stesse.(L.R. 22/2009).</p> <p>E' possibile la sola realizzazione di microeolico con potenza massima di 35 Kw e pali aventi un'altezza massima di 20 metri installati da aziende agricole singole o associate e da aziende produttive ricadenti in aree artigianali o industriali, così previsto dalla L.R. dall'art.3 comma 6 della L. R. 22/2009.</p>	<p><i>Tra le finalità sottese all'istituzione delle aree protette, l'art. 1 della legge 394/1991 prevede "la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di percorsi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici". Del pari sono inidonei alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra i siti di importanza comunitaria ricompresi nella Rete Natura 2000, a causa della conseguente sottrazione di habitat naturali e seminaturali, delle interferenze ambientali e territoriali che potrebbero derivarne e della fragilità degli ecosistemi tutelati.</i></p>	<p>Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversita' e sviluppo sostenibile</p>
I.B.A. e ZPS	<p>La legge regionale 22/09 dichiara non idonee all'installazione le aree I.B.A. e Z.P.S. Individuate attualmente come ZSC e ZPS</p> <p>E' possibile la sola realizzazione di microeolico con potenza massima di 35 Kw e pali aventi un'altezza massima di 20 metri installati da aziende agricole singole o associate e da aziende produttive ricadenti in aree artigianali o industriali, così previsto dalla L.R. dall'art.3 comma 6 della L. R. 22/2009.</p>	<p>La legge regionale 22/09</p>	

Atto: GIUNTA 2022/187 del 22-06-2022
 Servizio proponente: DP.A4.03.4F.01
 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

4. AREE AGRICOLE

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	<i>Descrizione incompatibilita'</i>	<u>Reperibilità dei dati</u>
3.1. Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C..	Sono inidonee all'installazione i terreni effettivamente destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C., con esclusione di quei terreni che, se pur vocati, sono non coltivati da almeno 5 anni. Questo poiché la non coltivazione non deve coincidere con una "vocazionalità perpetua" ed un "possibile ripristino di coltivazioni di pregio che però da tempo non accade" bensì con un "abbandono" delle terre e ciò a discapito anche di una possibile produzione energetica sostenibile quanto mai ora necessaria.	<i>In virtù della loro valenza al contempo agricola e paesaggistica, sono inidonei i terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici a destinazione d'uso agricola destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C.. I territori vocati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. sono individuati nei decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari relativi ad ogni singolo prodotto. La verifica che le superfici proposte per la realizzazione degli impianti eolici siano effettivamente destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. è effettuata dai Servizi preposti del II Dipartimento della Regione Molise.</i>	Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, Regione Molise - Servizio economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - sostegno al reddito e condizionalità biodiversità e sviluppo sostenibile
Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P.	Sono inidonee all'installazione i terreni effettivamente destinati alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P, con esclusione di quei terreni che, se pur vocati, sono non coltivati da almeno 5 anni. Questo poiché la non coltivazione non deve coincidere con una "vocazionalità perpetua" ed un "possibile ripristino di coltivazioni di pregio che però da tempo non accade" bensì con un "abbandono" delle terre e ciò a discapito anche di una possibile produzione energetica sostenibile quanto mai ora necessaria.	<i>Le Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P. (individuate nei decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari relativi ad ogni singolo prodotto) e dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) individuati nell'elenco approvato dalla Regione Molise con sono in alcuni casi caratterizzate da una notevole estensione areale e di conseguenza non è possibile escludere la presenza al loro interno di terreni agricoli in cui è</i>	

Atto: GIUNTA 2022/187 del 22-06-2022
 Servizio proponente: DP.A4.03.4F.01
 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Atto: GIUNTA 2022/187 del 22-06-2022
 Servizio proponente: DP.A4.03.4F.01
 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

		<p><i>possibile l'installazione di impianti eolici. Per queste aree, la progettazione di impianti eolici dovrà essere sempre corredata da una relazione agronomica dalla quale si evinca se i terreni su cui si intende realizzare l'impianto eolico rientrano nell'area geografica di produzione di prodotti a Denominazione di Origine e se sono destinati a coltivazioni per la produzione di prodotti a Denominazione di Origine o di Prodotti Agroalimentari Tradizionali. Nel caso in cui i disciplinari di produzione dei prodotti trasformati (es. carni, formaggi) vincolino all'utilizzo di materie prime (es. foraggi) coltivate nell'area geografica di riferimento, la verifica deve essere fatta in relazione a tali materie prime. Nel caso in cui si verifichi che i terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici a destinazione d'uso agricola in cui si intende realizzare l'impianto eolico rientrano nell'area geografica di produzione di prodotti a Denominazione di Origine e sono destinati a coltivazioni per la produzione di prodotti a Denominazione di Origine o di Prodotti Agroalimentari Tradizionali questi sono da considerarsi inidonei.</i></p>	
<p>3.3. Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui realizzati con finanziamento pubblico</p>	<p>Sono inidonei i terreni irrigati con impianti realizzati con finanziamento pubblico</p>	<p><i>I terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici comunali a destinazione d'uso agricola, irrigati con impianti realizzati con</i></p>	<p>Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna</p>

	<p>Sono consentiti impianti per minieolico con potenza massima pari a 60 kW , con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 18 metri con potenza massima pari a 200 kW, se:</p> <p>a) proposti su aree agricole;</p> <p>b) se specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale approvato dagli organi competenti, a garanzia della funzionalità dell'impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali;</p> <p>c) numero massimo di aerogeneratori consentiti: 3.</p> <p>Gli impianti con potenza superiore ai 60 kW devono essere realizzati senza sviluppo di opere di connessione esterna: l'energia prodotta dall'impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione, ect...</p>	<p><i>finanziamento pubblico, sono inidonei. Le informazioni circa l'individuazione dei terreni sono disponibili presso i Consorzi di Bonifica e presso i servizi preposti della II Dipartimento della Regione Molise</i></p>	<p>e delle foreste, Regione Molise- -Servizio economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - sostegno al reddito e condizionalità biodiversità e sviluppo sostenibile -Consorzi di Bonifica</p>
--	---	---	---

4. AREE IN DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Sono inidonee alla realizzazione degli impianti eolici le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, di cui al seguente elenco:

- le aree caratterizzate da pericolosità da frana elevata o molto elevata (H3 o H4) dai PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere;
- le aree caratterizzate da pericolosità idraulica elevata o molto elevata nei PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere;
- le aree comprese all'interno della fascia fluviale, costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della piena di riferimento;
- le aree caratterizzate da fenomenologie di frana attive o quiescenti;
- le aree interessate da trasporto fluido e/o di massa, incanalato o meno (debris flow attivi o potenzialmente attivi, debris avalanches);
- le aree soggette a valanghe...

Atto: GIUNTA 2022/187 del 22-06-2022
 Servizio proponente: DP.A4.03.4F.01
 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Reperibilità dei dati

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Zone all'interno di coni visuali

Sono inidonee alla realizzazione degli impianti eolici

Si tratta di aree le cui relazioni visive identificano un paesaggio e rendono riconoscibili i suoi elementi caratterizzanti. Comprendono coni visuali da tutelare o fulcri visivi (riferimenti visivi emergenti) da valorizzare

Reperibilità dei dati

Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni

Devono inoltre essere rispettate le seguenti fasce di rispetto (DGR621/2011)

300 mt + 6 volte altezza massima aerogeneratore distanza dai centri abitati come individuati dallo struemnto urbanistico comunale vigente
400 mt. Distanza da fabbricati adibiti a civile abitazione al momento della presentazione della richiesta
200 mt da autostrade
150 mt da strade provinciali
20 mt da strade comunali
3000 mt lineari dalla costa verso l'interno del territorio regionale
200 mt dalle sponde dei fiumi e torrenti, nonchè dalla linea di battigia di laghi e dighe artificiali e dal limite

Aree di attenzione

Come *aree di attenzione* per tutte le tipologie di impianto gli areali così come individuati al comma 3 dell'art. 1 della L.R. 23/2014. In tali aree in sede di istruttoria, finalizzata al rilascio della autorizzazione, si dovrà fare particolare attenzione sotto il profilo:

- della documentazione da produrre a cura del proponente;
- della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi.

Aree di attenzione di rilevanza paesaggistica

Le aree di notevole interesse pubblico individuate con Decreti Ministeriali e ricadenti l di fuori dei PTPAAV, presentano generalmente notevoli estensioni areali tali da non escludere la presenza al loro interno di ambiti morfologicamente favorevoli ad accogliere impianti di diverse dimensioni e potenze in quanto già aree degradate, compromesse da attività antropiche o già destinate a scopi produttivi negli strumenti urbanistici vigenti. Tale tipologie di aree, in sede di istruttoria meritano particolare attenzione, sia sotto il profilo della documentazione da produrre a cura del proponente, sia sotto il profilo della valutazione che l'Autorità

competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi. L'installazione di impianti sarà possibile ove sarà assicurato il mascheramento, la tutela della percezione visiva dei luoghi e garantendo la salvaguardia degli elementi di valore paesaggistico e storico-culturale che hanno determinato l'apposizione dei provvedimenti di tutela. A tal fine dovrà essere effettuata preventivamente una dettagliata analisi finalizzata all'individuazione della migliore collocazione, tale da non compromettere edifici o parti di edifici di valore storico ed elementi di particolare connotazione paesaggistica, privilegiando collocazioni non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

La progettazione degli impianti dovrà essere sempre corredata da una relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42

Reperibilità dei dati

Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise
Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni
PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 "Carta dei vincoli paesistici".

Localizzazioni favorevoli e sfavorevoli agli impianti eolici

La localizzazione dell'impianto eolici in adiacenza alle seguenti tipologie di aree compromesse, costituisce elemento favorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico necessarie ai fini del corretto inserimento dell'impianto proposto:

- aree produttive artigianali e industriali e per servizi così come individuate dagli strumenti urbanistici;
- aree di pertinenza di depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque e stabilimenti di allevamenti zootecnici intensivi e di trasformazione di prodotti agricoli;
- aree compromesse dal punto di vista territoriale e paesaggistico, adiacenti alle reti infrastrutturali ferroviarie e stradali e alle reti elettriche di alta tensione;
- siti oggetto di bonifica (inclusi i siti di interesse nazionale);
- aree interessate da cave, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente;
- aree idonee così come definite dal DLgs 199/2021

Costituisce invece elemento sfavorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico, la localizzazione in:

- aree ubicate su versanti collinari/montani ricompresi nei con visuali che danno su insediamenti di valore storico culturale, centri, borghi storici e relative piazze;
- aree ubicate intorno a infrastrutture ferroviarie e stradali la cui immagine panoramica sia storicizzata e identifichi i luoghi anche in termini di notorietà internazionale e attrattività turistica e da cui l'impianto eolico sia percepibile distintamente e con contorni netti.

Costituisce inoltre elemento sfavorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico, la localizzazione dei siti di impianto adiacenti a situazioni particolari riferibili a emergenze paesaggistiche di pregio.

AREE NON IDONEE -impianti idroelettrici

Di seguito si riporta quanto previsto dalla normativa regionale e dal P.E.A.R.

PEAR -Proposte di Linee Guida per il corretto inserimento degli impianti idroelettrici in Molise

Promozione della microgenerazione distribuita e lo sviluppo di piccoli centri di produzione/consumo.

Favorita l'installazione di nuovi impianti e ripotenziamento e ottimizzazione degli impianti esistenti che diano garanzie di tipo tecnico, economico e di tutela dell'ambiente. In particolare le prescrizioni generali sulle centrali idroelettriche e mini idroelettriche, nel rispetto comunque della tutela e dello sviluppo del territorio regionale, della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque e Gestione delle Acque e delle disposizioni in tema di parere idraulico delle Autorità di Bacino, sono le seguenti:

-favorire la partecipazione di attività pubbliche o pubbliche-private nell'uso dell'acqua a scopi idroelettrici;

-deve essere garantito il rispetto dei valori della portata da restituire al corso d'acqua dopo la derivazione, per non compromettere l'ecosistema acquatico circostante;

per gli impianti localizzati in aree urbane dovranno essere realizzati interventi di assorbimento delle vibrazioni e dei rumori generati dalle macchine;

deve essere limitato l'impatto visivo del paesaggio;

per l'installazione di impianti all'interno di sistemi di gestione integrata delle risorse idriche dovrà essere rispettata la tutela dell'uso prioritario della risorsa idrica a scopo potabile;

L. R. 22/2009

ART. 2

1. Nell'ambito delle competenze regionali stabilite dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Molise individua le seguenti aree come non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:

- a) parchi e preparchi o zone contigue e riserve regionali;
- b) zona 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti nel territorio della regione;
- c) zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesistici.

2. Le Zone di protezione ambientale (ZPS) e le aree IBA (important bird area) sono da intendersi quali aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera I), del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)).

3. I territori ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) sono da intendersi quali aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solo a seguito di esito favorevole della valutazione di incidenza naturalistica, effettuata ai sensi del decreto legislativo n. 357/1997 e della valutazione di impatto ambientale

In base a quanto previsto dal DM 10 settembre 2010, l'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale **che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti**, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti dell'istruttoria, da richiamare nell'atto di programmazione, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate.

I criteri tesi all'individuazione di aree inidonee alla realizzazione di impianti di produzione elettrica alimentati da fonte idraulica si focalizzano prevalentemente su tematismi afferenti all'impatto sull'avifauna/chiroterofauna e sulla qualità dei corpi idrici con particolare riferimento alle aree della rete Natura 2000, come peraltro previsto dal punto 17 delle Linee guida.

Istruttoria AREE NON IDONEE IMPIANTI IDROELETTRICI

Sulla base della disamina condotta, si evidenziano come non idonei all'installazione di impianti idroelettrici i siti e le aree seguenti, distinguendo le seguenti tipologie di aree:

1. AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE

Sono di seguito richiamati i beni e gli ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale, ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio).

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilità	Reperibilità dei dati
<i>1.9. Beni culturali</i>			
artt. 10 e 11 D.lgs. 42/2004 Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.	Sono inidonee all'installazione per tutte le taglie di impianto le aree oggetto di tutela dei beni come individuati ai sensi degli artt. 10 e 11 D.lgs. 42/2004	<i>Si presuppone la conservazione totale dell'integrità di tali beni, i quali quindi risultano incompatibili con l'installazione di qualunque tipologia degli impianti in oggetto. I beni culturali, infatti, non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad un uso non compatibile con il loro carattere storico artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.</i>	Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 "Carta dei vincoli archeologici e architettonici".)

Atto: GIUNTA 2022/187 del 22-06-2022
 Servizio proponente: DP.A4.03.4F.01
 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

1.10. Tratturi			
	Sono inidonee le aree tratturali vincolate con Decreto del Ministero dei Beni culturali e ambientali del 15 giugno 1976, nonché la relativa fascia di rispetto ove prevista dal PTPAAV	<i>I tratturi rappresentano la traccia materiale della civiltà che ne porta il nome, che, insieme al regime giuridico demaniale dei terreni interessati, testimonia una storia millenaria, legata a un'attività produttiva e ai modi con cui era organizzata, col sostegno, per finalità fiscali, dell'amministrazione regia.</i>	Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile
1.11. Beni Paesaggistici			
Aree individuate da PTPAAV(Piani Territoriali Paesaggistici di Area Vasta)	Sono inidonee alla realizzazione le zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesistici	L.R. 22/2009.	Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni

2 AREE PROTETTE.

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilita'	Reperibilità dei dati
2.1. Aree protette nazionali e Aree protette regionali	Sono inidonee alla realizzazione le acque designate "non captabili" nelle aree protette (ai sensi dell'art. 164 comma 1 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)	L'articolo 164 del D.Lgs. 152/2006 (Disciplina delle acque nelle aree protette), prevede che <i>"nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate".</i>	Ente Parco Autorità di Bacino

Atto: GIUNTA 2022/187 del 22-06-2022
 Servizio proponente: DP.A4.03.4F.01
 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

		Il criterio è da ritenersi attivo solo nei casi in cui l'Ente parco competente abbia assunto tale provvedimento in termini quantitativi (litri/sec.) o areali.	
2.2 parchi e preparchi o zone contigue e riserve regionali		L.R. 22/2009.	Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversita' e sviluppo sostenibile
2.3 parchi nazionali	È inidonea alle realizzazione la "zona 1 di rilevante interesse" dei parchi nazionali istituiti nel territorio della regione	L.R. 22/2009.	
2.4. I.B.A. e ZPS	Sono inidonee alla realizzazione le aree I.B.A. e Z.P.S., così come regolamentato dalla L.R. 22/2009.	2.2. I.B.A. e ZPS	
2.5. Rete Natura 2000	Sono inidonei i tratti di corsi d'acqua nei siti della Rete Natura 2000 identificati come "non captabili" dalle misure di conservazione o dai Piani di Gestione.	<i>Art. 18 NTA del Piano tutela Acque stabilisce quanto segue" È prioritaria, rispetto alla produzione idroelettrica, la protezione delle aree ricche di biodiversità e nelle aree designate per scopi di protezione della natura o per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione. L'indirizzo generale dell'Unione Europea verte all'integrazione delle politiche attraverso il perseguimento congiunto degli obiettivi sanciti da differenti Direttive. La Direttiva 2000/60/CE all'art. 4 comma 1 lett. c) ribadisce la necessità di perseguire le finalità di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario direttamente dipendenti dall'acqua presenti nei siti della Rete Natura 2000 (dir. Habitat 92/43/CEE e dir. Uccelli 79/409/CEE). Questa</i>	

Atto: GIUNTA 2022/187 del 22-06-2022
 Servizio proponente: DP.A4.03.4F.01
 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

		<p><i>connessione viene ribadita nella Guidance 31 "Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive (WFD). Le Misure di Conservazione e/o i Piani di Gestione dei singoli siti della Rete Natura 2000 possono individuare corsi d'acqua, o tratti di questi, di elevato interesse poiché indispensabili al mantenimento di specie e habitat di interesse comunitario. In tali ambiti il prelievo a scopo idroelettrico non risulta compatibile con le esigenze di conservazione.</i></p>	
--	--	---	--

Sono inoltre inidonei :

AREA	Descrizione incompatibilita'	Reperibilità dei dati
Corpi idrici superficiali in stato ecologico "elevato" riportati nel Piano di Gestione del Distretto idrografico Meridionale predisposto ai sensi D.Lgs. 152/2006.	La Direttiva 2000/60/CE (recepita dal D.Lgs. n. 152/2006) introduce all'art. 4 l'obbligo generale di non deterioramento della qualità dei corsi d'acqua con particolare riferimento del comma 7 per lo stato "elevato". La sentenza della Corte di Giustizia europea del 1.07.2015 nella causa C-461/13, ha confermato tale obbligo chiarendone l'interpretazione.	Distretto idrografico Meridionale
Tratti di corsi d'acqua già sottesi a derivazioni ad uso idroelettrico concesse.	L'uso dell'acqua per la produzione di energia idroelettrica, fatta eccezione per gli impianti a salto concentrato, produce rilevanti alterazioni del regime idrologico naturale di un corpo idrico, regime che - come unanimemente riconosciuto dalla comunità scientifica e illustrato dalla Guida 31 dell'Unione Europea sull'ecoflows - gioca un ruolo primario ai fini della struttura, funzionalità e resilienza degli ecosistemi acquatici nonché di conservazione delle specie native. L'alterazione del regime idrologico, attraverso le modificazioni dell'idraulica e della dinamica della corrente e unitamente all'inserimento di opere trasversali in alveo, determina impatti significativi sull'idromorfologia e sulle componenti biotiche (habitat e comunità fluviali e riparie)	Regione Molise-Servizio Programmazione Politiche Energetiche Regione Molise- Servizio Difesa del Suolo

	L'eventuale inserimento di una derivazione idroelettrica all'interno di un tratto di alveo fluviale il cui regime idrologico risulta già significativamente modificato da un impianto idroelettrico accentua ulteriormente l'alterazione del regime idrologico fino a cancellarne le caratteristiche essenziali (magnitudo, frequenza, durata timing di portate alte e basse e velocità di cambiamento delle stesse). In tali ambiti si fa divieto di rilascio di nuove concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico che alterano ulteriormente gli aspetti idrologici e morfologici del corso d'acqua	
I bacini idrografici di estensione inferiore a 10 kmq, nonché le parti apicali di bacini di maggiore estensione fino al raggiungimento di detta soglia.	Le porzioni apicali di un corso d'acqua costituiscono ecosistemi fragili, di particolare valore ecologico e paesaggistico e sono quindi elementi del capitale naturale da preservare. In tali ambiti si fa divieto di rilasci di nuove concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico che alterano sensibilmente il regime delle portate e/o che prevedono l'inserimento di nuove opere in alveo e manipolazioni delle sponde	Regione Molise- Servizio Difesa del Suolo
Tratti di corsi d'acqua nei quali è accertata la presenza di specie ittiche in stato di grave rischio	Ambienti nei quali è accertata la presenza di specie che risultano rare e/o endemiche e/o che destano preoccupazione per il loro stato di conservazione. In tali ambienti è necessario adottare misure atte ad assicurare la tutela di tali specie per poter migliorare lo stato di salute delle popolazioni ittiche.	Regione Molise – Direzione II
Zone identificate dal Piano di Tutela delle Acque;	Aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta (ZTA) e zone di rispetto (ZR), nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione (ZP), come identificate dal Piano di Tutela delle Acque.	Regione Molise – Direzione II

4.2 Aree in dissesto idraulico e idrogeologico

Sono inidonee alla realizzazione degli impianti in questione le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, di cui al seguente elenco:

- le aree caratterizzate da pericolosità da frana elevata o molto elevata (H3 o H4) dai PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere;
- le aree caratterizzate da pericolosità idraulica elevata o molto elevata nei PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere;
- le aree caratterizzate da fenomenologie di frana attive o quiescenti;
- le aree interessate da trasporto fluido e/o di massa, incanalato o meno (debris flow attivi o potenzialmente attivi, debris avalanches);
- le aree soggette a valanghe.

Aree di attenzione

Come *aree di attenzione* per tutte le tipologie di impianto gli areali così come individuati al comma 3 dell'art. 1 della L.R. 23/2014. In tali aree in sede di istruttoria, finalizzata al rilascio della autorizzazione, si dovrà fare particolare attenzione sotto il profilo:

-della documentazione da produrre a cura del proponente;

- della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi.

Aree di attenzione di rilevanza paesaggistica

Le aree di notevole interesse pubblico individuate con Decreti Ministeriali e ricadenti I di fuori dei PTPAAV, presentano generalmente notevoli estensioni areali tali da non escludere la presenza al loro interno di ambiti morfologicamente favorevoli ad accogliere impianti di diverse dimensioni e potenze in quanto già aree degradate, compromesse da attività antropiche o già destinate a scopi produttivi negli strumenti urbanistici vigenti. Tale tipologie di aree, in sede di istruttoria meritano particolare attenzione, sia sotto il profilo della documentazione da produrre a cura del proponente, sia sotto il profilo della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi. L'installazione di impianti sarà possibile ove sarà assicurato il mascheramento, la tutela della percezione visiva dei luoghi e garantendo la salvaguardia degli elementi di valore paesaggistico e storico-culturale che hanno determinato l'apposizione dei provvedimenti di tutela. A tal fine dovrà essere effettuata preventivamente una dettagliata analisi finalizzata all'individuazione della migliore collocazione, tale da non compromettere edifici o parti di edifici di valore storico ed elementi di particolare connotazione paesaggistica, privilegiando collocazioni non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

La progettazione degli impianti dovrà essere sempre corredata da una relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42

Reperibilità dei dati

Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise

Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni

PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 "Carta dei vincoli paesistici".

AREE NON IDONEE - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATI DA BIOMASSE

Di seguito si riporta quanto previsto dalla normativa regionale e dal P.E.A.R.

PEAR -Proposte di Linee Guida per il corretto inserimento degli impianti di bioenergie in Molise.

L'inserimento di impianti agroenergetici si svilupperanno su due ambiti:

- Uso di biomasse di scarto nel segno della loro valorizzazione all'interno del territorio dove vengono prodotte¹ (da quanto si evince dal PEAR per quanto riguarda il comparto forestale le limitazioni connesse all'accessibilità riducono l'offerta di biomasse destinabili alla produzione di energia a residui di utilizzazioni delle fustaie e legna da ardere prelevabili in boschi ubicati al di sotto di 1500 mt di quota e con pendenze inferiori al 47% e sulla base di tali premesse la disponibilità di biomasse forestali è più elevata nella provincia di Isernia -Alto Molise, Mainarde e Matese)
- inserimento delle produzioni in un contesto di generazione distribuita dell'energia, cioè piccoli impianti inseriti nel territorio in modo coerente e rispettoso dell'ambiente.

I principi generali per le politiche energetiche attente alla produzione agricola sono:

- riqualificazione e riuso delle terre abbandonate per cessata convenienza, ma storicamente patrimonio agricolo; nessun terreno utile deve essere sottratto all'agricoltura; non deve essere l'agricoltura a servizio dell'energia , ma l'energia a servizio dell'agricoltura.
- la valorizzazione degli scarti della produzione come fonte di approvvigionamento conveniente economicamente ed ecologicamente in una logica di ciclo di vita; in quest'ottica la produzione di biogas, ad esempio, da processi anaerobici dei rifiuti organici deve insistere sul territorio dove quegli scarti sono prodotti;
- la filiera corta quale metodologia gestionale della produzione, della creazione dell'indotto e quale garanzia di sostenibilità delle aziende agricole che diventano nuove imprese energetiche; scarti da biomasse e scarti zootecnici devono essere utilizzati nel territorio dove vengono prodotti;

La capacità energetica deve prevedere di valorizzare correttamente le biomasse residue (sottoprodotti e non rifiuti Dlgs 152/06 e DLgs 205/2010), in funzione dell'attività di produzione primaria , che quindi individua:

- le biomasse residue di attività agricola (taglio raccolta, ma anche potatura e espanto);
- le biomasse residue da attività zootecnica(effluente di allevamento, letame);
- le biomasse residue da colture arboree(potature);
- le biomasse residue da produzione forestale(boschi);

in generale il concetto di vocazionalità energetica si lega alla opportunità che le attività di trasformazione dei prodotti agro-forestali utilizzino dei propri processi produttivi nel proprio territorio per produrre l'energia di cui quel territorio ha bisogno.

L. R. 22/2009

ART. 2

1.Nell'ambito delle competenze regionali stabilite dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Molise individua le seguenti aree come non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:

a) parchi e preparchi o zone contigue e riserve regionali;

¹ PIANO AGRI - ENERGETICO Nel documento propedeutico al Piano Agri - energetico della regione Molise (giugno 2010), a seguito di una dettagliata analisi dei dati produttivi dei comparti forestale, agricolo e agro-industriale e tenendo conto dei tre modelli di filiera (legno-energia, olio vegetale puro e biogas) ritenuti più idonei per il territorio regionale, sono individuate le aree di intervento prioritario (bacini agri - energetici). Per ciascun comparto è stata calcolata la biomassa realmente utilizzabile, in funzione del livello di dispersione, della condizione imprenditoriale, della strutturazione dei comparti e dell'evoluzione della superficie agricola nell'ultimo decennio. Per ciascuna filiera è stato tracciato un piano di azione di medio periodo che stabilisce il numero e le caratteristiche degli impianti realizzabili, il quantitativo di energia termica ed elettrica producibile, i relativi investimenti e i livelli di cofinanziamento pubblico.

- b) zona 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti nel territorio della regione;
 c) zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesistici.
2. Le Zone di protezione ambientale (ZPS) e le aree IBA (important bird area) sono da intendersi quali aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera l), del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).
3. I territori ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) sono da intendersi quali aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solo a seguito di esito favorevole della valutazione di incidenza naturalistica, effettuata ai sensi del decreto legislativo n. 357/1997 e della valutazione di impatto ambientale

In base a quanto previsto dal DM 10 settembre 2010, l'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale **che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti**, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti dell'istruttoria, da richiamare nell'atto di programmazione, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate.

Istruttoria AREE INIDONEE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATI DA BIOMASSE

Sulla base della disamina condotta, si evidenziano come non idonei all'installazione i impianti a biogas e a biomassa, relativamente alle filiere dei biocombustibili ligneo-cellulosici e liquidi, distinguendo le seguenti tipologie di aree:

1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale;
2. Aree protette;
3. Aree agricole;
4. Aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

2. AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE

Sono di seguito richiamati i beni e gli ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale, ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio).

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilità	Reperibilità dei dati
1.12. Beni culturali			
artt. 10 e 11 D.lgs. 42/2004 Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle	Sono inidonei all'ubicazione di impianti alimentati da biomasse e biogas, per qualsiasi tipo di filiera e potenza le aree oggetto di tutela dei beni come individuati ai sensi degli artt. 10 e 11 D.lgs. 42/2004	Si presuppone la conservazione totale dell'integrità di tali beni, i quali quindi risultano incompatibili con l'installazione di qualunque	Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise

<p>regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.</p>		<p>tipologia degli impianti in oggetto. I beni culturali, infatti, non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad un uso non compatibile con il loro carattere storico artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.</p>	<p>PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 “Carta dei vincoli archeologici e architettonici”.)</p>
<p>1.13. Beni paesaggistici</p>			
<p>aree individuate ai sensi dell’articolo 136, del d.lgs. 42/2004</p>	<p>Sono inidonee all’ubicazione di impianti alimentati da biomasse e biogas, per qualsiasi tipo di filiera e potenza le aree individuate ai sensi dell’articolo 136, del d.lgs. 42/2004, comma 1 lettera a) “cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali” e lettera b) “le ville, i giardini e i parchi non tutelate dalle disposizioni della Parte II del Codice che si distinguono per la loro bellezza non comune.”</p>	<p>Le zone considerate di notevole interesse pubblico presentano degli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale tali caratteri non sono riferibili solamente alle bellezze panoramiche ma all’articolazione del territorio nel suo complesso..</p>	<p>Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni</p>
<p>Aree individuate da PTPAAV</p>	<p>Sono inidonee a tutte le taglie di impianto le aree individuate nei Piani Paesistici di area vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2. Dette aree sono cartografate negli elaborati “Carta della Trasformabilità” dei Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta.</p>	<p>Le aree a vincolo di conservazione A1 sono le aree a conservazione integrale, ove è possibile esclusivamente la realizzazione di opere di manutenzione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive e degli usi attuali compatibili, nonché interventi volti all’eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali. Le aree soggette a vincolo A2 sono le aree a conservazione parziale, ove è possibile , la realizzazione di opere di manutenzione, di miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive, nonché interventi volti all’introduzione di nuovi usi che</p>	<p>PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 “Carta dei vincoli paesistici”.</p>

Atto: GIUNTA 2022/187 del 22-06-2022
 Servizio proponente: DP.A4.03.4F.01
 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Atto: GIUNTA 2022/187 del 22-06-2022
 Servizio proponente: DP.A4.03.4F.01
 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

		non alterino dette caratteristiche, oltrechè interventi per l'eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali	
	Sono inidonee a tutte le taglie di impianto gli elementi (areali, lineari, puntuali) individuati di valore eccezionale dai Piani Territoriali Paesistici Ambientali (come cartografati nella "Carta della qualità del territorio e dei rischi").	Gli elementi (areali, lineari, puntuali) di valore eccezionale riportati nel PTPAAV sono stati individuati in quanto hanno carattere di unicità, o rarità o di integrità	
Vette e crinali montani e pedemontani	Sono inidonee le aree di crinale individuate dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore eccezionale e elevato.	La realizzazione di impianti, intesa come trasformazione e artificializzazione, potrebbe compromettere i caratteri storico-identitari e percettivi dei paesaggi montani contrastando con gli obiettivi di connessione e conservazione degli elementi di naturalità e di miglioramento della qualità ambientale e percettiva dei paesaggi montani	Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni
1.14. Tratturi			
	Sono inidonee le aree tratturali vincolate con Decreto del Ministero dei Beni culturali e ambientali del 15 giugno 1976, nonché la relativa fascia di rispetto di 50 mt, ove prevista dai PTPAAV.	I tratturi rappresentano la traccia materiale della civiltà che ne porta il nome, che, insieme al regime giuridico demaniale dei terreni interessati, testimonia una storia millenaria, legata a un'attività produttiva e ai modi con cui era organizzata, col sostegno, per finalità fiscali, dell'amministrazione regia.	Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile

2 AREE PROTETTE.

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	<i>Descrizione incompatibilita'</i>	<u>Reperibilità dei dati</u>
2.1 Aree protette nazionali e Aree protette regionali	Sono inidonee all'installazione le aree protette , sia individuate dalla normativa statale (parchi nazionali), sia dalla normativa regionale in quanto in contrasto con le finalità perseguite nell'istituzione delle stesse.(L.R. 22/2009).	Tra le finalità sottese all'istituzione delle aree protette, l'art. 1 della legge 394/1991 prevede "la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di percorsi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici". Del pari sono inidonei alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra i siti di importanza comunitaria ricompresi nella Rete Natura 2000, a causa della conseguente sottrazione di habitat naturali e seminaturali, delle interferenze ambientali e territoriali che potrebbero derivarne e della fragilità degli ecosistemi tutelati.	Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversita' e sviluppo sostenibile
I.B.A. e ZPS	Sono inidonee all'installazione le aree I.B.A. e Z.P.S., così come regolamentato dalla L.R. 22/2009.		

Atto: GIUNTA 2022/187 del 22-06-2022
 Servizio proponente: DP.A4.03.4F.01
 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

5. AREE AGRICOLE

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	<i>Descrizione incompatibilita'</i>	<u>Reperibilità dei dati</u>
3.1. Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C..	Sono inidonee all'installazione i terreni effettivamente destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C.	In virtù della loro valenza al contempo agricola e paesaggistica, sono inidonei i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C.. I territori vocati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. sono individuati nei decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari relativi ad ogni singolo prodotto. La verifica che le superfici proposte per la realizzazione degli impianti fotovoltaici siano effettivamente destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. è effettuata dai Servizi preposti del II Dipartimento della Regione Molise.	Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, Regione Molise - Servizio economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - sostegno al reddito e condizionalità biodiversità e sviluppo sostenibile
Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P.	Sono inidonee all'installazione i terreni effettivamente destinati alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P.	Nel caso in cui si verifichi che i terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici destinazione d'uso agricola in cui si intende realizzare l'impianto rientrano nell'area geografica di produzione di prodotti a Denominazione di Origine e sono destinati a coltivazioni per la produzione di prodotti a Denominazione di Origine o di Prodotti Agroalimentari Tradizionali, questi sono da considerarsi inidonei.	

Atto: GIUNTA 2022/187 del 22-06-2022
 Servizio proponente: DP.A4.03.4F.01
 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

6. AREE IN DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

<p>4.1 Aree forestali Nell'ambito della superficie forestale, sono identificate come non idonee all'installazione di impianti a biomassa, relativamente alle filiere dei biocombustibili ligno-cellulosici, liquidi e del biogas, le seguenti aree</p>
<p>4.1.1. Popolamenti forestali per la raccolta dei semi (boschi da seme) Si tratta di aree strategiche per la conservazione delle risorse genetiche forestali e più in generale per la tutela della biodiversità in situ, nelle quali è possibile raccogliere frutti, semi o parti di piante da destinare alla produzione di materiale di moltiplicazione forestale certificato per rimboschimenti, arboricoltura da legno, rinaturalizzazione e sistemazione del territorio con tecniche di ingegneria naturalistica</p>
<p>4.1.2. Boschi oggetti di miglioramenti forestali realizzati con contributi pubblici In considerazione della strategicità degli interventi volti a migliorare le funzioni dei boschi, con particolare riferimento a quelle ambientali ed economiche, i boschi interessati da miglioramenti finanziati tramite l'attuazione di regolamenti comunitari sono inidonei per l'intero periodo di obbligo di mantenimento dell'investimento così come individuato dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.</p>
<p>4.2 Aree in dissesto idraulico e idrogeologico Sono inidonee alla realizzazione degli impianti in questione le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, di cui al seguente elenco: <ul style="list-style-type: none"> - le aree caratterizzate da pericolosità da frana elevata o molto elevata (H3 o H4) dai PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere; - le aree caratterizzate da pericolosità idraulica elevata o molto elevata nei PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere; - le aree comprese all'interno della fascia fluviale, costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della piena di riferimento; - le aree caratterizzate da fenomenologie di frana attive o quiescenti; - le aree interessate da trasporto fluido e/o di massa, incanalato o meno (debris flowattivi o potenzialmente attivi, debris avalanches); - le aree soggette a valanghe.. </p>

7. Sono inoltre inidonee a seguito di valutazione

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilità	Reperibilità dei dati
aree del Piano regionale Integrato per la qualità dell'aria Molise	Per il risanamento della qualità dell'aria si pone molta attenzione all'utilizzo delle biomasse come combustibile rinnovabile poiché può avere un impatto negativo sulla qualità dell'aria, in particolare sulle emissioni di PM10. Inoltre, tali impianti sono responsabili di elevate emissioni anche di altri inquinanti,	Per quanto riguarda le aree di superamento dei valori limite per NO2 e PM10, le domande di autorizzazione di installazione o modifica di insediamenti produttivi ed infrastrutture si dovranno valutare con particolare attenzione agli effetti a breve e lungo termine delle nuove emissioni in atmosfera, perseguendo un bilancio ambientale positivo e fermo restando l'obbligo dell'applicazione della migliore tecnica e tecnologia disponibile ed, ove possibile, quella delle tecnologie	<u>Reperibilità dei dati</u> Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile ARPA

Atto: GIUNTA 2022/187 del 22-06-2022
 Servizio proponente: DP.A4.03.4F.01
 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

	<p>quali COV e IPA. Pertanto, relativamente all'installazione di impianti per la produzione di energia alimentati a biomasse, sono da prevedere particolari misure per gli impianti situati nelle aree di superamento dei valori limite per NO2 e PM10.</p>	<p>emergenti. L'applicazione di questi criteri agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare da biomassa (solide e liquide) e da biogas evidenzia, come aspetto preponderante anche se non esaustivo, la necessità che questi impianti consentano una massimizzazione dello sfruttamento energetico della fonte rinnovabile utilizzata e quindi che siano caratterizzati da un assetto cogenerativo ad alto utilizzo della componente termica cogenerabile.</p> <p>Gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse o con biogas, siano caratterizzati, in particolare per quanto riguarda gli ossidi di azoto (NOx) ed il particolato fine (PM10), da fattori di emissione (grammi di inquinante emesso per kWh di energia prodotta) spesso più elevati rispetto a quelli relativi ai combustibili fossili normalmente utilizzati. Tale situazione delinea un potenziale conflitto tra le politiche di sviluppo dello sfruttamento di queste risorse rinnovabili e le strategie per il contenimento delle emissioni in atmosfera finalizzate al risanamento della qualità dell'aria. Tale conflitto può essere evitato solo mediante una scelta attenta delle tecnologie di conversione energetica e di abbattimento delle emissioni utilizzate, accompagnata da un inserimento di detti impianti in contesti idonei ad uno sfruttamento spinto del potenziale energetico della risorsa, con particolare attenzione alla parte termica.</p> <p>L'utilizzo della cogenerazione se da un lato risponde, in genere, all'applicazione della migliore tecnica disponibile sul fronte energetico, dall'altro si configura come la prima "mitigazione" disponibile sul fronte emissivo, in quanto lo sfruttamento del calore utile cogenerato consente di eliminare, totalmente o parzialmente, le emissioni in atmosfera generate da altri sistemi di combustione necessari in assenza dell'impianto cogenerativo.</p> <p>Il presente documento individua, i requisiti minimi, in termini di sfruttamento della cogenerazione, al di sotto dei quali il territorio in questione non si ritiene idoneo ad accogliere l'impianto in questione. Di seguito sono elencati i citati requisiti minimi:</p> <p>Filiera ligno-cellulosica - Rispetto di un valore di PES(*) > 0 %</p>	
--	---	---	--

Atto: GIUNTA 2022/187 del 22-06-2022
 Servizio proponente: DP.A4.03.4F.01
 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

		<p>Filiera biomassa liquida</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto di un valore di PES(*) > 10 % - Rispetto di un valore di LT(“) > 0,15 <p>Filiera biogas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto di un valore di PES(*) > 0 % - Rispetto di un valore di LT(“) > 0,15 <p>- Idonea copertura di tutte le vasche di stoccaggio dei prodotti in ingresso (ad es. liquami zootecnici) e in uscita (ad es. digestato) dall'impianto di produzione e valorizzazione energetica del biogas, con il recupero dei gas emessi anche dopo la fase di digestione in modo da minimizzare la massa dei gas emessi direttamente in atmosfera durante il ciclo.</p> <p>Resta comunque ferma l'applicazione delle norme nazionali e regionali vigenti ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera</p>	
<p>Aree con elevato carico azotato (> 50 kg/ha/a)</p>	<p>Sono inidonee all'installazione i terreni effettivamente destinati alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P.</p>	<p>Le zone con eccesso di composti azotati, dovuti ad un elevato carico zootecnico o ad una non corretta gestione dei fertilizzanti di sintesi, rappresentano uno dei fattori di rischio di contaminazione delle risorse idriche. In considerazione del fatto che gli impianti per la produzione di biogas non determinano affatto una riduzione dell'azoto immesso nel digestore, le aree dove sussiste questo eccesso di composti azotati, espresso come superamento di 50 kg/ha/a in territori caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca, sono individuate come e aree non idonee all'installazione di questi impianti. E' comunque prevista la possibilità di ammettere nelle suddette aree l'installazione degli impianti a biogas nel rispetto di prescrizioni volte alla riduzione dell'impatto dei composti azotati sul territorio, sia attraverso gli opportuni strumenti tecnici e gestionali. Pertanto, nelle suddette zone è ammessa esclusivamente la localizzazione di impianti per la produzione di biogas che operino con materiale in ingresso prevalentemente costituito da effluente zootecnico e/o da scarti vegetali già prodotti nell'area (> 50%) e che prevedano che l'azoto presente nel digestato in uscita dall'impianto, destinato all'utilizzazione agronomica nelle medesime zone vulnerabili, sia comunque inferiore o uguale all'azoto di origine zootecnica in ingresso all'impianto.</p>	

<p>Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui realizzati con finanziamento pubblico</p>	<p>Sono inidonei i terreni irrigati con impianti realizzati con finanziamento pubblico</p>	<p>I terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici comunali a destinazione d'uso agricola, irrigati con impianti realizzati con finanziamento pubblico, sono inidonei. Le informazioni circa l'individuazione dei terreni sono disponibili presso i Consorzi irrigui e presso i servizi preposti della II Dipartimento della Regione Molise</p>	<p>Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, Regione Molise- -Servizio economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - sostegno al reddito e condizionalità biodiversità e sviluppo sostenibile</p>
---	--	--	--

Aree di attenzione

Come *aree di attenzione* per tutte le tipologie di impianto gli areali così come individuati al comma 3 dell'art. 1 della L.R. 23/2014. In tali aree in sede di istruttoria, finalizzata al rilascio della autorizzazione, si dovrà fare particolare attenzione sotto il profilo:

- della documentazione da produrre a cura del proponente;
- della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi.

Aree di attenzione di rilevanza paesaggistica

Le aree di notevole interesse pubblico individuate con Decreti Ministeriali e ricadenti l di fuori dei PTPAAV, presentano generalmente notevoli estensioni areali tali da non escludere la presenza al loro interno di ambiti morfologicamente favorevoli ad accogliere impianti di diverse dimensioni e potenze in quanto già aree degradate, compromesse da attività antropiche o già destinate a scopi produttivi negli strumenti urbanistici vigenti. Tale tipologie di aree, in sede di istruttoria meritano particolare attenzione, sia sotto il profilo della documentazione da produrre a cura del proponente, sia sotto il profilo della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi. L'installazione di impianti sarà possibile ove sarà assicurato il mascheramento, la tutela della percezione visiva dei luoghi e garantendo la salvaguardia degli elementi di valore paesaggistico e storico-culturale che hanno determinato l'apposizione dei provvedimenti di tutela. A tal fine dovrà essere effettuata preventivamente una dettagliata analisi finalizzata all'individuazione della migliore collocazione, tale da non compromettere edifici o parti di edifici di valore storico ed elementi di particolare connotazione paesaggistica, privilegiando collocazioni non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

La progettazione degli impianti dovrà essere sempre corredata da una relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42

Reperibilità dei dati

Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise
Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni
PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 "Carta dei vincoli paesistici".

28 Novembre 2023

COMUNE DI: **Riccia, Gambatesa,** *Provincia di Campobasso*
Celenza Valfortore, Carlantino *Provincia di Foggia*

Oggetto:..... OSSERVAZIONI al “Progetto di un impianto eolico denominato "LUCE" costituito da n. 12 aereogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva pari a 86,4 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in Località Loie nel Comune di Riccia (CB).”
Nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale pendente presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

IN ALLEGATO 6

Deliberazione Giunta Regione Molise 187 del 22/06/2022

e

Deliberazione Giunta Regione Molise 621 del 04/08/2011



Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Seduta del - 4 AGO. 2011

Deliberazione n. 621

OGGETTO:

Oggetto: "Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.lgs n°387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise"

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno - 4 AGO. 2011 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

			Pres.	Ass.
1) IORIO	Angelo Michele	Presidente	X	
2) PIETRACUPA	Mario	Vice Presidente		X
3) CAVALIERE	Nicola	Assessore	X	
4) DI SANDRO	Filoteo	"	X	
5) FUSCO	Angiolina	"	X	
6) MARINELLI	Franco Giorgio	"		X
7) MUCCILLI	Salvatore	"	X	
8) VELARDI	Luigi	"		X
9) VITAGLIANO	Gianfranco	"	X	

Atto da pubblicare		
Integralmente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Per estratto	<input type="checkbox"/>	
Sul sito Web	<input type="checkbox"/>	
Il Dirigente del Servizio <i>Luigi Vecere</i>		

SEGRETARIO: Laura de SANTIS

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

Campobasso, 12-06-2011

Il Responsabile dell'istruttoria
Giuseppina Baranello

Il Direttore Generale
(Art. 2 comma 2 lett. a) DGR 256/07)
Antonio Francioni

Il Responsabile del Servizio
Luigi Vecere

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) del parere del Direttore Generale in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

SU proposta del Presidente della Giunta regionale

UNANIME DELIBERA

- di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 e 14 del Regolamento interno della Giunta, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- di approvare l'accluso documento, "Allegato A", denominato "Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.lgs n°387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise" che sostituirà le linee guida regionali, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n° 1074 del 16.11.2009, come modificate ed integrate con la successiva delibera di Giunta regionale n° 857 del 25 Ottobre 2010 e di revocare, come in effetti revoca, la propria precedente deliberazione n° 4 del 12.01.2010.



ALLEGATI ATTI
IL SEGRETARIO
[Handwritten signature]

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.lgs 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise.

Visto il D.lgs 29.12.2003, n° 387 che, in recepimento della direttiva comunitaria 2001/77/CE, si prefigge di incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

visto, in particolare, l'art. 12 dello stesso D.lgs 387/2003 che attribuisce alla Regione la competenza in merito al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, a conclusione di un procedimento svolto con le modalità di cui alla L.241/90 e s.m.i.;

richiamato il comma 10, art.12. del medesimo D.lgs 387/2003 che prevede l'emanazione di linee guida nazionali per lo svolgimento del procedimento unico di cui sopra, finalizzate ad assicurare il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio;

richiamata la L.R.7 Agosto 2009, n°22 nella quale si prevede che la Giunta regionale, nelle more dell'emanazione delle Linee guida nazionali, provveda all'adozione di Linee guida regionali per lo svolgimento del procedimento unico e per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, ferma restando la determinazione di adeguarle a quelle nazionali, allorchè emanate;

richiamate:

- la delibera di Giunta regionale n° 1074 del 16. 11 2009 con la quale sono state approvate le Linee guida regionali in attuazione della L.R. 22/2009;
- la delibera di Giunta regionale n° 857 del 25 ottobre 2010 di modifica ed integrazione alle sopra citate linee guida;

visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del 10.09.2010, con il quale sono state approvate le Linee guida nazionali, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18.09.2010, Serie generale, n° 219, che regolano il procedimento di cui al citato art. 12 del D.lgs 29.12.2003, n° 387, le quali stabiliscono, tra l'altro, che le Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore, adeguino le rispettive discipline anche con l'eventuale previsione di una diversa tempistica di presentazione della documentazione prevista, prevedendo limitazioni e divieti in atti programmatici o pianificatori per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili, come meglio specificate al paragrafo 17 delle stesse linee guida nazionali;

letta la nota del 25.03.2011 con la quale il Consigliere delegato all'Energia, facendo seguito ai numerosi colloqui attraverso i quali sono stati definiti i contenuti essenziali del documento di recepimento, sollecita la stesura definitiva dello stesso documento, stante la continua richiesta da parte degli operatori del settore, i quali, a seguito dell'automatica entrata in vigore delle Linee guida nazionali, evidenziano la necessità del recepimento nel quale si tenga conto delle specificità del territorio della Regione Molise;

ritenuto, in conseguenza dell'emanazione delle previste linee guida nazionali di dover sostituire le linee guida regionali sopra richiamate, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n° 1074/2009 e rettificare con la successiva deliberazione n° 857/2010;



ritenuto di dover sottoporre all'approvazione della Giunta regionale il testo "Allegato A", così come redatto da questo Servizio;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTE REGIONALE:

- di approvare l'accluso documento "allegato A" denominato "Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.lgs 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise" che sostituirà le linee guida regionali approvate con la Delibera di Giunta regionale n° 1074/2009, come modificate con la successiva delibera di Giunta regionale n° 857 del 25 ottobre 2010.

Campobasso,

L'istruttore
Dr.ssa Giuseppina Baranello

Il Dirigente del Servizio Energia
Ing. Luigi Vecere

**PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO –
AMMINISTRAZIONE**

Ai sensi dell'art. 13, comma 2 del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, li 12-04-2011

Il Dirigente del Servizio Energia
Ing. Luigi Vecere

PARERE DI COERENZA E PROPOSTA

Il Direttore Generale della Direzione Generale II, dr Antonio FRancioni, visto il documento istruttorio, atteso che sull'atto sono stati espressi il parere di legittimità, di regolarità tecnico-amministrativa, ESPRIME parere favorevole in ordine alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima e, pertanto

PROPONE



al Presidente l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, li 12-04-2011

Il Direttore Generale della D.G.II
Dr Antonio Francioni

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO
F.to **de Santis**

IL PRESIDENTE
F.to **Angelo Michele Iorio**

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso, li 11 agosto 2011



IL SEGRETARIO
Laura de Santis

Laura de Santis

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: **IL PRESIDENTE**

IL SEGRETARIO

Campobasso, li _____



ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 621 del 04 AGO 2011

ALL. "A"

Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nella Regione Molise.



Parte I Disposizioni generali

1. Principi generali inerenti l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

1.1. L'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si inquadra nella disciplina generale della produzione di energia elettrica ed è attività libera, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 79 del 1999. A tale attività si accede in condizioni di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalità, condizioni e termini per il suo esercizio.

1.2. Ai sensi dell'ordinamento comunitario e nazionale, non possono essere indette procedure pubblicitiche di natura concessoria aventi ad oggetto l'attività di produzione di energia elettrica, che è attività economica non riservata agli enti pubblici e non soggetta a regime di privativa. Restano ferme le procedure concorrenziali per l'attribuzione delle concessioni di derivazione d'acqua e per l'utilizzo dei fluidi geotermici.

2. Campo di applicazione

2.1. Le modalità amministrative e i criteri tecnici di cui alle presenti linee guida si applicano alle procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti nonché per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

2.2. Le presenti linee guida non si applicano agli impianti offshore per i quali l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

3. Opere connesse e infrastrutture di rete

La Regione Molise fa proprie ed applica le definizioni e le discipline sulle infrastrutture di rete dettate dal Dm 10 settembre 2010, dal TICA, dal D. Lgs. 29/2011 e dalla disciplina di settore volte ad assicurare il miglior coordinamento tra i tempi di sviluppo e di realizzazione delle reti e degli impianti di produzione.

Al fine di meglio garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e di coordinare in modo comunque ottimale i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da FER e i procedimenti autorizzativi delle opere di sviluppo della rete funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da uno o più impianti di produzione da FER, il responsabile del procedimento autorizzativo di ciascun impianto di produzione assicura ogni utile coordinamento tra le procedure e assicura che il procedimento autorizzativo dell'impianto di produzione non subisca ritardi né sospensioni dipendenti dal procedimento autorizzativo riguardante la rete, indipendentemente dal soggetto che tale procedimento abbia avviato e coltivato e indipendentemente dall'autorità competente al suo esame.

A tal riguardo, se necessario, conclude il procedimento autorizzativo dell'impianto di produzione condizionando l'efficacia dell'autorizzazione unica alla positiva conclusione del procedimento autorizzativo delle opere di sviluppo della rete specificamente indispensabili all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta dall'impianto di cui si tratta.



4. Oneri informativi a carico del gestore di rete

4.1. Al fine di agevolare il coordinamento nell'autorizzazione degli impianti di connessione, i gestori di rete informano con cadenza quadrimestrale la Regione circa le soluzioni di connessione elaborate e poi accettate dai proponenti nel periodo di interesse, con riferimento ai soli impianti con potenza nominale non inferiore a 200 kW.

5. Ruolo del gestore servizi elettrici (GSE)

5.1. Per lo svolgimento di eventuali servizi inerenti attività statistiche e di monitoraggio connesse alle autorizzazioni uniche, il Gestore dei servizi elettrici Spa può fornire supporto alle Regioni secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico.

6. Trasparenza amministrativa

6.1. La Regione Molise renderà pubbliche, anche tramite il proprio sito web, le informazioni circa il regime autorizzatorio di riferimento a seconda della tipologia, della potenza dell'impianto e della localizzazione, l'autorità competente al rilascio del titolo, la eventuale documentazione da allegare all'istanza medesima, gli enti tenuti ad esprimersi nell'ambito del procedimento unico, il numero di copie necessarie e le modalità e i termini di conclusione dei procedimenti, fornendo l'apposita modulistica per i contenuti dell'istanza di autorizzazione unica.

6.2. Gli elenchi e le planimetrie delle aree e dei siti dichiarati non idonei con le modalità e secondo i criteri di cui alle linee guida nazionali saranno resi pubblici, allorché predisposti, attraverso i siti web della Regione e degli Enti locali interessati. Sono pubblici, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di tutela dei dati personali, i provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003. Saranno, altresì, pubbliche le informazioni necessarie ai proponenti per gli interventi di modifica degli impianti.

7. Monitoraggio

7.1. Ai fini dell'aggiornamento delle linee guida nazionali, eventualmente avvalendosi del GSE con le modalità di cui al punto 5, anche per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 387 del 2003, la Regione Molise redige e trasmette entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e le attività culturali e alla Conferenza unificata, una relazione riferita all'anno precedente, contenente almeno i seguenti dati:

- a) numero di richieste di autorizzazione ricevute;
- b) numero di richieste di autorizzazione concluse con esito positivo e con esito negativo;
- c) numero dei procedimenti pendenti;
- d) tempo medio per la conclusione del procedimento, con riferimento a ciascuna fonte;
- e) dati circa la potenza e la producibilità attesa degli impianti autorizzati, con riferimento a ciascuna fonte;
- f) proposte per perseguire l'efficacia dell'azione amministrativa nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

8. Esenzione dal contributo di costruzione

8.1. Fermi restando gli adempimenti fiscali previsti dalle vigenti norme, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera c) del Dpr 380/2001, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia.



9. Oneri istruttori

9.1. La Regione Molise, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 62/2005 fissa nella misura dello 0,03% del costo dell'investimento l'entità degli oneri istruttori posti a carico del proponente, finalizzati a coprire le spese istruttorie. L'importo corrispondente deve essere versato in sede di presentazione della richiesta di attivazione del procedimento unico e non è rimborsabile in caso di esito negativo del procedimento. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non soggetti ad autorizzazione unica sono esentati dal pagamento degli oneri.

Parte II *Regime giuridico delle autorizzazioni.*

10. Interventi soggetti ad autorizzazione unica

10.1. Fatto salvo quanto previsto in relazione agli interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività (DIA) e di Attività di edilizia libera la costruzione, l'esercizio e la modifica sostanziale di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province, se delegate.

10.2. Le disposizioni dell'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003 si applicano alla costruzione ed esercizio di centrali ibride, inclusi gli impianti di combustione, di potenza termica inferiore a 300 MW, qualora il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto sia superiore al 50% della producibilità complessiva di energia elettrica della centrale. Il titolare di un impianto ibrido che intenda procedere ad una modifica del mix di combustibili tale da comportare la riduzione della producibilità imputabile al di sotto del 50% di quella complessiva, è obbligato ad acquisire preliminarmente l'autorizzazione al proseguimento dell'esercizio nel nuovo assetto ai sensi delle pertinenti norme di settore.

10.3. Gli impianti alimentati anche parzialmente da rifiuti, aventi le caratteristiche di cui al punto 10.2 e per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono soggetti all'autorizzazione unica anche qualora abbiano capacità di generazione inferiore alle soglie richiamate nella tabella 1.

10.4. Sono fatte salve le norme di settore che assoggettano ad autorizzazione gli interventi di modifica degli impianti. In tal caso, le autorizzazioni settoriali confluiscono nel procedimento unico.

10.5. Qualora un progetto interessi il territorio della Regione Molise e di altre Regioni o Province delegate, la richiesta di autorizzazione è inoltrata all'Ente nel cui territorio:

- i. sono installati il maggior numero di aerogeneratori, nel caso di impianti eolici;
- ii. sono installati il maggior numero di pannelli, nel caso di impianti fotovoltaici;
- iii. è effettuata la derivazione d'acqua di maggiore entità, nel caso di impianti idroelettrici;
- iv. sono presenti il maggior numero di pozzi di estrazione del calore, nel caso di impianti geotermoelettrici;
- v. sono collocati i gruppi turbina alternatore, ovvero i sistemi di generazione di energia elettrica, negli altri casi.

L'Ente in tal modo individuato provvede allo svolgimento del procedimento unico, cui partecipano gli altri Enti interessati e confinanti e procede al rilascio dell'autorizzazione d'intesa con le altre Regioni o Province delegate interessate.

10.6. Qualora gli effetti di un progetto localizzato nella sola Regione Molise interessino il territorio di altre Regioni o Province delegate, la Regione Molise coinvolge nel procedimento le Regioni o Province delegate interessate.

11. Interventi soggetti a denuncia di inizio attività (Dia) e interventi di attività edilizia libera: principi generali



11.1. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per gli impianti di cui al paragrafo 12, la Regione non può richiedere l'attivazione del procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 387/2003. Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per tale procedimento unico.

11.2. Nel caso di interventi soggetti a DIA, in relazione ai quali sia necessario acquisire concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse sono acquisite e allegare alla Dia, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza.

11.3. Nel caso di impianti soggetti a DIA, nella DIA sono ricomprese anche le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica. In tal caso, le autorizzazioni, i nulla osta o atti d'assenso comunque denominati previsti dalla vigente normativa sono allegati alla Dia (verifica gestore rete/preventivo per la connessione). Per gli impianti soggetti a comunicazione, le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica sono autorizzate separatamente.

11.4. Il ricorso alla DIA ed alla comunicazione è precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In tal caso, si applica l'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387 del 2003, in tema di autorizzazione unica.

11.5. Sono soggette a DIA le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell' area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse.

11.6. I limiti di capacità di generazione e di potenza indicati al successivo paragrafo 12 sono da intendere come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Per capacità di generazione o potenza dell'impianto si intende la potenza attiva nominale dell'impianto, determinata come somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto. La potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo.

11.7. Nel caso di interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 6, comma 2 lettere a) e d), del Dpr 380/2001, alla Comunicazione ivi prevista si allegano:

a) le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore;

b) limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2 (manutenzione ordinaria), i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Per "titolo abilitativo" si intende il permesso di costruire di cui all'art. 10 e seguenti del D.P.R. 380/2001.

11.8. Alla comunicazione di cui all'articolo 27, comma 20, della legge 99/2009 e di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 115 del 2008, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del Dpr 380/2001.

11.9. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 6, del Dpr 380/2001 e 11, comma 4, del decreto legislativo 115/2008.

12. Interventi soggetti a denuncia di inizio attività e interventi di attività edilizia libera: dettaglio per tipologia di impianto

FOTOVOLTAICO

12.1. I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dal punto 11.7 ed 11.8, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:



a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115):

- i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
- ii. la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
- iii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ne casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 115/2008.

b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001):

- i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
- ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;
- iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

12.2. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività:

a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 che stabilisce le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31 dicembre 2010):

- i. i moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;
- ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.

b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al paragrafo 12.1, e 12.2 lettera a), aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al Dlgs 387/2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge 244/2007, ossia non superiore a 20 kW.

IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA ALIMENTATI DA BIOMASSE, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS

12.3. I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.7 e 11.8, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:

a) Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge 99/2009):

- i. operanti in assetto cogenerativo;
- ii. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe (microgenerazione);

b) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al punto a) ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del Dpr 380/2001):

- i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;
- ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.

12.4. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività:

a) Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3. ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge 99/2009):



i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici, operanti in assetto cogenerativo, ovunque ubicati;

ii. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 1000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt;

b) impianti termici alimentati da fonti energetiche fossili convertiti in impianti alimentati a biomasse e destinati anche alla produzione di energia elettrica, realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici, ovunque ubicati, aventi una capacità di generazione massima inferiore a 1000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3000kWt;

c) impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 e al punto 12.4 lettera a) ed aventi capacità di generazione inferiori alle rispettive soglie indicate alla tabella A allegata al Dlgs 387/2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge 244/2007.

EOLICO

12.5. I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.7 e 11.8, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:

a) Impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115):

i. singoli generatori eolici installati sui tetti degli edifici esistenti, con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

ii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 115/2008.

b) Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:

i. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;

ii. installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;

iii. sia previsto che la rilevazione non duri più di 36 mesi;

iv. entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto titolare rimuove le predette apparecchiature ripristinando lo stato dei luoghi.

12.6. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività:

a) impianti eolici non ricadenti fra quelli di cui alla lettera a) ed aventi capacità di generazione inferiore alle soglie indicate alla tabella A allegata al Dlgs 387/2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge 244/2007, ossia non superiore a 60 kW.

b) Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento di cui al punto 12.5 lettera b), nel caso in cui si preveda una rilevazione di durata superiore ai 36 mesi.

IDROELETTRICO E GEOTERMoeLETTRICO

12.7. I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.7 e 11.8, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:



a) impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del Dpr 380/2001):

- i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;
- ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.

12.8. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività:

b) impianti idroelettrici non ricadenti fra quelli di cui alle lettere a) ed aventi capacità di generazione inferiori alla soglia indicate alla tabella A allegata al Dlgs 387/2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge 244/2007, ossia non superiore a 100 kW.

Parte III *Procedimento unico*

13. Contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica

13.1. L'istanza, in bollo, per il rilascio dell'autorizzazione unica, fermo restando quanto previsto dai punti 13.2 e 13.3 dovrà essere presentata unicamente utilizzando il Modello di Domanda predisposto dalla Regione (disponibile sul sito Internet) e dovrà essere corredata da:

a) progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale;

b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare:

- i. i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, copia di certificato camerale;
- ii. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l'analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, inclusi pollina ed oli vegetali, anche la provenienza della risorsa utilizzata che dovrà essere prodotta per il 60% nel raggio di 60 Km dalla sede dell'impianto di produzione dell'energia elettrica, salvo diversi accordi di programma stipulati con l'Ente Regione; per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi. Limitatamente agli impianti eolici andrà allegata perizia tecnica asseverata che dimostri la fattibilità tecnica ed economica dell'impianto.
- iii. relativamente agli impianti eolici di potenza non superiore ad 1 MW non è necessario produrre le rilevazioni anemometriche, né la sopra citata perizia asseverata;
- iv. la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinscrimento e recupero ambientale proposte;
- v. per tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili computo metrico estimativo attestante sia il costo dell'intero impianto, sulla base del cui valore è calcolato l'importo degli oneri istruttori di cui all'art. 9.1, che il costo delle opere di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi;
- vi. relativamente agli impianti idroelettrici, progetto e computo metrico estimativo relativi agli interventi di reinscrimento e recupero ambientale;
- vii. un'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW;

c) nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici, è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto, comprovata da titolo idoneo; relativamente alle opere connesse, nel caso in cui sia necessaria la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, corredata dal piano particellare grafico e descrittivo; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso in cui il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;



d) per gli impianti idroelettrici, atto rilasciato dal Servizio regionale competente, contenente l'attribuzione di preferenza finalizzata alla successiva concessione di derivazione;

e) preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della delibera Aeeg ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;

f) certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali e delle norme d'uso del piano paesaggistico regionale in riferimento alle aree interessate dall'intervento nonché, ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005;

g) ove prescritta, documentazione prevista dal Dlgs 152/2006 e s.m.i., per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto di cui alla lettera a);

h) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;

ij) impegno del proponente alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori, a garanzia dell'esecuzione delle opere di ripristino dei luoghi ovvero di riutilizzo del materiale dismesso, di idonea fidejussione, rilasciata da compagnia assicurativa nazionale o comunitaria di primaria importanza, ai sensi della delibera di Giunta regionale n° 346 del 03.04.2008 ovvero ad istituire un fondo di accantonamento, a favore dell'Ente autorizzante nella misura del 20% del costo delle opere civili da realizzare. Limitatamente agli impianti fotovoltaici il proponente fornirà le stesse tipologie di garanzie nella misura di €. 20,00, rivalutabili secondo le variazioni dell'indice Istat, per ogni kW di potenza installata;

j) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, è necessaria la relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore, redatta sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute dall'azienda in riferimento all'area in cui è prevista la localizzazione dell'impianto, comprensiva dell'istruttoria di cui al punto 3.1, corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete;

k) copia della comunicazione effettuata alle Soprintendenze ai sensi del punto 13.3;

l) al fine di prevenire l'elusione della disciplina sulla valutazione di impatto ambientale e di tenere nella doverosa considerazione l'effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di più impianti tra loro vicini, relativamente alle fonti eolica e fotovoltaica, singoli impianti o gruppi di impianti sfruttanti la stessa fonte, la cui potenza complessiva non superi 1 MW, non sono sottoposti a verifica ambientale, con la modalità di cui all'art. 9 della L.R. n° 21/2000 e s.m.i., se localizzati ad una distanza non inferiore ad 1 Km rispetto ad altri impianti utilizzando la medesima fonte autorizzati c/o realizzati. Tale previsione non si applica a progetti di impianti allocati in zone c/o aree industriali.

E' fatto obbligo al proponente di presentare dichiarazione giurata in merito alla sopra citata distanza tra impianti, fermo restando che la Regione rilascerà agli interessati che ne faranno richiesta le informazioni necessarie a censire e localizzare gli impianti fotovoltaici in fase di istruttoria senza che alcuna responsabilità delle conseguenze derivanti da eventuali dichiarazioni mendaci, rilasciate dai proponenti o per conto degli stessi, possano, in nessun caso, essere attribuite al servizio regionale.

13.2. L'istanza è inoltre corredata della specifica documentazione, eventualmente richiesta dalle normative di settore, di volta in volta rilevante per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell'allegato 1.

13.3. Nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del Dlgs 42/2004, il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, le soprintendenze preposte informano l'amministrazione procedente circa l'eventuale esito positivo di detta verifica al fine di



consentire alla stessa amministrazione, nel rispetto dei termini previsti dal punto 14.6, di convocare alla conferenza di servizi le soprintendenze nel caso previsto dal punto 14.9 lettera d).

13.4. La ricevibilità, la procedibilità dell'istanza o la conclusione del procedimento non può essere subordinato alla presentazione di preve convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento da parte dei Comuni il cui territorio è interessato dal progetto.

13.5. L'esecuzione delle eventuali procedure di espropri, di asservimento coattivo e di occupazione temporanea ed i relativi oneri sono a carico del soggetto proponente; l'autorità espropriante resta comunque la Regione Molise.

14. Avvio e svolgimento del procedimento unico

14.1. Il procedimento unico si svolge tramite conferenza di servizi, nell'ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi necessari per l'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 14-bis della legge 241/1990 in materia di conferenza di servizi preliminare.

14.2. La documentazione elencata al punto 13.1, ferma restando la documentazione imposta dalle normative di settore e indicata dalla Regione Molise ai sensi del punto 6.1, è considerata contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua procedibilità.

14.3. Il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali in materia di energia.

14.4. Se entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza, il Servizio Energia non comunica al richiedente l'improcedibilità motivata dell'istanza, il procedimento si intende avviato alla data di presentazione dell'istanza. Se l'improcedibilità, comunicata nei termini di cui sopra, è determinata da carenza documentale, il proponente dispone di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione per integrare la documentazione. Qualora entro detto termine il proponente depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, il procedimento si intende automaticamente avviato alla data di integrazione. Nel caso in cui il proponente non proceda all'integrazione richiesta, entro il termine previsto, il procedimento si intende archiviato.

14.5. Il superamento di eventuali limitazioni di tipo programmatico contenute nel Piano energetico regionale o delle quote minime di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ripartite ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 non preclude l'avvio e la conclusione favorevole del procedimento.

14.6. L'amministrazione procedente, non appena accertato che il progetto è esente da procedure ambientali (screening, VIA e/o valutazione di incidenza) ovvero le abbia positivamente superate, ovvero che siano inutilmente decorsi i termini di legge per il loro svolgimento, invita il proponente a trasmettere gli elaborati di progetto alle Amministrazioni coinvolte (se del caso adeguato al provvedimento conclusivo della procedura ambientale ed alle sue prescrizioni), e, ricevuta la prova dell'avvenuta trasmissione, entro 15 giorni indice la Conferenza dei Servizi, se del caso, convocando anche l'Amministrazione competente all'esperimento delle procedure ambientali rimasta inerte, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 ter della legge 241/90.

14.7. Ai sensi dell'articolo 27, comma 43, della legge 99/2009, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la verifica di assoggettabilità alla VIA si applica:

- a) agli impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW;
- b) agli impianti da fonti rinnovabili non termici, di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW.

La potenza nominale è individuata con le modalità di cui al punto 11.6.

Per le altre tipologie di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 152/2006.

14.7 bis. In nessun caso eventuali pareri negativi, acquisiti nel corso dell'istruttoria dei procedimenti in materia ambientale, ove previsti, possono dar luogo a sospensioni del procedimento che, a norma della L.241/90, art. 14 e



seguenti si conclude con atto motivato dell'Amministrazione precedente, a seguito di Conferenza dei servizi, sede nella quale ogni amministrazione coinvolta è tenuta ad esprimere il proprio eventuale dissenso. Ciò al fine di evitare che pareri negativi, resi al di fuori della Conferenza stessa e pertanto inammissibili possano pregiudicare il corretto iter procedimentale.

14.8. Per gli impianti di cui al punto 14.7, è fatta salva la possibilità per il proponente di presentare istanza di valutazione di impatto ambientale senza previo esperimento della procedura di verifica di assoggettabilità.

14.8 bis. La procedura di verifica ambientale sarà effettuata in ordine cronologico dal Servizio competente a seguito della verifica della procedibilità di cui ai commi precedenti.

Qualora nell'ambito dello stesso territorio dovessero essere presentate una o più proposte in date successive alla prima riscontrata procedibile, per le quali, in sede di verifica di procedibilità il Servizio Energia dovesse riscontrare interferenze e/o sovrapposizioni, lo stesso Servizio inviterà il proponente a riproporre un nuovo layout di progetto che superi le dette interferenze e/o sovrapposizioni, dandone comunicazione al Servizio Conservazione della natura e VIA;

14.9. In attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa:

a) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) nell'ambito dell'istruttoria di verifica di assoggettabilità a VIA e/o valutazione ambientale, qualora prescritta, per gli impianti eolici con potenza nominale maggiore di 1 MW, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4 delle linee guida nazionali; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto,

d) nei casi in cui, a seguito della comunicazione di cui al punto 13.3, la Soprintendenza verifichi che l'impianto ricade in aree interessate da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. Poiché il procedimento unico deve concludersi perentoriamente entro il termine previsto dall'art. 12 del D.lgs 387/03, l'amministrazione precedente comunica alla Soprintendenza la necessità che il procedimento di tutela o di accertamento della sussistenza di beni archeologici si concluda in tempi compatibili, affinché la stessa Soprintendenza possa esprimere il parere di competenza

14.10. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 241/1990, in sede di Conferenza dei Servizi, l'amministrazione precedente nonché le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento possono richiedere una sola volta documentazione integrativa che dovrà pervenire all'amministrazione richiedente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;

14.11. Nel corso del procedimento autorizzativo, il proponente può presentare modifiche alla soluzione per la connessione individuate dal gestore di rete nell'ambito dell'erogazione del servizio di connessione, con salvezza degli atti di assenso e delle valutazioni già effettuate per quelle parti del progetto non interessate dalle predette modifiche.

14.12. Ai sensi dell'art. 14 ter, comma 4 della L.241/90, i lavori della Conferenza dei Servizi rimangono sospesi, ove già aperti, fino al termine prescritto per la conclusione della procedura ambientale di screening, di VIA e di valutazione di incidenza naturalistica. I provvedimenti espressi e motivati dalle autorità competenti allo svolgimento delle procedure ambientali confluiscono nella Conferenza dei Servizi. Decorso inutilmente i termini di conclusione di tali procedure senza che siano pervenuti all'Amministrazione precedente i relativi atti conclusivi, l'autorità competente rimasta inerte è convocata in Conferenza dei Servizi per ivi esprimersi.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 14 ter della legge 241/1990 l'amministrazione precedente per assicurare il rispetto dei tempi può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di



qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecniche istruttorie non ancora eseguite, assegnando loro un congruo termini per provvedere. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti ad esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della L.241/90 e s.m.i., in ogni caso scaduti i termini previsti dalla legge per lo svolgimento delle procedure ambientali l'amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della Conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni determinazione, concessione o nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti alla conferenza.

14.13. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni regolarmente convocate alla Conferenza dei Servi non può essere espresso al di fuori della Conferenza stessa, dove essere manifestato personalmente in tale sede dall'unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere, in modo vincolante, la volontà dell'Amministrazione rappresentata.

14.14. Le amministrazioni competenti possono determinare in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'allegato 2 delle presenti linee guida.

14.15. Il termine per la conclusione del procedimento unico, da computarsi secondo legge, è di 180 giorni decorrenti dalla data di avvio, individuata ai sensi dell'art. 14.4.

14.16 Restano ferme le disposizioni regionali e statali concernenti l'esercizio dei poteri sostitutivi. Nel caso in cui l'esercizio del potere sostitutivo abbia ad oggetto singoli atti che confluiscono nel procedimento unico, il termine per la conclusione di tale procedimento tiene conto dei tempi previsti dalle pertinenti norme di settore per l'adozione dell'atto in via sostitutiva. Restano altresì ferme le disposizioni dell'articolo 2, comma 8, della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69, relativo al ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione.

15. Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica

15.1. L'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte.

15.2. L'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto definitivo approvato e nei termini ivi previsti nonché dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.

15.3 Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non ha effetti di variante dello strumento urbanistico. Nell'ubicazione degli impianti in tali zone si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. Il progetto andrà, altresì valutato alla luce delle previsioni dei piani paesaggistici e delle prescrizioni d'uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti.

15.4. L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e definisce le specifiche modalità per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, per l'ottemperanza all'obbligo della esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

15.5. L'autorizzazione unica prevede un termine per l'avvio dei lavori pari, di norma, a 14 mesi prorogabili, decorsi inutilmente i quali decade. Il rispetto del termine per l'avvio dei lavori può essere dimostrato anche mediante il compimento delle attività previste dal combinato disposto dell'art. 2, comma 159 della legge 244 del



2007 con l'art. 15, comma 1 del d.lgs n° 79 del 1999, come modificato dai commi 74 e 75 dell'art. 1 della legge 239 del 2004. Per la conclusione dei lavori è previsto il termine di 3 anni dalla comunicazione di inizio lavori. Il Servizio Energia può prorogare tale termine ove il proponente dimostri che il mancato rispetto dei termini indicati non è dipeso da sua colpa. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettati i permessi settoriali recepiti nell'autorizzazione unica.

15.6 l'autorizzazione unica può essere rilasciata anche in pendenza dell'eventuale svincolo idrogeologico di cui all'art. 21 del R.D. 1126 del 1926. La conclusione positiva dell'endoprocedimento è condizione necessaria per poter dare inizio ai lavori.

15.7 Varianti progettuali di piccola entità e che, comunque, sono tali da non comportare modifiche sostanziali, ai sensi dell'art. 5, lettera l bis del D.lgs 152/2006, non richiedono una nuova verifica ambientale. Il proponente che intende introdurre varianti progettuali al progetto autorizzato trasmette al Servizio regionale la documentazione accompagnata da una relazione dimostrativa della natura sostanziale o meno delle modifiche apportate. Il Servizio, nei trenta giorni successivi può disporre, motivatamente, una nuova verifica ambientale, ovvero può trasmettere la documentazione alle Amministrazioni coinvolte dalla varianti progettuali affinché rendano il proprio assenso al riguardo. In mancanza di ogni comunicazione diretta al proponente nel termine di 45 giorni la variante si intende assentita

15.8 Tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento potranno effettuare i controlli di competenza, segnalando al Servizio regionale all'Energia eventuali inadempienze per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

15.9 Qualora l'intervento proposto incida su beni culturali, ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali (D.lgs 42/2004) l'autorizzazione prevede l'obbligo in capo al proponente di invio della dichiarazione di inizio lavori anche alla Direzione regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

15.10 Le determinazioni del Servizio Energia della Regione Molise recanti autorizzazioni uniche alla realizzazione ed esercizio degli impianti da fonti rinnovabili sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise, ai fini delle impugnazioni, la conoscenza da parte di tutti i soggetti a qualsiasi titolo interessata è considerata come avvenuta dalla data di pubblicazione, senza necessità da parte del Servizio di notificazione diretta.

Parte IV

Criteri per la localizzazione degli impianti

16.1 Per la localizzazione degli impianti occorre rispettare i seguenti criteri:

- a) per i soli impianti eolici, fascia di rispetto non inferiore a 2 Km misurata dal perimetro dei complessi monumentali, 1 Km dal perimetro dei parchi archeologici, 500 metri dal perimetro delle aree archeologiche, come definiti al comma 2 dell'articolo 101 del D.lgs n. 42/2004 per non snaturare le modalità di utilizzo tipiche di luoghi storici, cambiando in modo radicale il paesaggio circostante;
- b) per i soli impianti eolici, fascia di rispetto non inferiore a 300 metri più 6 volte l'altezza massima dell'acrogeneratore dai centri abitati come individuati dallo strumento urbanistico comunale vigente al fine di preservare le zone a ridosso dei centri stessi e comunque nel rispetto dei limiti indicati nel Dpcm del 14 novembre 1997 e s.m.i.;
- c) per i soli impianti eolici, la distanza dai fabbricati adibiti a civile abitazione al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione unica non può essere inferiore a 400 metri e deve rispettare i limiti di leggi vigenti in materia acustica, con la precisazione che i limiti per la "normale tollerabilità" di cui all'art. 844 del Codice Civile, per gli impianti eolici, sono quelli indicati dall'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997, e posto che, comunque, il rispetto di tali limiti può essere conseguito anche mediante la realizzazione di opere di mitigazione direttamente sul ricettore, purché tali interventi siano interamente a carico del proponente, previo assenso del proprietario;
- d) al fine di evitare perturbazioni aerodinamiche dovute all'effetto scia, una fascia non inferiore a cinque diametri del rotore nella direzione dei venti dominanti dagli aerogeneratori di impianti eolici esistenti. È consentita deroga a detta distanza per gli ammodernamenti degli impianti eolici esistenti, anche se ricadenti su aree appartenenti a comuni limitrofi, proposti dalla stessa società o da società controllata;
- e) per i soli impianti eolici distanza non inferiore a 200 metri dalle autostrade, 150 metri dalle strade nazionali e provinciali, 20 metri dalle strade comunali, come definite dal "Nuovo codice della strada" di



cui al D.lgs 30.04.1992 n°285 e s.m.i.. Per gli impianti fotovoltaici distanza non inferiore a 20 metri dalla autostrade e 10 metri dalle strade sopra indicate. Limitatamente alle strade interpoderali e vicinali di proprietà del Comune, previo consenso del comune, è possibile derogare ai predetti limiti nel caso in cui le strade esistenti possano essere utilizzate come viabilità di servizio dell'impianto medesimo;

- f) fascia di rispetto di 3.000 metri lineari dalla costa verso l'interno della regione per gli impianti eolici; fascia di rispetto di 1.500 metri lineari dalla costa verso l'interno della regione per gli impianti fotovoltaici. Tali limiti sono giustificati dalla forte pressione antropica già esistente su tali fasce di territorio;
- g) per i soli impianti eolici, fascia di rispetto di 200 metri dalle sponde di fiumi e torrenti, nonché dalla linea di battaglia di laghi e dighe artificiali e dal limite esterno delle zone umide, di importanza regionale, nazionale e comunitaria. Per gli impianti fotovoltaici si applicano i vincoli e le fasce di rispetto previste dall'art. 142 del D.lgs 22.01.2004, n° 42;
- h) per gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 200 kW la fascia di rispetto di cui alla precedente lett. f) è dimezzata; per gli impianti utilizzando la fonte eolica le fasce di rispetto di cui alle lett. a), b), e) sono dimezzate a condizione che l'altezza al mozzo non superi i 30 metri;
- i) in applicazione di quanto previsto nel capitolo 17 delle Linee guida nazionali, la Regione Molise, al fine di conciliare le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, allorché sarà assegnata la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili (burden sharing), in applicazione dell'art. 2, comma 167 della legge 244/2007, come modificato dall'art. 8 bis della legge 27.02.2009, n°13 di conversione del D.L.30.12.2008, n° 208 adoterà atti di programmazione congruenti con la detta quota minima, volti ad individuare aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. L'individuazione dei siti deve avvenire con l'applicazione dei criteri di cui all'allegato 3 alle Linee guida nazionali e attraverso un'apposita istruttoria, volta a individuare quei siti che, interessati da specifiche disposizioni di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, identifichino obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti. Nelle more dell'adozione dei detti atti di programmazione, in attuazione di quanto previsto nel comma 10 dell'art. 12 del D.lgs n° 387/2003, in tutto il territorio della Regione Molise non sono applicabili limitazioni generalizzate alla localizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili, riferite a tipologie di aree e siti, ma la autorizzabilità di ogni singolo impianto, indipendentemente dalla natura della fonte utilizzata e/o della sua dimensione, dovrà discendere dagli esiti del procedimento unico, svolto nel rispetto di tutte le normative settoriali nelle quali sono previste le specifiche analisi da effettuare volte alla verifica di compatibilità delle proposte con la disciplina d'uso del territorio presente nelle singole aree e con la salvaguardia dei beni culturali (con le modalità di cui al D.lgs n° 42/2004) e delle aree naturali protette, (attraverso la valutazione di incidenza, svolta con le modalità di cui al D.P.R. n° 357/97 così come modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003).

Disposizioni transitorie e finali

17. Disposizioni transitorie e finali

17.1. Le presenti linee guida costituiscono adeguamento della Regione Molise alle linee guida nazionali, approvate con D.M. 10 settembre 2010 e potranno essere aggiornate, con provvedimento di Giunta regionale allorché si renderà necessario, sia in relazione a disposizioni e/o aggiornamenti statali che in relazione a specifiche esigenze attuative ed organizzative regionali;

17.2. I procedimenti attivati con domande di autorizzazione unica presentate prima dell'entrata in vigore delle presenti linee guida regionali ed in corso al sessantesimo giorno dell'entrata in vigore delle presenti linee guida regionali saranno conclusi ai sensi della previgente normativa, ove completi della documentazione di cui al punto 13.1 lett. e) e ove abbiano conseguito un positivo giudizio di VIA o di valutazione di incidenza, ovvero siano stati esonerati dall'assoggettamento a VIA in esito ad un procedura di screening;

17.3 Al di fuori dei casi di cui al punto che precede, per i procedimenti attivati con domande di autorizzazione unica presentate prima dell'entrata in vigore delle presenti linee guida regionali, il proponente, a pena di improcedibilità, integra l'istanza con la documentazione prevista al punto 13 ed adegua il progetto ai criteri per la localizzazione indicati alla parte quarta delle presenti linee guida regionali entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti linee guida regionali.



17.4 Per i procedimenti di cui al precedente punto 17.3, ai fini dell'attivazione del procedimento si farà riferimento alla data nella quale la richiesta, così come integrata sarà stata riscontrata procedibile con le modalità di cui al punto 14.4 delle presenti linee guida.

17.5 . I proponenti dei progetti di cui al punto 17.2 possono liberamente optare per il regime scaturente dall'assoggettamento alle presenti linee guida, integrando l'istanza con la documentazione prevista al punto 13 ed adeguando il progetto ai criteri per la localizzazione indicati alla parte quarta delle presenti Linee guida regionali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti linee regionali.

TABELLA 1

FONTE	Rif.	Condizioni da rispettare		Potenza	Regime urbanistico/edilizio
		Modalità operative /di installazione	Ulteriori condizioni		
FOTOVOLTAICA	12.1	i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; ii. la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato	gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 115/2008	-	Comunicazione
	12.1	i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;	realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;	0-200 kW	Comunicazione
	12.2	i. i moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici; ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto	nessuna	-	Dia



	dell'edificio sul quale i moduli sono collocati			
12.2	nessuna	nessuna	0-20 kW	Dia
	operanti in assetto cogenerativo	nessuna	0-50 kW	Comunicazione
	realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non			
12.3	comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici	nessuna	0-200 kW	Comunicazione
	realizzati in edifici esistenti, ovunque ubicati, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici	nessuna	50-1000 kW ovvero a 3000 kWt	Dia
12.4	peranti in assetto cogenerativo			
	Operanti in assetto cogenerativo	nessuna	50-1000 kW ovvero 3000 kWt	Dia
	alimentati da biomasse	nessuna	0-200 kW	Dia
	alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	nessuna	0-250 kW	Dia

biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas



EOLICA	12.5	i. installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro	i. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 115/2008	-	Comunicazione
	12.6	nessuna	nessuna	0-60 kW	Dia
	12.7	impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici	nessuna	0-200 kW	Comunicazione
IDRAULICA E GEOTERMICA	12.8	alimentati da fonte idraulica	nessuna	0-100 kW	Dia



Allegato 1

Elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico

1. L'autorizzazione ambientale integrata di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce;
2. l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Dlgs 42/2004 e s.m.i.;
3. la valutazione dell'impatto ambientale prevista dalla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 di competenza dello Stato o della Regione;
4. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dalla parte quinta decreto legislativo 152/2006, di competenza della Regione o della Provincia;
5. l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 152/2006;
6. il nulla osta di competenza dell'Ente di gestione dell'arca protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
7. permesso di costruire di cui al Dpr 380/2001, di competenza del Comune interessato;
8. parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, di cui all'articolo 2 del Dpr 12 gennaio 1998, n. 37, rilasciato dal Ministero dell'Interno — comando provinciale VV.FF.;
9. il nulla osta delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota solo se necessario e solo nel caso di impianti ubicati in prossimità di zone sottoposte a vincolo militare;
10. il nulla osta idrogeologico previsto dal Rr 30 dicembre 1923, n. 3267, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 61, comma 5, del decreto legislativo 152/2006;
11. il nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell'aeronautica civile (Enac enav), ai sensi del Rd 30 marzo 1942, n. 327 recante il codice della navigazione;
12. il mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da uso civico di cui alla legge n. 1766 del 1927 e successive modificazioni;
13. la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi della legge 447 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni;
14. nulla osta dell'ispettorato del Ministero delle comunicazioni oggi Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 95 del Dlgs 259/2003;
15. l'autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della strada;
16. l'autorizzazione agli scarichi rilasciata dall'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 152/2006;
17. nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie ai sensi dell'articolo 120 del Rd 1775/1933.



Allegato 2

Criteria per l'eventuale fissazione di misure compensative

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, decreto legislativo 387/2003, l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province.
2. Fermo restando, anche ai sensi del punto 1.1 e del punto 13.4 delle presenti linee guida, che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente¹;
 - b) le "misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale" sono determinate in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione²;
 - c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;
 - d) secondo l'articolo 1, comma 4, lettera f) della legge 239 del 2004, le misure compensative sono solo "eventuali", e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale;
 - e) possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche solo se ricorrono tutti i presupposti indicati nel citato articolo 1, comma 4, lettera f) della legge 239 del 2004;
 - f) le misure compensative possono essere definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;
 - g) Nella definizione delle misure compensative si tiene conto dell'applicazione delle misure di mitigazione in concreto già previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora sia effettuata). A tal fine, con specifico riguardo agli impianti eolici, l'esecuzione delle misure di mitigazione di cui all'allegato 3, costituiscono, di per sé, azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale;
 - h) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non può comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.



Allegato 3

Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio

(omissis)

1. Premessa

Gli impianti eolici, come gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscono un significativo contributo per il raggiungimento degli obiettivi e degli impegni nazionali, comunitari e internazionali in materia di energia ed ambiente. Inoltre, l'installazione di tali impianti favorisce l'utilizzo di risorse del territorio, promuovendo la crescita economica e contribuendo alla creazione di posti di lavoro, dando impulso allo sviluppo, anche a livello locale, del potenziale di innovazione mediante la promozione di progetti di ricerca e sviluppo.

Nei punti successivi vengono evidenziate modalità dei possibili impatti ambientali e paesaggistici e vengono indicati alcuni criteri di inserimento e misure di mitigazione di cui tener conto, sia in fase di progettazione che in fase di valutazione di compatibilità dei progetti presentati, fermo restando che la sostenibilità degli impianti dipende da diversi fattori e che luoghi, potenze e tipologie differenti possono presentare criticità sensibilmente diverse. Qualora determinate misure di mitigazione dovessero porsi in conflitto (per esempio: colorazione delle pale per questioni di sicurezza del volo aereo ed esigenze di colorazioni neutre per mitigazione dell'impatto visivo), l'operatore valuterà in sede progettuale quale delle misure prescegliere, salvo che le amministrazioni competenti non indichino diverse misure di mitigazione a seguito della valutazione degli interessi prevalenti.

2. Campo di applicazione

Il presente allegato si applica agli impianti eolici industriali soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio

3. Impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggio

L'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale, con modalità differenti in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla orografia, alla densità abitativa ed alle condizioni atmosferiche.

L'alterazione visiva di un impianto eolico è dovuta agli aerogeneratori (pali, navicelle, rotori, eliche), alle cabine di trasformazione, alle strade appositamente realizzate e all'elettrodotto di connessione con la Rtn, sia esso aereo che interrato, metodologia quest'ultima che comporta potenziali impatti, per buona parte temporanei, per gli scavi e la movimentazione terre.

L'analisi degli impatti deve essere riferita all'insieme delle opere previste per la funzionalità dell'impianto, considerando che buona parte degli impatti dipende anche dall'ubicazione e dalla disposizione delle macchine.

Per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici caratterizzati da un notevole impegno territoriale, l'inevitabile modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati, tenuto conto dell'inefficacia di misure volte al mascheramento, la scelta della localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile, dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree degradate laddove compatibile con la risorsa eolica e alla creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico. L'impianto eolico dovrebbe diventare una caratteristica stessa del paesaggio, contribuendo al riconoscimento delle sue specificità attraverso un rapporto coerente con il contesto. In questo senso l'impianto eolico determinerà il progetto di un nuovo paesaggio.

Di seguito vengono da un lato forniti criteri e indicazioni per una corretta analisi finalizzata all'inserimento nel paesaggio, e contestualmente vengono indicate possibili misure per la mitigazione dell'impatto paesaggistico.



Le indicazioni sono riferite in particolare ai campi eolici e agli aerogeneratori in quanto costituiscono gli elementi di più incisiva intrusività.

3.1 Analisi dell'inserimento nel paesaggio

Un'analisi del paesaggio mirata alla valutazione del rapporto fra l'impianto e la preesistenza dei luoghi costituisce elemento fondante per l'attivazione di buone pratiche di progettazione, presupposto indispensabile per l'ottimizzazione delle scelte operate.

Le indicazioni metodologiche generali, riportate in corsivo, fornite dall'allegato tecnico del Dpcm 12 dicembre 2005 per la redazione della Relazione Paesaggistica, obbligatorie nei casi previsti dall'articolo 146 del Digs 42/2004, costituiscono comunque un utile riferimento per una puntuale analisi di qualsiasi contesto e paesaggio, alla luce dei principi della Convenzione europea del paesaggio.

Pertanto le analisi del territorio dovranno essere effettuate attraverso una attenta e puntuale ricognizione e indagine degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio) in relazione al territorio interessato alle opere e al tipo di installazione prevista, fatta salva comunque la necessità, successiva al rilascio dell'autorizzazione, della scala di dettaglio ai fini delle verifiche di ottemperanza.

Le analisi debbono non solo definire l'area di visibilità dell'impianto, ma anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno del bacino visivo.

Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti. Tali effetti possono derivare dalla co-visibilità, dagli effetti sequenziali o dalla reiterazione.

Si sottolinea l'importanza fondamentale, quale fonte di conoscenza, del sopralluogo che consente il rilievo, geometrico e fotografico, dello stato dei luoghi nei propri aspetti dimensionali, materici e d'uso e che permette l'immediato riscontro delle conoscenze acquisite a tavolino.

Il sopralluogo rappresenta la prima modalità di rapporto con le caratteristiche proprie dei luoghi oggetto di progetto.

Le scale di analisi dovranno essere riferite a cartografie omogenee che costituiranno il supporto cartografico di base su cui riportare gli esiti delle ricognizioni ed indagini e quindi delle analisi effettuate, indicando in ogni elaborato la nuova realizzazione.

Lo stesso per quanto riguarda l'indicazione dei punti di presa, scelti come di seguito indicato, utilizzati per una appropriata ed esaustiva documentazione fotografica dei luoghi così come essi si presentano ante operam e delle simulazioni di come essi si presenteranno post operam. Si raccomanda l'utilizzo degli stessi punti di presa delle immagini in cui saranno effettuate le simulazioni per una reale valutazione degli effetti sul paesaggio prodotti dalle trasformazioni previste.

Tutto ciò premesso l'analisi dell'inserimento nel paesaggio dovrà quantomeno prevedere:

analisi dei livelli di tutela

Andranno evidenziati i diversi livelli "... operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento considerata, rilevabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale e da ogni fonte normativa, regolamentare e provvedimentale;" fornendo "indicazione della presenza di beni culturali tutelati ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio";

analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue diverse componenti, naturali ed antropiche

Andranno messe in evidenza "... colifigurazioni e caratteri geomorfologici; appartenenza a sistemi naturalistici (biotopi, riserve, parchi naturali, boschi); sistemi insediativi storici (centri storici, edifici storici diffusi), paesaggi agrari (assetto culturale tipici, sistemi tipologici rurali quali cascine, masserie, baite, ecc.), tessiture territoriali storiche (centurazioni, viabilità storica); appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovralocale (sistema delle cascine a corte chiusa, sistema delle ville, uso sistematico della pietra, o del legno, o del laterizio a vista, ambiti a cromatismo prevalente); appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici; appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica";

analisi dell'evoluzione storica del territorio.



Andranno, perciò, messi in evidenza: "... la tessitura storica, sia vasta che minuta esistente: in particolare, il disegno paesaggistico (urbano e/o extraurbano), l'integrità di relazioni, storiche, visive, simboliche dei sistemi di paesaggio storico esistenti (rurale, urbano, religioso, produttivo, ecc.), le strutture funzionali essenziali alla vita antropica, naturale e alla produzione (principali reti di infrastrutturazione); le emergenze significative, sia storiche, che simboliche";

— *analisi dell'intervisibilità dell'impianto nel paesaggio.*

Andrà analizzata, a seconda delle sue caratteristiche distributive, di densità e di estensione attraverso la "... rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio. Nel caso di interventi collocati in punti di particolare visibilità (pendio, lungo mare, lungo fiume, ecc.), andrà particolarmente curata la conoscenza dei colori, dei materiali esistenti e prevalenti dalle zone più visibili, documentata con fotografie e andranno studiate soluzioni adatte al loro inserimento sia nel contesto paesaggistico che nell'area di intervento".

Facendo riferimento alla documentazione prescritta per la citata Relazione Paesaggistica sono richiesti preferendo dove possibile la planimetria con scala più bassa:

1. planimetria in scala 1: 5.000 o 1: 10.000 o 1: 25.000 o 1:50.000 con indicati i punti da cui è visibile l'area di intervento;
2. cartografia in scala 1: 5.000 o 1: 10.000 o 1: 25.000 o 1:50.000 che evidenzii le caratteristiche morfologiche dei luoghi, la tessitura storica del contesto paesaggistico, il rapporto con le infrastrutture, le reti esistenti naturali e artificiali;
3. planimetria in scala 1: 2.000 o 1: 5.000 o 1:10.000 che riveli nel dettaglio la presenza degli elementi costitutivi del paesaggio nell'area di intervento;
4. simulazioni di progetto.

In particolare dovrà essere curata "... La carta dell'area di influenza visiva degli impianti proposti; la conoscenza dei caratteri paesaggistici dei luoghi secondo le indicazioni del precedente punto 2.

Il progetto dovrà mostrare le localizzazioni proposte all'interno della cartografia conoscitiva e simulare l'effetto paesistico, sia dei singoli impianti che dell'insieme formato da gruppi di essi, attraverso la fotografia e lo strumento del rendering, curando in particolare la rappresentazione dei luoghi più sensibili e la rappresentazione delle infrastrutture accessorie all'impianto".

L'analisi dell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti:

a) definizione del bacino visivo dell'impianto eolico, cioè della porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di vista da cui l'impianto è chiaramente visibile;. Gli elaborati devono curare in particolare le analisi relative al suddetto ambito evidenziando le modifiche apportate e mostrando la coerenza delle soluzioni rispetto ad esso. Tale analisi dovrà essere riportata su un supporto cartografico alla scala opportuna, con indicati i punti utilizzati per la predisposizione della documentazione fotografica individuando la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto;

b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del decreto legislativo 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture;

c) descrizione, rispetto ai punti di vista di cui alle lettere a) e b), dell'interferenza visiva dell'impianto consistente in:

— ingombro (schermo, intrusione, sfondo) dei coni visuali dai punti di vista prioritari;

— alterazione del valore panoramico del sito oggetto dell'installazione.

Tale descrizione è accompagnata da una simulazione delle modifiche proposte, soprattutto attraverso lo strumento del rendering fotografico che illustri la situazione post operam. Il rendering deve avere, almeno, i seguenti requisiti:

— essere realizzato su immagini reali ad alta definizione;



- essere realizzato in riferimento a punti di vista significati;
 - essere realizzato su immagini realizzate in piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, ecc.);
 - essere realizzato in riferimento a tutti i beni immobili sottoposti alla disciplina del Dlgs 42/2004 per gli effetti di dichiarazione di notevole interesse e notevole interesse pubblico.
- d) verifica, attraverso sezioni — skyline sul territorio interessato, del rapporto tra l'ingombro dell'impianto e le altre emergenze presenti anche al fine di una precisa valutazione del tipo di interferenza visiva sia dal basso che dall'alto, con particolare attenzione allorché tale interferenza riguardi le preesistenze che qualificano e caratterizzano il contesto paesaggistico di appartenenza.

3.2. Misure di mitigazione

Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:

- a) Ove possibile, vanno assecondate le geometrie consuete del territorio quali, ad esempio, una linea di costa o un percorso esistente. In tal modo non si frammentano e dividono disegni territoriali consolidati;
- b) Ove possibile, deve essere considerata la singolarità e diversità di ogni paesaggio, evitando di interrompere un'unità storica riconosciuta;
- c) la viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali;
- d) potrà essere previsto l'interramento dei cavi dotti a media e bassa tensione, propri dell'impianto e del collegamento alla rete elettrica;
- e) si dovrà esaminare l'effetto visivo provocato da un'alta densità di aerogeneratori relativi ad un singolo parco eolico o a parchi eolici adiacenti; tale effetto deve essere in particolare esaminato e attenuato rispetto ai punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, di cui all'articolo 136, comma 1, lettera d, del Codice, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore;
- f) utilizzare soluzioni cromatiche neutre e di vernici antiriflettenti, qualora disponibili;
- g) ove necessarie, le segnalazioni per ragioni di sicurezza del volo a bassa quota, siano limitate, alle macchine più esposte (per esempio quelle terminali del campo eolico o quelle più in alto), se ciò è compatibile con le normative in materie di sicurezza;
- h) prevedere l'assenza di cabine di trasformazione a base palo (fatta eccezione per le cabine di smistamento del parco eolico), utilizzando tubolari al fine di evitare zone cementate che possono invece essere sostituite da prato, erba, ecc.;
- i) preferire gruppi omogenei di turbine piuttosto che macchine individuali disseminate sul territorio perché più facilmente percepibili come un insieme nuovo;
- j) in aree fortemente urbanizzate, può essere opportuno prendere in considerazione luoghi in cui sono già presenti grandi infrastrutture (linee elettriche, autostrade, insediamenti industriali, ecc.) quale idonea ubicazione del nuovo impianto: la frammistione delle macchine eoliche ad impianti di altra natura ne limita l'impatto visivo;
- k) la scelta del luogo di ubicazione di un nuovo impianto eolico deve tener conto anche dell'eventuale preesistenza di altri impianti eolici sullo stesso territorio. In questo caso va, infatti, studiato il rapporto tra macchine vecchie e nuove rispetto alle loro forme, dimensioni e colori;
- l) nella scelta dell'ubicazione di un impianto considerare, compatibilmente con i vincoli di carattere tecnico e produttivo, la distanza da punti panoramici o da luoghi di alta frequentazione da cui l'impianto può essere percepito. Al diminuire di tale distanza è certamente maggiore l'impatto visivo delle macchine eoliche;
- m) sarebbe opportuno inserire le macchine in modo da evitare l'effetto di eccessivo affollamento da significativi punti visuali; tale riduzione si può anche ottenere aumentando, a parità di potenza complessiva, la potenza unitaria delle macchine e quindi la loro dimensione, riducendone contestualmente il numero. Le dimensioni e la densità, dunque, dovranno essere commisurate alla scala dimensionale del sito;
- n) una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio, di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento;



o) la valutazione degli effetti sul paesaggio di un impianto eolico deve considerare le variazioni legate alle scelte di colore delle macchine da installare. Sebbene norme aeronautiche ed esigenze di mitigazione degli impatti sull'avifauna pongano dei limiti entro cui operare, non mancano utili sperimentazioni per un uso del colore che contribuisca alla creazione di un progetto di paesaggio;

p) ove non sussistano controindicazioni di carattere archeologico sarà preferibile interrare le linee elettriche di collegamento alla RTNe ridurle al minimo numero possibile dove siano presenti più impianti eolici. La riduzione al minimo di tutte le costruzioni e le strutture accessorie favorirà la percezione del parco eolico come unità. È importante, infine, pavimentare le strade di servizio con rivestimenti permeabili.

4. Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

L'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione è riconducibile unicamente al danneggiamento e/o alla eliminazione diretta di habitat e specie floristiche.

Sulla fauna (in particolare avifauna e mammiferi chiroterti) sono possibili, invece, impatti di tipo diretto (ad es. dovuti alla collisione degli animali con parti dell'impianto) o indiretto (dovuti ad es. alla modificazione o perdita di siti alimentari e riproduttivi).

Agli impatti su flora e fauna possono inoltre essere legate conseguenze generali sugli ecosistemi.

Queste tipologie di impatti sono presenti sia in fase di costruzione dell'impianto eolico, che nella successiva fase di esercizio.

Di seguito vengono indicate, dunque, le informazioni che dovrebbero essere inserite nello Studio di impatto ambientale, qualora previsto, al fine di valutare tali impatti.

4.1. Analisi dell'impatto su vegetazione e flora

La descrizione dello stato iniziale dei luoghi dovrà generalmente comprendere:

— Analisi vegetazionale e floristica sul sito e sull'area vasta ed individuazione degli habitat delle specie di flora di pregio naturalistico (specie elencate in: normative regionali, Libro rosso delle piante d'Italia, Liste rosse regionali, IUCN, Direttive comunitarie);

Analisi degli impatti

— Devono essere valutate e minimizzate le modifiche che si verificano su habitat e vegetazione durante la fase di cantiere (costruzione di nuove strade di servizio e delle fondazioni per gli aerogeneratori; interrimento della rete elettrica, traffico di veicoli pesanti per il trasporto di materiali e componenti per la costruzione dell'impianto, ecc.).

— Deve essere evitato/minimizzato il rischio di erosione causato dalla impermeabilizzazione delle strade di servizio e dalla costruzione dell'impianto.

4.2. Analisi dell'impatto sulla fauna

L'analisi dello stato iniziale dei luoghi dovrà generalmente comprendere:

— Analisi faunistica sulle principali specie presenti nell'area di intervento e nell'area circostante, con particolare riferimento alle specie di pregio (IUCN, Convenzioni internazionali, direttive comunitarie, Liste rosse regionali e nazionali, normative regionali);

— Individuazione cartografica dei Siti Natura 2000, delle aree naturali protette e delle zone umide, di aree di importanza faunistica quali siti di riproduzione, rifugio, svernamento e alimentazione, con particolare riguardo all'individuazione di siti di nidificazione e di caccia dei rapaci, corridoi di transito utilizzati dall'avifauna migratoria e dei grossi mammiferi; grotte utilizzate da popolazioni di chiroterti; l'individuazione deve essere supportata da effettivi e documentabili studi di settore reperibili presso le pubbliche amministrazioni, enti di ricerca, università, ecc.

- Analisi del flusso aerodinamico perturbato al fine di valutare la possibile interazione con l'avifauna.

Analisi degli impatti

— Deve essere effettuata l'analisi degli impatti distintamente sulle specie più sensibili e su quelle di pregio (in particolare sull'avifauna e sui chiroterti), valutando i seguenti fattori: modificazione dell'habitat, probabilità di decessi per collisione, variazione della densità di popolazione.



4.3. Analisi dell'impatto sugli ecosistemi

L'analisi dello stato iniziale dei luoghi dovrebbe generalmente comprendere:

- L'individuazione delle principali unità ecosistemiche presenti nel territorio interessato dall'intervento.
- L'analisi qualitativa della struttura degli ecosistemi che metta in evidenza la funzione delle singole unità ecosistemiche. Devono essere descritte le componenti abiotiche e biotiche delle principali unità ecosistemiche, di ciascuna unità ecosistemica, e la loro dinamica con particolare riferimento alla relazione fra i vari popolamenti faunistici e al ruolo svolto dalle catene alimentari.

Analisi degli impatti

- È opportuno valutare i possibili impatti sulle unità ecosistemiche di particolare rilievo (boschi, corsi d'acqua, zone umide, praterie primarie, ecc.).

4.4. Misure di mitigazione

Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:

- a) minimizzazione delle modifiche dell'habitat in fase di cantiere e di esercizio;
- b) contenimento dei tempi di costruzione;
- c) utilizzo ridotto delle nuove strade realizzate a servizio degli impianti (chiusura al pubblico passaggio ad esclusione dei proprietari) ed utilizzo esclusivamente per le attività di manutenzione degli stessi;
- d) utilizzo di aerogeneratori con torri tubolari, con bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;
- e) ripristino della vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituzione alle condizioni iniziali delle aree interessate dall'opera non più necessarie alla fase di esercizio (piste, aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali). Dove non è più possibile il ripristino, è necessario avviare un piano di recupero ambientale con interventi tesi a favorire la ripresa spontanea della vegetazione autoctona;
- f) Utilizzo di accorgimenti, nella colorazione delle pale, tali da aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;
- g) Inserimento di eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina;
- h) Interramento o isolamento per il trasporto dell'energia su le linee elettriche a bassa e media tensione, mentre per quelle ad alta tensione potranno essere previsti spirali o sfere colorate;
- i) Durante la fase di cantiere dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici possibili per ridurre il più possibile la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.

5. Geomorfologia e territorio

5.1. Analisi delle interazioni geomorfologiche

Nel caso in cui l'impianto sia progettato in un'area con rete viaria scarsa o inesistente, oppure la conformazione orografica presenti forti acclività, devono essere valute e ponderate le diverse opzioni per la realizzazione di nuove strade o l'adeguamento di quelle esistenti al passaggio degli automezzi di trasporto.

Andrà valutata con attenzione l'ubicazione delle torri. In prossimità di aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico (Pai) elaborati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi della legge 183/1989 e successive modificazioni.

Andranno valutate le modalità di ubicazione degli impianti e delle opere connesse, in prossimità di compluvi e torrenti montani e nei pressi di morfostrutture carsiche quali doline e inghiottitoi.

In ogni caso, le informazioni seguenti andranno generalmente fornite, con riferimento a un'area sufficientemente grande da consentire un corretto inquadramento dell'intervento:

1. localizzazione delle pale o dei tralicci;
2. la viabilità esistente;
3. i tratti di strade esistenti da adeguare;



4. le strade da realizzare;
5. il tracciato del collegamento alla rete elettrica nazionale;
6. la rete elettrica esistente;
7. le cabine da realizzare.

Il progetto preliminare o definitivo delle strade di accesso all'impianto deve essere corredato dai profili altimetrici e dalle sezioni tipo; ove l'acclività è elevata, dovranno essere elaborate sezioni specifiche da cui risulti possibile evidenziare le modificazioni che saranno apportate in quella sede.

Tali sezioni, accompagnate da una simulazione fotografica, dovranno essere riportate nello studio di impatto ambientale.

Il progetto statico, da presentare prima del rilascio finale dell'autorizzazione, dovrà includere:

- le caratteristiche costruttive delle fondazioni in cemento armato degli acrogeneratori;
- le caratteristiche geotecniche del terreno secondo la relazione geologica, geotecnica ed idrogeologica ai sensi dell'articolo 27 del Dpr 554/1999.

5.2 Analisi della fase di cantiere

Dovranno essere indicati i percorsi utilizzati per il trasporto delle componenti dell'impianto fino al sito prescelto, privilegiando l'utilizzo di strade esistenti ed evitando la realizzazione di modifiche ai tracciati, compatibilmente con le varianti necessarie al passaggio dei mezzi pesanti e trasporti speciali.

Dovranno essere evidenziate le dimensioni massime delle parti in cui potranno essere scomposti i componenti dell'impianto ed i relativi mezzi di trasporto, tra cui saranno tendenzialmente da privilegiare quelli che consentono un accesso al cantiere con interventi minimali alla viabilità esistente.

Nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente individuati, preferendo quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto.

Dovrà essere predisposto un sistema di canalizzazione delle acque di dilavamento delle aree di cantiere che consenta la raccolta delle acque di qualsiasi origine (meteoriche o provenienti dalle lavorazioni) per il successivo convogliamento al recettore finale, previo eventuale trattamento necessario ad assicurare il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

È opportuno prevedere, al termine dei lavori, una fase di ripristino morfologico e vegetazionale di tutte le aree soggette a movimento di terra, ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni.

5.3. Misure di mitigazione

Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:

- a) minima distanza di ciascun acrogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 400 m e comunque nel rispetto dei limiti indicati nel Dpcm del 14 novembre 1997 e s.m.i.;
- b) per i soli impianti eolici, fascia di rispetto non inferiore a 300 metri più 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore dai centri abitati, come individuati dallo strumento urbanistico comunale vigente, al fine di preservare le zone a ridosso dei centri stessi, e comunque nel rispetto dei limiti indicati nel Dpcm del 14 novembre 1997 e s.m.i.;
- c) è opportuno realizzare il cantiere per occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e che interessi preferibilmente, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli già disturbati e alterati;
- d) utilizzo dei percorsi di accesso presenti se tecnicamente possibile ed adeguamento dei nuovi eventualmente necessari alle tipologie esistenti;
- e) contenimento dei tempi di costruzione;



f) deve essere posta attenzione alla stabilità dei pendii evitando pendenze in cui si possono innescare fenomeni di erosione. Nel caso di pendenze superiori al 20% si dovrà dimostrare che la realizzazione di impianti eolici non produrrà ulteriori processi di erosione e fenomeni di dissesto idrogeologico;

g) gli sbancamenti e i riporti di terreno dovranno essere il più contenuti possibile;

h) deve essere data preferenza agli elettrodotti di collegamento alla rete elettrica aerei qualora l'interramento sia insostenibile da un punto di vista ambientale, geologico o archeologico.

6. Interferenze sonore ed elettromagnetiche

6.1. Analisi delle sorgenti sonore

Il rumore emesso dagli impianti eolici deriva dalla interazione della vena fluida con le pale del rotore in movimento e dipende dalla tecnologia adottata per le pale e dai materiali isolanti utilizzati.

La distanza più opportuna tra i potenziali corpi ricettori ed il parco eolico dipende dalla topografia locale, dal rumore di fondo esistente, nonché dalla taglia del progetto da realizzare. Anche se studi hanno dimostrato che a poche centinaia di metri il rumore emesso dalle turbine eoliche è sostanzialmente poco distinguibile dal rumore di fondo e che all'aumentare del vento si incrementa anche il rumore di fondo, mascherando così quello emesso dalle macchine, risulta comunque opportuno effettuare rilevamenti fonometrici al fine di verificare l'osservanza dei limiti indicati nel Dpcm del 14 novembre 1997 e il rispetto di quanto previsto dalla zonizzazione acustica comunale ai sensi della legge 447/1995 con particolare riferimento ai ricettori sensibili.

È opportuno eseguire i rilevamenti prima della realizzazione dell'impianto per accertare il livello di rumore di fondo e, successivamente, effettuare una previsione dell'alterazione del clima acustico prodotta dall'impianto, anche al fine di adottare possibili misure di mitigazione dell'impatto sonoro, dirette o indirette, qualora siano riscontrati livelli di rumorosità ambientale non compatibili con la zonizzazione acustica comunale, con particolare riferimento ai ricettori sensibili.

6.2. Analisi delle interferenze elettromagnetiche ed interferenze sulle telecomunicazioni

L'interferenza elettromagnetica causata dagli impianti eolici è molto ridotta nei casi in cui il trasporto dell'energia prodotta avviene tramite l'utilizzo di linee di trasmissione esistenti. Diverso è il caso in cui le linee elettriche siano appositamente progettate e costruite, per il quale, qualora si trattasse di linee AT, a completamento dell'eventuale studio di impatto ambientale, dovrà essere allegata una relazione tecnica di calcolo del campo elettrico e del campo di induzione magnetica (corredata dai rispettivi diagrammi) che metta in luce il rispetto dei limiti della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dei relativi decreti attuativi.

In relazione al tratto della centrale in media tensione (MT), la relazione dovrà dimostrare il rispetto dei limiti di qualità del campo elettrico e del campo d'induzione magnetica, indicati dalla normativa in vigore, presso tutte i punti potenzialmente sensibili lungo il percorso del cavo d'alta tensione.

Gli aerogeneratori possono anche essere fonte di interferenza elettromagnetica a causa della riflessione e della diffusione delle onde radio che investono la struttura, ovvero possono influenzare: le caratteristiche di propagazione delle telecomunicazioni (come qualsiasi ostacolo) e la forma del segnale ricevuto con eventuale alterazione dell'informazione. Dovrà quindi essere valutata la possibile interferenza.

6.3. Misure di mitigazione

Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:

a) Utilizzo di generatori a bassa velocità e con profili alari ottimizzati per ridurre l'impatto sonoro;

b) previsione di una adeguata distanza degli aerogeneratori dalla sorgente del segnale di radioservizio al fine di rendere l'interferenza irrilevante;

c) utilizzo, laddove possibile, di linee di trasmissione esistenti;

d) far confluire le linee ad Alta Tensione in un unico elettrodotto di collegamento, qualora sia tecnicamente possibile e se la distanza del parco eolico dalla rete di trasmissione nazionale lo consenta;

e) utilizzare, laddove possibile, linee interrato con una profondità minima di 1 m, protette e accessibili nei punti di giunzione ed opportunamente segnalate;

f) posizionare, dove possibile, il trasformatore all'interno della torre.



7. Incidenti

7.1. Analisi dei possibili incidenti

È opportuno prendere in esame l'idoneità delle caratteristiche delle macchine, in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito. In tal senso:

- andrebbe fornita opportuna documentazione attestante la certificazione degli aerogeneratori secondo le norme Iec 61400;
- andrebbe valutata la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale.

Deve essere assicurata la protezione dell'aerogeneratore in caso di incendio sia in fase di cantiere che di esercizio anche con l'utilizzo di dispositivi portatili (estintori).

Andrà assicurato un adeguato trattamento e smaltimento degli oli derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico (Dlgs n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle direttive 75/439/Cec e 87/101/Cee relative alla eliminazione degli oli usati).

7.2. Misure di mitigazione

Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:

- a) La distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.

8. Impatti specifici, nel caso di particolari ubicazioni

Qualora nelle prossimità del sito oggetto dell'installazione siano presenti particolari strutture quali aeroporti, apparati di assistenza alla navigazione aerea, ponti radio di interesse pubblico, devono essere adottate soluzioni progettuali atte a evitare ogni interferenza che arrechi pregiudizio al funzionamento delle strutture stesse.

9. Termine della vita utile dell'impianto e dismissione

Al termine della vita utile dell'impianto si deve procedere alla dismissione dello stesso e ripristino del sito in condizioni analoghe allo stato originario (interventi di riforestazione e afforestazione, ecc.). A tale riguardo il proponente fornirà garanzia della effettiva dismissione e del ripristino del sito con le modalità indicata al paragrafo 5.3, lettera g).

Oltre a fornire le suddette garanzie per la reale dismissione degli impianti, il progetto di ripristino dovrà documentare il soddisfacimento dei seguenti criteri:

- ancoraggio della struttura di fondazione in calcestruzzo sotto il profilo del suolo per almeno 1 m;
- rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;
- obbligo di comunicazione, a tutti i soggetti pubblici interessati.

Qualora l'impianto risulti non operativo da più di 12 mesi, ad eccezione di specifiche situazioni determinate da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, il proprietario dovrà provvedere alla sua dismissione nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 387/2003.



COMUNE DI GAMBATESA

Provincia di Campobasso

COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero **125** del **28-12-2023**

Oggetto: PROCEDURA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PREVISTA NEL CODICE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ARTICOLI DAL 134 SINO AL 141 BIS) E ART. 136, LETTERE C) - MANIFESTAZIONE DI INTENTI

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **13:55** e con la continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Genovese Carmelina nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

Genovese Carmelina	SINDACO	Presente
Abiuso Marco	VICE SINDACO	Presente in videoconferenza
Abiuso Pasquale	ASSESSORE	Presente

ne risultano presenti n° **3** e assenti n° **0**.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e referenti ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

LA GIUNTA

VISTO il Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica degli organi collegiali, approvato dal C.C. con deliberazione n. 25 del 27/10/2022, e dato atto che alla presente seduta l'assessore Abiuso Marco partecipa in modalità videochiamata;

PREMESSO che:

- questa Amministrazione Comunale intende consentire e favorire sul territorio comunale, sotto varie forme, lo svolgimento di iniziative in campo culturale, turistico e sociale rivolte prioritariamente alla popolazione locale mediante la valorizzazione di beni storico-culturali e paesaggistici;
- nel territorio comunale vi sono luoghi di notevole interesse pubblico da valorizzare per le finalità di cui al punto che precede e a tutela del paesaggio, tra cui il belvedere di Largo Castello e il belvedere del Serrone;

EVIDENZIATO che:

- il contesto in cui si inseriscono i suddetti due punti di osservazione panoramica sono dotati di requisiti paesistico-ambientali e/o storico-documentali di particolare valore in relazione alla presenza di un paesaggio agrario con caratteristiche tradizionali integre, sotto gli aspetti sia culturali che insediativi;
- il belvedere di Largo Castello, su cui insiste il Castello di Gambatesa - ricadente all'interno della Zona A: Centro storico, normata dall'art. 21 delle NTA del P. di F - è senza dubbio uno dei luoghi più antichi del paese, da cui è possibile una vista panoramica sul lago di Occhito, sito di interesse naturalistico SIC/ZPS IT7282248, e sull'intera vallata del Fortore di assoluto pregio;
- il belvedere del Serrone - ricadente all'interno della Zona E Sottozona E2: Agricola di rispetto normata dall'art. 25 delle NTA del P. di F. - è, invece, localizzato al margine NO del centro urbano ed offre una posizione privilegiata del paesaggio: un terrazzo naturale che digrada sul costone tufaceo, Geosito di rilevanza regionale, creando un singolare punto panoramico e dal quale si domina la Valle del Tappino, immergendo il visitatore in un ambiente di pregevole bellezza, e
- entrambi i siti sono caratterizzati da una serie di elementi geomorfologici, naturalistici e antropici, che, attraverso le relazioni costruite nel tempo, conferiscono all'ambito di riferimento un aspetto unitario e uno spiccato carattere identitario di notevole interesse pubblico;
- questi specifici ambiti territoriali rappresentano, quindi, un segmento storico-geografico con caratteristiche tali da renderli percettivamente identitari per i cittadini di Gambatesa;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 136 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, D.lgs 42/2004, possono essere di "notevole interesse pubblico":

- a) *le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;*
- b) *le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;*

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;

DATO ATTO che:

- la dichiarazione di notevole interesse è preceduta da una proposta, avanzata da uno dei soggetti che ne hanno titolo, tra cui il comune di Gambatesa, quale Ente proprietario;
- essa viene formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli immobili o dalle aree considerate e con riferimento alla valenza identitaria del territorio in cui gli immobili o le aree ricadono;
- la proposta viene resa pubblica mediante affissione agli albi pretori comunali e pubblicazione su quotidiani regionali e nazionali, affinché i soggetti interessati possano esserne a conoscenza e formulare eventuali osservazioni o presentare documenti;
- il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse può essere emanato dalla Regione su proposta delle commissioni provinciali o dal Direttore regionale, su proposta della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;
- la dichiarazione di notevole interesse detta la specifica disciplina intesa ad evitare la corruzione dei valori espressi dal territorio considerato;

CONSIDERATO che si ritiene necessario che la Giunta Comunale si determini in merito;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO e richiamato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del competente servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, mentre non si è reso necessario acquisire quello contabile;

Con votazione resa con voti palesi favorevoli unanimi

DELIBERA

di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di manifestare la volontà di avviare la procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati (belvedere di Largo Castello e il belvedere del Serrone) ai sensi delle lettere *c* e *d* comma 1 dell'art. 136 al fine di salvaguardare ambiti territoriali con caratteristiche e peculiarità tali da meritare un'attenzione urgente e particolare di tutela;

Di dare massima divulgazione di quanto sopra stabilito, utilizzando i mezzi ritenuti più idonei, nonché di effettuare la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Con successiva e separata votazione ad esito unanime, data l'urgenza di procedere in merito, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Genovese Carmelina

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art'49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione.

Gambatesa, li 28-12-23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MAGGIO MARIA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Prot. n° 63 del 04-01-24

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari.

Gambatesa, li 04-01-24

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pub. n° 2

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 04-01-24 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Gambatesa, li 04-01-24

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-12-2023,

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (*Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000*);
- ▶ poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (*Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000*).

Gambatesa, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Gambatesa, li 04-01-24

IL SEGRETARIO COMUNALE
Crocco Giuseppina



COMUNE DI GAMBATESA

Provincia di Campobasso

COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero **21** del **22-02-2024**

Oggetto: [ID VIP 10454] - PROGETTO DI UN PARCO EOLICO COSTITUITO DA N. 10 AEROGENERATORI CON POTENZA COMPLESSIVA DI 55 MW E OPERE DI CONNESSIONE AL LA RTN, DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI RICCIA (CB), TUFARA (CB), GAMBATESA (CB), CASTELPAGANO (BN) - PARERE CONTRARIO E SFAVOREVOLE.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore **12:00** e con la continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Genovese Carmelina nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

Genovese Carmelina	SINDACO	Presente
Abiuso Marco	VICE SINDACO	Presente
Abiuso Pasquale	ASSESSORE	Assente

ne risultano presenti n° **2** e assenti n° **1**.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e referenti ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con nota prot. n. 816 del 01.02.2024, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato che con nota del 10/10/2023, acquisita al prot. MASE/164478 del 13/10/2023, perfezionata in ultimo con nota acquisita al prot. MASE/203997 del 12/12/2023, la Società EN.IT S.r.l. ha presentato istanza ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., integrata con la Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 152/2006, per l'avvio del procedimento relativo alla realizzazione di un parco eolico costituito da n. 10 aerogeneratori;

PRESO ATTO che:

- il progetto è finalizzato alla costruzione di una centrale eolica per la produzione di energia elettrica da ubicarsi nel Comune di Riccia, Tufara e Gambatesa con l'installazione delle opere ed infrastrutture connesse (cabine elettriche di consegna, rete elettrica interrata a 30 kV, strade di accesso alle WTG in fase di cantiere e di esercizio);
- la centrale eolica da realizzare sarà costituita da 5 aerogeneratori, aventi ciascuno una potenza di 5 MW e 5 aerogeneratori da 6 MW per una complessiva potenza elettrica pari a 55MW, di cui n. 2 aerogeneratori sorgeranno nel comune di Riccia, n. 4 aerogeneratori nel comune di Tufara e n. 4 aerogeneratori nel comune di Gambatesa, mentre le cabine di utenza elettrica ricadranno nel territorio comunale di Cercemaggiore;
- il Comune di Gambatesa è coinvolto nella procedura autorizzativa in quanto il territorio comunale è interessato dall'installazione di n. 4 aerogeneratori e dalla realizzazione di opere di cavidotto e opere stradali a servizio del realizzando Parco Eolico nell'area denominata Bosco Chiusano;

DATO ATTO che, con la medesima nota, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha informato che, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., modificato dall'art. 6 del decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021, dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito web del Ministero decorre il termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici in indirizzo;

DATO ATTO che:

- la Società richiedente del tutto surrettiziamente afferma che i siti interessati sono idonei sulla scorta di una non conforme rappresentazione dello stato dei luoghi, della loro natura e destinazione d'uso;
- contrariamente a quanto prospettato, le aree oggetto di intervento non ricadono nelle aree ritenute idonee secondo i criteri indicati al comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", il quale stabilisce che «*Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:*

- a) *i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento.....)*
- b) *le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);*
- c) *le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento. (8)*
- c-bis) *i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.*
- c-bis.1) *i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017](#), ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).*
- c-ter) *esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del [codice dei beni culturali e del paesaggio](#), di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#):*
- 1) *le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;*
 - 2) *le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'[articolo 268, comma 1, lettera h\), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;*
 - 3) *le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.*
- (8)
- c-quater) *fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#)*
- c-quater) *fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) ((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)) né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'[articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#).*

CONSIDERATO che:

- questa Amministrazione Comunale intende favorire sul territorio comunale lo sviluppo del turismo e dell'agricoltura attraverso un'azione sinergica di valorizzazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale;
- il Comune di Gambatesa, con Delibera di G.C. n. 125 del 28.12.2023, ha espresso la volontà di avviare la procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico del belvedere di Largo Castello e del belvedere del Serrone, ai sensi delle lettere c) e d), comma 1, dell'art. 136 del d.lgs n. 42/2004, al fine di salvaguardare ambiti territoriali con caratteristiche e peculiarità tali da meritare un'attenzione urgente e particolare di tutela;
- l'impianto eolico in questione, stante la considerevole altezza degli aerogeneratori, sarà ben visibile da questi due punti panoramici;
- il parco eolico proposto dalla società in premessa ricade in un territorio a forte valenza ambientale e precisamente nell'area del Bosco Chiusano, zona ad elevata presenza di biodiversità e polmone verde del Comune di Gambatesa e ai margini della zona SIC/ZSC IT7222106 (Toppo Fornelli), ricca di specie avifaunistiche, interessata anche dalla nidificazione di specie tutelate a livello comunitario;
- il contesto territoriale è caratterizzato, oltre che da luoghi di interesse naturalistico/paesaggistico e storico, dalla presenza, a meno di tre chilometri, di beni culturali di rilevante importanza: Castello di Capua, vincolato con Decreto del Ministero del 14.11.1972; Villa Rustica e Fontana, vincolati con Decreto Ministeriale del 17.09.1975; Sistema di Croci Votive e Viarie, oggetto di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 42/2004, come da Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 28 del 26.08.2014;
- il Comune di Gambatesa è interessato, ad oggi, da altri progetti di impianti eolici;
- detti impianti insistono tutti in località C.da Bosco Chiusano, su porzioni consistenti del territorio comunale;
- i siti interessati sono limitrofi ad aree di alto valore paesaggistico-ambientale (Rete Natura 2000) e sono posti a ridosso di contesti storici e archeologici di notevole interesse, non rispettano le distanze dalle abitazioni e si sovrappongono tra loro, senza alcun rispetto delle distanze legali tra gli aerogeneratori e con un notevole impatto cumulativo;

CONSIDERATO, altresì, che:

- la tutela del paesaggio costituisce un elemento importante di difesa e salvaguardia dell'ambiente, elemento irrinunciabile per la promozione della qualità della vita nella nostra comunità e anche per la valorizzazione turistica dei territori;
- la realizzazione del progetto presentato comporterebbe la perdita di un'area caratterizzata da una elevata capacità d'uso del suolo, che determinerebbe un inevitabile peggioramento delle condizioni sociali e/o economiche delle comunità rurali, residenti nell'area oggetto di intervento e potrebbe costituire un fattore incentivante l'abbandono di terreni, con tutto ciò che ne consegue anche dal punto di vista del dissesto idrogeologico, già in essere;

RITENUTO doveroso esprimere il proprio parere sfavorevole alla realizzazione del Parco eolico in parola, stante l'obiettivo dell'amministrazione di valorizzare il patrimonio paesaggistico, archeologico, agricolo e storico-monumentale che insiste sul territorio comunale per fini diversi, tra cui quello turistico;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO e richiamato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che, l'adozione del presente provvedimento, non richiede alcuna espressione di pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/00;

Con votazione resa con voti palesi favorevoli unanimi

DELIBERA

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di esprimere, per le motivazioni evidenziate in premesse, il proprio **PARERE CONTRARIO E SFAVOREVOLE**, alla realizzazione dell'Impianto eolico, costituito da 10 aerogeneratori, aventi una complessiva potenza elettrica di 55MW (5 aerogeneratori con una potenza di 5 MW ciascuno e 5 aerogeneratori con potenza di 6 MW ciascuno), ricadente nei comuni di Riccia, Tufara e Gambatesa e, per quanto riguarda le cabine di utenza elettrica, nel territorio comunale di Cercemaggiore;

Dare mandato all'Ufficio Tecnico di provvedere a redigere le rilevanzze tecniche in merito al parere sfavorevole alla realizzazione del parco eolico;

Di inviare la presente delibera, da intendersi quale parere sfavorevole del Comune di Gambatesa in ordine al progetto descritto in premessa, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Molise e ad ogni altro ente coinvolto nel procedimento;

Di impegnare il Sindaco alla convocazione di apposito Consiglio Comunale monotematico sulla problematica onde poter condividere l'orientamento espresso con la presente delibera con tutti i consiglieri e con i cittadini che interverranno alla seduta;

Di dare atto che la presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

Con successiva e separata votazione ad esito unanime, data l'urgenza di procedere in merito, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Genovese Carmelina

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Prot. n° 1633 del 29-02-24

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari.

Gambatesa, li 29-02-24

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pub. n° 106

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 29-02-24 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Gambatesa, li 29-02-24

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-02-24,

- ▶ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (*Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000*);
- poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (*Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000*).

Gambatesa, li 22-02-24

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Gambatesa, li 29-02-24

IL SEGRETARIO COMUNALE
Crocco Giuseppina

MODULARIO
B.C. - 253



Campobasso,

Al Comune
Piazza Mazzini, 14
86010 TUFARA (CB)

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

*Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise
Soprintendenza per i beni storici artistici
ed etnoantropologici del Molise*

Prot. N..... MBAC-SBSAE-MOL
PROT
0002206 02/09/2014
Cl. 34.07.07/1.1

Risposta ai Fogli del
Div.....Sez.....N.....



Al Comune
Piazza Municipio, 12
86013 GAMBATESA (CB)

Al Sig. Salvatore CONTE
Via Aldo Moro, 34
86013 GAMBATESA (CB)


Alla Sig.ra Angelina LEMBO
Via Aldo Moro, 34
86013 GAMBATESA (CB)

e, p.c.

Alla Direzione Regionale
BCP Molise
Salita San Bartolomeo, 10
86100 CAMPOBASSO

Alla Soprintendenza
BAP Molise
Salita San Bartolomeo, 10
86100 CAMPOBASSO

COMUNE DI GAMBATESA
Prot. N: 0003707
In Arrivo del 05-09-2014




Oggetto: DICHIARAZIONE DI INTERESSE CULTURALE PARTICOLARMENTE IMPORTANTE DI CUI ALL'ART. 13 DEL D. LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 relativamente a: Gambatesa (CB), località Fontanelle – Comune di Tufara (CB), località Crocella. **Sistema delle croci votive e viarie lungo l'antico percorso per Benevento tra i comuni di Tufara e Gambatesa:** 1) **Croce votiva e viaria in Località Fontanelle nel comune di Gambatesa, individuabile, sulla planimetria catastale, alla particella n. 161 del foglio n. 33 del Comune di Gambatesa;** 2) **Basamento di croce votiva e viaria in Località Crocella nel comune di Tufara, sul suolo comunale individuabile sulla tavoletta IGM 162 II NE in corrispondenza del toponimo "Crocella" e sulla planimetria catastale lungo la strada Comunale Bosco, in prossimità della particella 190 del foglio n. 19 del comune di Tufara.**



ALLEGATO_9_m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0040935.04-

PRESCRIZIONI DI TUTELA INDIRETTA DI CUI AGLI ARTT. 45, 46, 47 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42, relativamente a: Circostanti Particelle catastali nn. 744, 715, 714, 161, 442, 158, 804, 160, 443, 444, 157, 154, 155, 153, 635, 445, parti nn. 446, 152, 148, 156, 137, 165, 164, 166, 168, 169, Strada comunale per Benevento, del foglio n. 33 del comune di Gambatesa; Particelle catastali nn. 196, 43, 228, 42, 39, 37, 40, 38, 35, 36, 33, 32, parti nn. 215, 237, 46, 45, 34, 30, 31, 23, 227, strada comunale per Benevento, del foglio n. 34 del comune di Gambatesa, per la croce votiva e viaria in località Fontanelle nel comune di Gambatesa – Circostanti Particelle catastali nn. 3, 4, 5, 6, parti nn. 39, 45, 188, 190, 192, 9, 169, 168, 8, 7, 1, Strada Comunale Bosco, strada Comunale di Benevento, del foglio n. 19 del comune di Tufara; particelle nn. 94, parti nn. 95, 208, 293, Strada comunale per Benevento, del foglio n. 44 del comune di Gambatesa, per la croce votiva in località Crocella – TRASMISSIONE DECRETO.

Si trasmette, in allegato, l'originale del Decreto di interesse culturale n. 28/2014 del 26-08-2014, emesso dal Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise inerente gli immobili censiti nel Catasto del comune di Gambatesa (CB) e Tufara (CB).





Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL MOLISE
Campobasso

IL DIRETTORE REGIONALE

Decreto N. 28/2014

Visto il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e s.m.i.

Visto il Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del Paesaggio, adottato ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, e s.m.i. (di seguito è indicato come “Codice”);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 2007, n. 233, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, e s.m.i., e in particolare l’art. 17 – comma 3 – lett. c);

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2009 e del 12 dicembre 2012 riguardanti l’attribuzione, al Dr. Gino Famiglietti, dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale quale Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, rispettivamente, per il triennio 2010/2012 e per il triennio 2013/2015, debitamente registrati da parte dei competenti organi di controllo;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento emessa dalla Soprintendenza ai beni storici, artistici ed etnoantropologici del Molise (di seguito denominata “Soprintendenza BSAE”) con nota del 15 maggio 2014 (prot. n. 1278), inviata ai Comuni di Gambatesa (CB) e Tufara (CB) e ai proprietari interessati, riguardante:

- la **dichiarazione dell’interesse culturale** del *Sistema delle croci votive e viarie lungo l’antico percorso per Benevento tra i comuni di Tufara e Gambatesa*, costituito da:

1) Croce votiva e viaria in Località Fontanelle nel comune di Gambatesa, individuabile, sulla planimetria catastale, alla particella n. 161 del foglio n° 33 del comune di Gambatesa;

2) Basamento di croce votiva e viaria in Località Crocella nel comune di Tufara, sul suolo comunale individuabile sulla tavoletta IGM 162 II NE in corrispondenza del toponimo “Crocella” e sulla planimetria catastale lungo la strada Comunale Bosco, in prossimità della particella 190 del foglio n° 19 del comune di Tufara, nonché

- le **prescrizioni di tutela indiretta**, ex artt. 45, 46, 47 del D. L.gs. 22 gennaio 2004 n. 42, relativamente alle:

- *Particelle catastali nn. 744, 715, 714, 161, 442, 158, 804, 160, 443, 444, 157, 154, 155, 153, 635, 445, parti nn. 446, 152, 148, 156, 137, 165, 164, 166, 168, 169, Strada Comunale per Benevento, del Foglio n. 33 del comune di Gambatesa; Particelle catastali nn. 196, 43, 228, 42, 39, 37, 40, 38, 35, 36, 33, 32, parti nn. 215, 237, 46, 45, 34, 30, 31, 23, 227, Strada Comunale per Benevento, del foglio n.34 del comune di Gambatesa, circostanti la croce votiva e viaria in località Fontanelle nel comune di Gambatesa.*
- *Particelle catastali nn. 3, 4, 5, 6, parti nn. 39, 45, 188, 190, 192, 9, 169, 168, 8, 7, 1, Strada Comunale bosco, Strada Comunale di Benevento, del Foglio n. 19 del comune di Tufara; particelle nn. 94, parti nn. 95, 208, 293, Strada Comunale per Benevento, del Foglio n. 44 del comune di Gambatesa, circostanti il basamento della croce votiva e viaria in località Crocella.*

Visto il verbale del Comitato regionale di coordinamento del 7 agosto 2014.

Vista la documentazione comprovante l'interesse storico artistico ed etnoantropologico allegata in copia alla predetta comunicazione di avvio del procedimento.

Preso atto che le controparti interessate, ancorché avvisate dell'avvio del procedimento, non hanno ritenuto di partecipare al medesimo producendo osservazioni.

Ritenuto che la dichiarazione dell'interesse culturale, ex artt. 10, comma 1 e comma 3, lettera a), e 13 del D. L.gs. 22 gennaio 2004 n. 42, è motivata dal fatto che il *Sistema delle croci votive e viarie lungo l'antico percorso per Benevento tra i comuni di Tufara e Gambatesa*

- 1) costituisce un complesso di interesse particolarmente importante per la sua rilevanza storica, artistica ed etnoantropologica, per essere espressione dell'antica devozione e della cura del territorio degli abitanti di Gambatesa e Tufara, nonché di pastori e viandanti;
- 2) è distinto, rispetto alle altre tipologie di croci votive e viarie, nonché di croci stazionarie, già note, presenti in Molise, da manufatti fortemente connotati sia per l'iconografia, dato l'articolato apparato figurativo della croce votiva e viaria di Gambatesa, località Fontanelle, sia per le dimensioni, desumibili queste dalla consistenza del basamento di croce votiva e viaria di Tufara, località Crocella;
- 3) per la caratterizzazione storica dell'ampio paesaggio naturale e agrario circostante, conferita dal *Sistema delle croci votive e viarie lungo l'antico percorso per Benevento tra i comuni di Tufara e Gambatesa* in virtù della posizione di altura;
- 4) per la funzione di punto di riferimento visivo nel più ampio contesto paesaggistico e storico, testimoniata da:

- i toponimi ancora in uso connessi all'antico sistema viario, essendo il sopradetto Sistema delle croci votive e viarie dislocato lungo l'antica strada per Benevento, che è individuabile come parte della rete dei "tratturelli";
- la reciprocità visiva che il detto sistema ha con il nucleo urbano e il castello di Gambatesa, attraverso la croce ubicata in Gambatesa, località Fontanelle, e con il nucleo urbano e il castello di Tufara, nonché con l'altro sistema di croci votive e viarie lungo la via di crinale collegante Tufara a Castelvetero (Bn).

- 5) per condividere il detto Sistema delle croci votive e viarie le funzioni votiva e di riferimento visivo con altre croci similari nel territorio limitrofo tra Molise e Campania, costituendo un sistema ancora più diffuso di segnali per abitanti e viaggiatori.

Ritenuto pertanto che il *Sistema delle croci votive e viarie lungo l'antico percorso per Benevento tra i comuni di Tufara e Gambatesa* è importante testimonianza della storia del territorio di confine tra Molise e Campania.

Ritenuto opportuno che la conservazione della croce e del basamento di croce costituenti il detto sistema venga mantenuta nei luoghi sopraindicati.

Ritenuto opportuno, altresì, che, stante la caratterizzazione del circostante paesaggio determinata dal detto Sistema di croci votive e viarie, siano stabilite aree di tutela indiretta per ognuno dei manufatti, al fine di evitare che ne siano alterate le condizioni di contesto ambientale e di decoro, oltre che di prospettiva e visuale, così definite:

1) Particelle catastali nn. 744, 715, 714, 161, 442, 158, 804, 160, 443, 444, 157, 154, 155, 153, 635, 445, parti nn. 446, 152, 148, 156, 137, 165, 164, 166, 168, 169, Strada Comunale per Benevento, del Foglio n. 33 del comune di Gambatesa; Particelle catastali nn. 196, 43, 228, 42, 39, 37, 40, 38, 35, 36, 33, 32, parti nn. 215, 237, 46, 45, 34, 30, 31, 23, 227, Strada Comunale per Benevento, del foglio n.34 del comune di Gambatesa, circostanti la croce votiva e viaria in località Fontanelle nel comune di Gambatesa.

2) Particelle catastali nn. 3, 4, 5, 6, parti nn. 39, 45, 188, 190, 192, 9, 169, 168, 8, 7, 1, Strada Comunale bosco, Strada Comunale di Benevento, del Foglio n. 19 del comune di Tufara; particelle nn. 94, parti nn. 95, 208, 293, Strada Comunale per Benevento, del Foglio n. 44 del comune di Gambatesa, circostanti il basamento della croce votiva e viaria in località Crocella nel comune di Tufara.

DECRETA

Il *Sistema delle croci votive e viarie lungo l'antico percorso per Benevento tra i comuni di Tufara e Gambatesa*, costituito da:

1) Croce votiva e viaria in Località Fontanelle nel comune di Gambatesa, individuabile, sulla planimetria catastale, alla particella n. 161 del foglio n° 33 del comune di Gambatesa;

2) Basamento di croce votiva e viaria in Località Crocella nel comune di Tufara, sul suolo comunale individuabile sulla tavoletta IGM 162 II NE in corrispondenza del toponimo "Crocella" e sulla planimetria catastale lungo la strada Comunale Bosco, in prossimità della particella 190 del foglio n° 19 del comune di Tufara;

è dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1 e comma 3, lettera a), e 13 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, per le ragioni indicate nella pertinente relazione storico- artistica ed etnoantropologica allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

Sono perimetrare come di seguito specificato, ai sensi degli artt. 45, 46, 47 del D. L.gs. 22 gennaio 2004 n. 42 le seguenti **aree di tutela indiretta** dei manufatti costituenti il predetto *Sistema delle croci votive e viarie*:

1) Particelle catastali nn. 744, 715, 714, 161, 442, 158, 804, 160, 443, 444, 157, 154, 155, 153, 635, 445, parti nn. 446, 152, 148, 156, 137, 165, 164, 166, 168, 169, Strada Comunale per Benevento, del Foglio n. 33 del comune di Gambatesa; Particelle catastali nn. 196, 43, 228, 42, 39, 37, 40, 38, 35, 36, 33, 32, parti nn. 215, 237, 46, 45, 34, 30, 31, 23, 227, Strada Comunale per Benevento, del foglio n.34 del comune di Gambatesa, circostanti la croce votiva e viaria in località Fontanelle nel comune di Gambatesa.

2) Particelle catastali nn. 3, 4, 5, 6, parti nn. 39, 45, 188, 190, 192, 9, 169, 168, 8, 7, 1, Strada Comunale bosco, Strada Comunale di Benevento, del Foglio n. 19 del comune di Tufara; particelle nn. 94, parti nn. 95, 208, 293, Strada Comunale per Benevento, del Foglio n. 44 del comune di Gambatesa, circostanti il basamento della croce votiva e viaria in località Crocella nel comune di Tufara.

Per le aree di tutela indiretta, come sopra perimetrare, costituite dalle elencate particelle catastali circostanti ognuna delle Croci più volte menzionate, sono dettate le seguenti prescrizioni:

- è vietata la trasformazione, sia a carattere permanente che temporaneo, dell'aspetto esteriore dei luoghi ricompresi nell'ambito del vincolo indiretto;

- per i medesimi luoghi è prescritto il mantenimento dell'uso agricolo attuale del suolo;

- è vietata, altresì, nei medesimi luoghi, l'apertura di cave, la posa in opera di condotte per impianti industriali e civili, nonché la realizzazione di palificazioni, sia se articolate su elementi puntuali, sia se articolate in sistemi a rete.

Tali prescrizioni sono dettate, si ribadisce, in funzione dell'esigenza di evitare che siano alterate le condizioni di contesto ambientale e di decoro, nonché di prospettiva e visuale, delle croci votive e viarie sottoposte a tutela, oltre che di scongiurare rischi all'integrità di ciascuno dei manufatti costituenti il *Sistema delle croci votive e viarie lungo l'antico percorso per Benevento tra i comuni Gambatesa e Tufara* e alle loro relazioni visive con il paesaggio naturale, storico e agrario circostante.

Il presente decreto verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni che ne formano l'oggetto e verrà altresì notificato ai proprietari delle predette particelle catastali costituenti le aree di tutela indiretta.

A cura del Soprintendente per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Molise sarà trascritto presso la competente Agenzia del Territorio – servizio pubblicità immobiliare – ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con le modalità e i tempi di cui all'art. 16 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

Sono inoltre ammesse proposizioni di:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, nei termini e con le modalità di cui al D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i., ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Campobasso, lì **12** 6 AGO. 2014



IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Gino Famiglietti

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise
SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI DEL MOLISE

Relazione Storico artistica

**Il Sistema delle croci votive e viarie lungo l'antico percorso per Benevento tra i comuni di Tufara (CB) e Gambatesa (CB).
Località Crocella in territorio di Tufara;
Località Fontanelle in territorio di Gambatesa.**

I territori di Tufara, Riccia ed in parte quello di Gambatesa, caratterizzano con il loro paesaggio l'area a ridosso del confine tra Puglia, Campania e Molise. Il paesaggio di tali territori è contraddistinto da un andamento collinare e da aperte valli fluviali, da speroni rocciosi (ciascuno dei quali denominato "pesco" seguito dal toponimo) e dalle diffuse testimonianze storiche, costituite dai centri urbani sorti intorno a strutture fortificate e dalle croci votive e viarie oggetto della presente relazione.

In particolare il crinale tra il Bosco Pianella di Tufara e quello di Bosco Mazzocca di Riccia, rappresenta per i punti di osservazione e di traguardo sia sulla Valle del Fiume Tappino in Molise, sia sull'alta Valle del Fiume Fortore in Campania, nonché sul punto di confluenza dei due fiumi, un area di pregio ambientale e paesaggistico.

Il centro urbano di Tufara si sviluppa intorno all'antico castello, probabilmente di epoca normanna, ed è posizionato strategicamente su di un poggio ubicato in una conca aperta verso la valle del Fortore. Quest'ultima è attraversata, nella medesima zona, dal tratturo Lucera - Castel di Sangro. Detta conca è solcata dal torrente Teverone, affluente del fiume Fortore, ed è delimitata da un crinale continuo che, a ferro di cavallo, segna appunto sul lato sud-orientale il confine tra Molise e Campania, mentre il lato nord-occidentale, in parte, segna il confine tra i comuni di Tufara e Gambatesa.

Il vicino centro urbano di Gambatesa è appunto accomunato a quello di Tufara per le origini legate alla difesa e al controllo del territorio, ergendosi su di uno sperone roccioso in arenaria che domina parte della valle del Fiume Tappino, al fianco del quale si trova il percorso del Tratturo Lucera Castel di Sangro. L'antico castello, in epoca rinascimentale appartenuto alla famiglia dei *di Capua*¹, rappresenta il nucleo antico dell'abitato, ed è al centro di diversi antichi percorsi che da una parte scendevano la suddetta valle fino al tratturo, dall'altra risalivano fino al crinale che separa i territori molisani da quelli campani.



¹ M. Ziccardi, *Gambatesa e i di Capua: i pastori e i signori*, in *Il Castello di Capua e Gambatesa. Mito, storia e paesaggio*, Campobasso 2011, pp. 8-21.

Questo contesto territoriale non poteva non essere caratterizzato da un'importante rete di percorsi viari di cui è elemento fondamentale l'antica strada per Benevento, che corre su parte del confine tra i comuni di Tufara e Gambatesa.

In questo territorio di confine tra Campania e Molise, si individuano appunto diverse croci votive e viarie, costituenti una tipologia che si aggiunge a quella stazionaria, posta invece nelle vicinanze dei sagrati delle chiese. Questi manufatti costituiscono un connotato storico-paesaggistico rilevante nel territorio, sia singolarmente, per la loro posizione in altura, sia per comporre, insieme alle altre croci votive e viarie sparse sul territorio, un vero e proprio sistema.

Tale sistema, oggetto della presente relazione risulta interessare anche la citata strada comunale per Benevento, sul cui percorso sono presenti, appunto, due manufatti.

Il sistema qualifica, insieme ai centri urbani di Tufara e Gambatesa, e il vicino territorio di Riccia, la storia del territorio essendo testimonianza della devozione e della cura del territorio da parte delle popolazioni molisane, oltre che di quelle campane.

Una delle iscrizioni apposta su una delle croci del sistema permette di considerarne una datazione del medesimo al XVIII secolo, ma l'insieme di tali manufatti perpetua un uso che può essere fatto risalire ai secoli precedenti e che potrebbe giungere al periodo medievale.

Nell'approfondire, infatti, l'esame del contesto ambientale e storico in cui si sviluppa tale sistema di croci, è da notare che nelle località della Campania a ridosso del Molise si rinvenivano tutta una serie di antiche strade che costituivano ramificazioni del sistema tratturale. In questa zona, infatti, dalla mappa della Reintegra del 1959, è segnato il Tratturello n. 31 Volturara-Castelfranco, che collegava trasversalmente il tratturo Lucera-Castel di Sangro con il Pescasseroli-Candela. La rete minore dei tratturelli è ancora individuabile sia sulla cartografia IGM in prossimità di Decorata (BN), Castelvete (BN), e, come da antiche mappe, in prolungamento verso Riccia, da un lato, e verso San Bartolomeo in Galdo (BN) dall'altro, attraversando il fiume Fortore².

La citata Strada comunale per Benevento, difatti, risulta essere un ramo di un antico percorso tratturale come dalla mappa del Bove³, e proprio in prossimità della loc. Crocella è presente una diramazione per Tufara.


L'importanza del sistema viario in questione lo si evince anche dalla "Pianta del Bosco del Comune" di Tufara⁴ (oggi Bosco Pianella), datata 1812, dove la strada a confine con il comune di Riccia, in prossimità della loc. Morgia Giuntatore, luogo di snodo con la rete dei percorsi campani, ed in prolungamento per Gambatesa, è indicata come "Tratturello", e si sovrappone proprio all'antica Strada comunale per Benevento riportata nel *quadro di unione catastale* del comune di Gambatesa.

Proprio in loc. Crocella, sulla precedente mappa, in prossimità dello snodo con la diramazione per Tufara, è indicata la posizione della croce viaria, appunto la "Crocella".

² P.A. Furbesco, San Bartolomeo in Galdo, dai Sanniti ai Romani, pubblicato sul sito web <http://www.comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it/sito/>.

³ Francesco Bove, Tipologia del sistema insediativo lungo le direttrici tratturali dell'Alto Tammaro e del Fortore (XVIII-XIX sec.), in La cultura della transumanza a cura di E.Narciso. Guida Editori, Napoli 1991. Pag. 313.

⁴ La planimetria della Pianta del Bosco di Tufara fu realizzata a seguito dell' Ordinanza del 29 settembre 1811 dell'Intendente di Molise Biase Zurlo per la divisione dei demani ex-feudali fra il Comune di Tufara e l'ex-feudatario Marchese di Casalnuovo. ASCB, Fondo Demanio Tufara, B1, F 3/1.



Pianta del Bosco di Tufara del 1812.

Particolare della localizzazione della Croce votiva e viaria in loc. Crocella.


Le croci viarie indicavano ai pastori il percorso per raggiungere l'Adriatico e ai pellegrini le mete di pellegrinaggio come San Michele sul Gargano e San Nicola di Bari. Le croci erano collocate in punti visibili da tutti, su alture, agli incroci, nei pressi di punti di sosta, nei punti di raduno delle mandrie o di ingresso ai paesi. Per gli abitanti di una zona, oltre ad avere un significato devozionale, le croci potevano indicare anche un confine fra territori di centri abitati o proprietà.

Dall'antico percorso sopracitato, sono apprezzabili le visuali panoramiche sull'abitato di Gambatesa e, in parte sulla vallata del Tappino, ovvero, verso monte, sulla conca di Tufara fino al confine con la regione Campania. Il sistema delle croci votive e viarie è strettamente legato, pertanto, al suo percorso, lungo il quale appunto si rinvennero le singole croci, individuabili anche dalla cartografia IGM e catastale.

Tali opere costituivano un sistema di segni espressivi sia la devozione degli abitanti di Tufara e Gambatesa, sia dei viaggiatori e dei pastori che percorrevano le vie di comunicazione caratterizzate dal sistema di croci votive descritto. Non è da escludere, peraltro, che tale sistema possa essere servito, oltre a finalità devozionali e di riferimento visivo, anche a marcare, nel sec. XIX, i confini amministrativi tra i comuni di Tufara, Gambatesa e Riccia.

Lungo detto percorso si incontrano le croci in loc. Fontanelle nel comune di Gambatesa e quella in loc. Crocella nel comune di Tufara, a confine con Gambatesa, da dove parte la diramazione, sempre di un antico percorso, per il centro abitato di Tufara.

Tale croce, inoltre, è in rapporto visivo con il crinale Toppo Mastotonno–Toppo di Rocco–Toppo Fontegallina, relativo al confine regionale lungo il quale si trova un altro sistema di croci votive e viarie.



Inquadramento territoriale su cartografia IGM.

1. Croce di Colle Sant'Agna in loc. Fontanelle a Gambatesa.

La località Fontanelle nel Comune di Gambatesa si incontra appena dopo il centro abitato di Gambatesa.

Detta località è ben segnata dal punto di vista morfologico sia da un sottocrinale coincidente in gran parte con la medesima Strada Comunale per Benevento, sia per il punto panoramico che essa offre sull'abitato di Gambatesa articolato intorno al castello medioevale. La detta località è posta su un poggio panoramico ad un'altitudine di circa 550 m slm; dista in linea d'aria e in direzione N meno di 1 Km dall'abitato di Gambatesa.

La croce votiva e viaria di Gambatesa, contrada Fontanelle, condivide aspetti tecnici e formali con altri manufatti, come quelli che compongono il sistema di croci sul crinale tra Tufara e Castelvetero, le croci di Mirabello Sannitico (c.de Quercelle, Crocelle, San Giorgio, Colle del Signore), Morrone del Sannio (lungo la strada per il Monastero di S. Maria di Casalpiano), San Giuliano del Sannio (al quadrivio di due mulattiere colleganti la valle del Tammaro ai comuni a monte di San Giuliano del Sannio e Cercepiccola): simile agli esempi sopracitati è la forma della base troncoconica, in questo caso tuttavia di modesta altezza perché collocata su uno snello pilastro quadrato con gli angoli smussati, svettante su un masso sbizzato in forma parallelepipedica.

La croce presenta i bracci trilobati e l'estremità inferiore ornata da due volute: sul lato rivolto verso la strada è rappresentato Cristo crocifisso. Esso è sovrastato dalla consueta iscrizione "INRI", posta entro il trilobo superiore, mentre ai piedi della croce è il frequente motivo iconografico del cranio di Adamo con due tibie incrociate. Nonostante i licheni ne ostacolino la leggibilità, si nota la figura del Cristo caratterizzata da un semplice modellato, con il capo reclinato, impreziosita da uno svolazzo del perizoma. Sul verso della croce è la rappresentazione di Maria, piuttosto consunta: se ne può riconoscere la figura probabilmente seduta, con alcuni dei suoi attributi: la corona che ne circonda il capo e la falce di luna su cui è avvinghiato un serpente, riferimento quest'ultimo al peccato originale. E' da notare come l'organizzazione compositiva degli elementi figurativi e testuali della croce esprima articolati contenuti devozionali che risultano interessanti se considerati alle funzioni viaria e votiva del manufatto. Attraverso gli attributi iconografici di Maria è espresso infatti il riferimento al suo ruolo di mediatrice della salvezza, che viene confermato dal dato temporale e terreno, votivo appunto, del "1780", significativamente apposto nel riquadro tra le due volute sottostante la figura di Maria, in corrispondenza al teschio di Adamo sul lato opposto. La data è un ovvio riferimento alla data di esecuzione e messa in opera del manufatto - rinnovando probabilmente usi precedenti -, ma, per il suo posizionamento, se ne può apprezzare la fine sottigliezza nel significare il transito temporaneo dell'uomo.

Altri elementi documentari sono dati dall'iscrizione sulla base "D.C.S.O.F.", probabilmente riferita al donatore o all'esecutore del manufatto (le ultime due lettere della sigla potrebbero sciogliersi in "opus fecit"); altre lettere sono presenti nei trilobi, alcune di difficile lettura.

Detta croce è individuabile sia sulla tavoletta IGM 162 II NE in corrispondenza del toponimo Fontanelle, sia sulla planimetria catastale in prossimità della particella n.161 del foglio n° 33 del comune di Gambatesa, così come indicato nell'allegata planimetria. Inoltre,



questa particolare posizione di ampia visuale panoramica ha determinato l'uso da parte del Catasto della Croce votiva, utilizzata come punto trigonometrico (PF14/0330/D896).

2. **Basamento della croce votiva e viaria in loc. Crocella a Tufara:**

La Croce in esame, è ubicata ad un antico incrocio con la Strada comunale per Benevento proveniente da Gambatesa, e una ramificazione della stessa strada verso l'abitato di Tufara. E' posta su un poggio ad una quota di circa 870 m slm da cui è possibile traguardare, al di là della conca solcata dal Torrente Teverone, il crinale che segna il confine con la regione Campania, proprio dove corre l'antico percorso della strada comunale per Castelvetere segnata anch'essa da un sistema di croci viarie e votive.

Di questa storica croce, il cui posizionamento, come già detto, è attestato almeno fin dal 1812 come testimonia la citata "Pianta del Bosco" di Tufara. Attualmente resta solo il basamento, realizzato in muratura di pietra calcarea di dimensioni 120 cm x 120 cm di base e 80 cm di altezza. L'elemento cruciforme, probabilmente anch'esso lapideo, è attualmente disperso, a seguito di rimozione o trafugamento. La croce risulterebbe tuttavia nimbata, simile a quella situata davanti l'antica Chiesa di S.Nicola a Gambatesa.


Detta Croce è individuabile sia sulla tavoletta IGM 162 II NE in corrispondenza del toponimo "Crocella", sia sulla planimetria catastale lungo la strada Comunale Bosco, in prossimità della particella 190 del foglio n° 19 del comune di Tufara, così come indicato nell'allegata planimetria.

Si ritiene che le citate 2 croci viarie e votive sono da sottoporre a dichiarazione di interesse storico, e, in quanto espressione di arte popolare, di valenza artistica ed etnoantropologica particolarmente importante, ex art. 13 del D. Lgs. 42/04 e s.m.i. Qualsiasi intervento conservativo da eseguirsi sull'opera pertanto dovrà essere autorizzato dai competenti Uffici preposti alla tutela, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004.

Inoltre, per la loro posizione di altura, da cui derivano l'ampia visuale e la funzione di punto di riferimento visivo all'interno del sistema viario, esse risultano in stretta relazione con il circostante paesaggio storico ed agrario. Si ritiene, pertanto, che debbano essere salvaguardate le visibilità e le prospettive delle medesime croci nelle aree circostanti, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004, allo scopo di preservare l'ambiente nel quale esse sono inserite.

Dette aree di rispetto sono state definite mediante un areale circolare di raggio pari a 150 m e sono state tracciate nelle planimetrie catastali allegata e individuano le seguenti particelle:

1. **Croce votiva in loc. Fontanelle a Gambatesa:** *Particelle catastali nn. 744, 715, 714, 161, 442, 158, 804, 160, 443, 444, 157, 154, 155, 153, 635, 445, parti nn. 446, 152, 148, 156, 137, 165, 164, 166, 168, 169, Strada Comunale per Benevento, del Foglio n.33 del comune di Gambatesa; Particelle catastali nn. 196, 43, 228, 42, 39, 37, 40, 38, 35, 36, 33, 32, parti nn. 215, 237, 46, 45, 34, 30, 31, 23, 227, Strada Comunale per Benevento, del foglio n.34 del comune di Gambatesa*



2. **Croce votiva in loc. Crocella a Tufara:** *Particelle catastali nn. 3, 4, 5, 6, parti nn. 39, 45, 188, 190, 192, 9, 169, 168, 8, 7, 1, Strada Comunale bosco, Strada Comunale di Benevento, del Foglio n.19 del comune di Tufara; particelle nn. 94, parti nn. 95, 208, 293, Strada Comunale per Benevento, del Foglio n. 44 del comune di Gambatesa.*

Nelle aree così perimetrate:

- non è consentita l'esecuzione di alcun intervento, sia a carattere definitivo che temporaneo, suscettibile di distruggere l'aspetto esteriore o lo stato dei luoghi, ovvero di introdurre modificazioni che possano in qualsiasi modo recare pregiudizio ai valori storico artistici ed etnoantropologici delle croci votive oggetto di tutela;
- non è consentita l'apertura di cave, la posa di condotte per impianti industriali e civili e la realizzazione di palificazioni, singole o a rete;
- dovrà essere conservato l'uso agricolo attuale del suolo nell'area di rispetto dei detti manufatti;
- ogni intervento da eseguirsi all'interno del perimetro, oltre che sulle croci votive medesime, è sottoposto a preventiva autorizzazione da parte dei competenti Uffici preposti alla tutela del patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004.

Campobasso,

Collaboratori incaricati
Domenico Fornaro
Mario Ziccardi

Il SOPRINTENDENTE BSAE del Molise
Dott. Daniele Ferra



Bibliografia generale di confronto:

Cianciullo M., *Le croci viarie nel Molise*, Isernia, Italianostra Sigmastudio, 2003;

Valente F., *Croci stazionarie nei luoghi antichi del Molise*, Campobasso, La Regia, 2012.

CAMPOBASSO 26 AGO. 2014



VISTO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Gino Famiglietti



Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise
SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI DEL MOLISE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**Il Sistema delle croci votive e viarie lungo l'antico percorso della
Strada comunale per Benevento tra i comuni di Tufara (CB) e
Gambatesa (CB).**

Località Crocella, loc. Fontanelle.

CAMPOBASSO 26 AGO. 2014




VISTO
DIRETTORE REGIONALE
Dott. Gino Famiglietti

GF

[Handwritten signature]

**Documentazione fotografica *Basamento croce votiva e viaria;*
Tufara, Località Crocella.**




Basamento della croce votiva e viaria.



Sovrapposizione del tracciato viario moderno all'antico percorso per Benevento in prossimità della "Crocella".

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'M' or 'W', located at the bottom right of the page.


**Documentazione fotografica Croce di Colle Sant'Aгна;
Gambatesa, Località Fontanelle.**



Croce di Colle Sant'Aгна, sullo sfondo il territorio di Gambatesa tra il "Bosco Chiusano", "Toppo della Vipera" e la vallata del fiume Tappino.



Croce di Colle Sant'Aгна, sullo sfondo il crinale tra Tufara e Riccia che segna il confine tra Molise e Campania.



Croce di Colle Sant'Agna, particolare lato verso.
Sullo sfondo il Lago di Occhito a confine con la Puglia.



Croce di Colle Sant'Agna, particolare lato recto.
(Foto tratta dal blog. www.francovalente.it)

Il Soprintendente BSAE del Molise
(Dott. Daniele Ferrara)

CF

Daniele Ferrara

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise
SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI DEL MOLISE

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Il Sistema delle croci votive e viarie lungo l'antico percorso della Strada comunale per Benevento tra i comuni di Tufara (CB) e Gambatesa (CB).

Località Crocella, loc. Fontanelle.

